

Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. 240/2010, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale IUS/12, S.S.D. 12/D2

## VERBALE N. 5

Alle ore 10.00 del giorno 27/07/2022 si è svolta la riunione in forma telematica, tramite applicativo Microsoft Teams, tra i seguenti Professori:

- Prof. Giuseppe Tinelli (Presidente)
- Prof. Pasquale Pistone
- Prof. Fabio Saponaro (Segretario)

membri della Commissione nominata con D.R. n. 43637 del 21/04/2022.

I Commissari dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il 4° grado incluso con i candidati (art. 5 comma 2 D.lgs. 07.05.48 n. 1172).

Dichiarano, altresì, che non sussistono le cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

La Commissione, quindi, riprende a visionare la documentazione che i candidati hanno inviato presso l'Università degli Studi di Roma Tre.

Vengono, dunque, prese in esame, secondo l'ordine alfabetico dei candidati, solo le pubblicazioni corrispondenti all'elenco delle stesse allegato.

Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione e con i terzi possono essere valutate solo se rispondenti ai criteri individuati nella prima riunione del 25/05/2022.

1. Vengono esaminate le pubblicazioni della candidata Loredana CARPENTIERI. Terminato l'esame delle pubblicazioni, da parte di ciascun Commissario, si procede, quindi, ad un riepilogo finale relativo all'esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione per iscritto dei singoli giudizi da parte degli stessi Commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale.

I giudizi dei singoli Commissari sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. A).

2. Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato Guglielmo FRANSONI. Terminato l'esame delle pubblicazioni, da parte di ciascun Commissario, si procede, quindi, ad un riepilogo finale relativo all'esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione per iscritto dei singoli giudizi da parte degli stessi Commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale.

I giudizi dei singoli Commissari sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. A).

3. Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato Giovanni GIRELLI. Terminato l'esame delle pubblicazioni, da parte di ciascun Commissario, si procede, quindi, ad un riepilogo finale relativo all'esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione per iscritto dei singoli giudizi da parte degli stessi Commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale.

I giudizi dei singoli Commissari sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. A).

4. Vengono esaminate le pubblicazioni della candidata Valeria MASTROIACOVO. Terminato l'esame delle pubblicazioni, da parte di ciascun Commissario, si procede, quindi, ad un riepilogo finale relativo all'esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione per iscritto dei singoli giudizi da parte degli stessi Commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale.

I giudizi dei singoli Commissari sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. A).

5. Si dà atto che non vengono valutate le pubblicazioni del candidato Franco PAPARELLA, in quanto dai competenti Uffici amministrativi dell'Ateneo in data 26/07/2022, ore 12.06, è giunta comunicazione a mezzo posta elettronica in merito alla rinuncia del candidato alla partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa. Non si procede, quindi, alla valutazione finale del candidato.

6. Vengono esaminate le pubblicazioni del candidato Francesco PEPE. Terminato l'esame delle pubblicazioni, da parte di ciascun Commissario, si procede, quindi, ad un riepilogo finale relativo all'esame del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione per iscritto dei singoli giudizi da parte degli stessi Commissari; poi, ciascun Commissario formula il proprio giudizio individuale.

I giudizi dei singoli Commissari sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. A).

Terminata la valutazione del curriculum, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, la Commissione inizia ad esaminare collegialmente tutti i candidati. La discussione collegiale avviene attraverso l'esame dei giudizi individuali espressi sui candidati (sempre considerati in ordine alfabetico). In particolare, oggetto dell'esame sono i rispettivi curricula, i titoli e i lavori scientifici inviati. I giudizi collegiali dei Commissari sui singoli candidati sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante, di seguito ai singoli giudizi individuali (sempre in all. A).

La Commissione, a seguire, sulla base delle valutazioni collegiali formulate esprime i giudizi comparativi sui candidati. I giudizi comparativi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante (all. B).

La Commissione sospende i propri lavori alle ore 11,55, e si riconvoca alle 12,30.

I lavori della Commissione riprendono alle ore 12,30.

Terminata la valutazione comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione ad indicare il vincitore della procedura di chiamata.

Ciascun Commissario, dunque, esprime il proprio voto in relazione a ciascun candidato; è dichiarato vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti positivi.

Pertanto la Commissione, all'unanimità, indica il candidato Prof. Giovanni Girelli vincitore della procedura di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di I fascia per il settore concorsuale IUS/12 - s.s.d. 12/D2 - Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre.

Il Presidente, dato atto di quanto sopra invita la Commissione a redigere collegialmente la relazione in merito alla proposta di chiamata controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la relazione viene, infine, riletta dal Presidente, che la sottoscrive per la Commissione, ed approvata senza riserva alcuna dai Commissari, come da allegate dichiarazioni di partecipazione telematica.

La Commissione viene sciolta alle ore 15,36.

Roma, li 27/07/2022

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Per la Commissione

F.to Prof. Giuseppe Tinelli

Il presente documento, conforme all'originale, è conservato nell'Archivio dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.

**GIUDIZI INDIVIDUALI SUI TITOLI, SUL CURRICULUM E SULLE PUBBLICAZIONI**CANDIDATA: **Loredana CARPENTIERI****Note generali**

La valutazione dei singoli titoli, articolata in funzione delle categorie indicate nei “*criteri di massima*” riportati nel bando, “*criteri di massima*” fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022), e delle precipue caratteristiche che connoteranno l’impegno didattico per come richiesto dal bando, quest’ultimo anche in lingua inglese (insegnamento “*International Tax Law*”, nell’ambito del percorso denominato “*Global Legal Studies*”), è stata inizialmente effettuata estraendo gli stessi dalle informazioni rinvenibili nel curriculum, non avendo la candidata allegato un elenco dei propri titoli valutabili. Successivamente, tale elenco è stato presentato dalla candidata a seguito del soccorso istruttorio.

La valutazione effettuata dai singoli Commissari tiene pertanto conto dei titoli risultanti da tale elenco e già presenti o ricavabili dal curriculum inizialmente presentato, che vengono di seguito prospettati in forma sintetica, tenuto conto che la Commissione dovrà, in ogni caso, esprimersi in merito ai titoli per come raggruppati nelle sei categorie espressamente indicate nel bando.

In merito alle pubblicazioni, al fine della successiva valutazione comparativa, la Commissione procede alla valutazione tenendo conto dell’originalità e dell’innovatività della produzione scientifica, e del suo rigore metodologico, dell’apporto dato dal candidato, analiticamente determinato nei lavori svolti in collaborazione, della congruenza della sua produzione con il settore scientifico disciplinare, del valore scientifico della sede editoriale e della diffusione all’interno della comunità scientifica di riferimento, della continuità temporale dell’impegno e del grado di aggiornamento delle stesse, come indicato nei “*criteri di massima*” riportati nel bando, “*criteri di massima*” fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022). Ai fini della valutazione comparativa di cui alla presente procedura, la candidata ha presentato n. 2 monografie e n. 10 contributi in riviste di settore (di cui n. 1 nota a sentenza), classificate di fascia ‘A’.

**Notizie biografiche e altri titoli desumibili dal curriculum**

A seguito dell’analitica considerazione dell’intero curriculum della candidata, che si tiene presente in tutte le sue articolazioni ai fini della valutazione, si riporta sinteticamente quanto segue.

La candidata Loredana Carpentieri è, attualmente, Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS 12 – diritto tributario – presso il Dipartimento di Studi economici e giuridici dell’Università di Napoli “Parthenope”. È dottore di ricerca in diritto tributario. È abilitata all’esercizio della professione forense. È stata dirigente Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni) e, tuttora, collabora professionalmente sempre con tale Associazione. È condirettore di tre riviste di classe A, di una ulteriore rivista scientifica e di una collana di monografie scientifiche inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura. Inoltre, è membro del comitato scientifico di una collana di dipartimento dell’Università Parthenope di Napoli, mentre non risultano evidenziate attività svolte presso riviste straniere. È membro del Collegio dei docenti del dottorato attivato presso il Dipartimento di Studi giuridici ed economici dell’Ateneo di appartenenza.

**Attività didattica**

Ha svolto attività di insegnamento, avendo, in particolare, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”:

- nell’a.a. 2021-2022, tenuto l’insegnamento di Diritto tributario (laurea triennale in Economia aziendale) 9 CFU, e di Fiscalità d’impresa multinazionale (laurea magistrale in Marketing e management internazionale) 6 CFU;
- nell’a.a. 2020-2021, tenuto l’insegnamento di Diritto tributario (laurea triennale in Economia aziendale) 9 CFU, e di Diritto tributario delle attività finanziarie (laurea magistrale in Metodi quantitativi per le valutazioni economiche e finanziarie) 6 CFU;

- nell'a.a. 2019-2020, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario (laurea triennale Economia aziendale) 9 CFU, e di Fiscalità nazionale e internazionale d'impresa (laurea magistrale in Amministrazione, finanza e consulenza aziendale) 9 CFU;
- nell'a.a. 2018-2019, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario (laurea triennale in Economia e commercio) 6 CFU, e di Fiscalità nazionale e internazionale d'impresa (laurea magistrale in Amministrazione, finanza e consulenza aziendale) 9 CFU;
- nell'a.a. 2017-2018, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario e fiscalità d'impresa (Management e finanza d'azienda, percorso Intermediari finanziari) 6 CFU, e di Fiscalità d'impresa multinazionale (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Finanza d'impresa) 9 CFU;
- nell'a.a. 2016-2017, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario e fiscalità d'impresa (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Intermediari finanziari) 6 CFU, e di Fiscalità d'impresa multinazionale (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Finanza d'impresa) 9 CFU;
- nell'a.a. 2015-2016, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario e fiscalità d'impresa (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Intermediari finanziari) 6 CFU, e di Fiscalità d'impresa multinazionale (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Finanza d'impresa) 9 CFU;
- nell'a.a. 2014-2015, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario e fiscalità d'impresa (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Intermediari finanziari) 6 CFU, e di Fiscalità d'impresa multinazionale (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Finanza d'impresa) 9 CFU;
- nell'a.a. 2013-2014, tenuto l'insegnamento di Diritto Tributario e fiscalità d'impresa (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Intermediari finanziari) 6 CFU, e di Diritto tributario internazionale e fiscalità d'impresa (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Finanza d'impresa) 3 CFU;
- nell'a.a. 2012-2013, tenuto l'insegnamento di Fiscalità d'impresa multinazionale (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Finanza d'impresa) 9 CFU;
- nell'a.a. 2011-2012, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario e fiscalità d'impresa (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Intermediari finanziari) 6 CFU, e di Fiscalità d'impresa multinazionale (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Finanza d'impresa) 9 CFU;
- nell'a.a. 2010-2011, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario e fiscalità d'impresa (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Intermediari finanziari) 6 CFU, e di Fiscalità d'impresa internazionale (laurea magistrale in Management e finanza d'azienda, percorso Finanza d'impresa) 9 CFU;
- nell'a.a. 2009-2010, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario e fiscalità d'impresa (laurea specialistica in Management e Controllo Aziendale) 6 CFU, e di Fiscalità d'impresa multinazionale (laurea specialistica in Management e Controllo Aziendale) 9 CFU;
- nell'a.a. 2008-2009, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario II modulo 3 CFU – Facoltà di Economia, e di Diritto tributario e fiscalità d'impresa 6 CFU – Facoltà di Economia;
- nell'a.a. 2007-2008, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario internazionale 6 CFU – Facoltà di Economia, e di Diritto tributario internazionale e fiscalità d'impresa 3 CFU – Facoltà di Economia;
- nell'a.a. 2006-2007, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario internazionale 6 CFU – Facoltà di Economia, e di Diritto tributario internazionale e fiscalità d'impresa 3 CFU – Facoltà di Economia;
- nell'a.a. 2005-2006, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario internazionale 6 CFU – Facoltà di Economia, e di Diritto tributario internazionale e fiscalità d'impresa 3 CFU – Facoltà di Economia;
- nell'a.a. 2004-2005, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario internazionale 6 CFU – Facoltà di Economia, e di Fiscalità delle imprese e programmazione fiscale 6 CFU – Facoltà di Economia;
- nell'a.a. 2003-2004, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario internazionale 6 CFU – Facoltà di Economia, e di Diritto tributario internazionale e fiscalità d'impresa 3 CFU – Facoltà di Economia;
- nell'a.a. 2002-2003, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario internazionale 6 CFU – Facoltà di Economia, e di Diritto tributario internazionale e fiscalità d'impresa 3 CFU – Facoltà di Economia;
- nell'a.a. 2001-2002, tenuto l'insegnamento di Diritto tributario internazionale I modulo 3 CFU – Facoltà di Economia, di Diritto tributario internazionale II modulo 3 CFU – Facoltà di Economia, e

di Diritto tributario 3 CFU – Facoltà di Giurisprudenza, Corso di laurea in Scienza dell'Amministrazione)

La candidata, oltre all'ordinaria attività di insegnamento summenzionata, è stato professore a contratto presso la LUISS Guido Carli di Roma, docente al Master Università di Roma Tor Vergata e stata docente presso la Scuola Europea di Alti Studi Tributari dell'Università di Bologna. Ha svolto anche attività di docenza presso l'Università di Foggia in collaborazione con la Fondazione "Luca Pacioli".

### **Titoli presentati dalla candidata suscettibili di singola valutazione**

A) *Attività didattica a livello universitario* – come sopra riportato, la ventennale attività didattica svolta in modo quasi esclusivo presso l'Università Parthenope di Napoli per un carico di CFU variabile da un minimo di 9 CFU annuali a un massimo di 18 CFU annuali dimostra una consolidata esperienza nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Eccezion fatta per un ciclo di seminari tenuto presso l'Università Parthenope nel 2003, non è invece rinvenibile una esperienza di attività didattica in lingua inglese.

B) *Servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri* – non è rinvenibile alcuna indicazione precisa riguardo a questa tipologia di titoli, né in Italia, né all'estero.

C) *Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri* – a parte quelli che saranno riportati e valutati sub E), tra i titoli presentati, solo due – relativi ad attività svolte nel 1992 per il CNR sotto la direzione del prof. Perrone e dal 1992 per il CNEL (nell'elenco titoli indicato: CNR) sotto la direzione del prof. Uckmar – devono essere valutati come titoli, in quanto inerenti ad attività di ricerca scientifica e attinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Diversamente, l'attività svolta in seno all'Assonime, ancorché inerente la materia del diritto tributario, non è invece valutabile, in quanto a carattere prevalentemente professionale. Infine, la candidata non ha svolto alcuna attività di ricerca presso soggetti stranieri. Nemmeno è valutabile come titolo l'attività svolta come membro della *Task Force on Global Corporate Taxation* del CEPS, tenuto conto del fatto che il suddetto centro non svolge ricerca in materia giuridica, ma politica (*policy*).

D) *Fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca* – non è rinvenibile alcuna indicazione precisa riguardo a questa categoria di titoli.

E) *Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca* – oltre alla responsabilità e coordinamento della ricerca a livello del proprio dipartimento, la candidata è stata co-coordinatrice del Gruppo interdisciplinare Astrid e responsabile di unità locale PRIN negli anni 2010 e 2020. In questa categoria non può farsi rientrare l'attività di direzione di riviste scientifiche nel settore scientifico-disciplinare, in quanto tale attività non presuppone lo svolgimento delle funzioni tipiche delle attività oggetto del presente titolo.

F) *Coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale* – in ambito nazionale è rilevabile unicamente l'attività di condirezione di settore del dizionario enciclopedico Cedam nel 1996. Non è rilevabile alcuna attività in ambito internazionale.

### **Lavori scientifici presentati**

1. *Redditi in natura e valore normale nelle imposte sui redditi*, Giuffrè, 1997;
2. *L'illusione della progressività, Contributo allo studio del principio di progressività nell'ordinamento tributario italiano*, Dike Giuridica editrice, 2012;
3. *Valore normale e transfer pricing "interno" ovvero alla ricerca dell'arma accertativa perduta* (nota a Cass. N. 17955/20134, in *Riv. dir. trib.*, 2013, II);
4. *Prelievo eccessivo vs. equità: il difficile punto di equilibrio dei sistemi fiscali moderni*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, fasc. n. 1/2015;
5. *La Corte costituzionale e i tributi al tempo della crisi: l'"autogoverno" degli effetti delle*

- declaratorie di incostituzionalità e la prospettazione di una incostituzionalità solo pro futuro*, in Riv. dir. trib., n. 3/2017, I;
6. *La crisi del binomio diritto-territorio e la tassazione delle imprese multinazionali*, in Riv. dir. trib., n. 4/2018, I;
  7. *A volte ritornano: le nuove norme per il contrasto all'omesso versamento delle ritenute negli appalti (ovvero l'ennesimo caso in cui sono le imprese a dover monitorare l'evasione altrui)*, in Rivista telematica di diritto tributario, 27 gennaio 2020;
  8. *Sulla restituzione dei redditi di lavoro dipendente già sottoposti a tassazione ovvero: l'ufficio complicazioni cose semplici è rimasto aperto anche nel lock down*, in Rivista telematica di diritto tributario, 29 giugno 2020;
  9. *La cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole: ovvero quando le norme fiscali rispondono a finalità extrafiscali*, in Rivista telematica di diritto tributario, 28 aprile 2020;
  10. *La proposta fiscale dell'amministrazione Biden e l'ambizione di cambiare le regole del gioco: sarà davvero il tramonto del profit shifting delle multinazionali?*, in Rivista telematica di diritto tributario, 14 maggio 2021;
  11. *Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario*, in Giur. Imp., n. 1/2021;
  12. *Prime avvisaglie di una revisione dell'IRPEF: l'assegno unico e universale come silver bullet per il sostegno a (tutte) le famiglie con figli?*, in Rivista telematica di diritto tributario, 5 gennaio 2022.

### **Giudizi individuali**

#### **Commissario Prof. Giuseppe Tinelli**

I titoli presentati dalla candidata Loredana Carpentieri attestano lo svolgimento di attività didattica, pressoché totalmente in lingua italiana, in via continuativa presso l'Università degli Studi Parthenope di Napoli, mentre non sembrano documentare un altrettanto continuativo impegno nella ricerca.

In merito alle pubblicazioni, si rileva che la candidata Loredana Carpentieri presenta n. 12 pubblicazioni, tra cui n. 2 monografie.

La prima monografia (*Redditi in natura e valore normale*, Giuffrè, Milano, 1997) è stata pubblicata su una delle più autorevoli collane editoriali del Diritto Tributario e si dirige allo studio delle forme di rilevanza dei componenti economici illiquidi nella determinazione del reddito imponibile, analizzandole nell'ambito delle singole categorie reddituali proprie del sistema IRPEF. Nella sezione II lo studio si rivolge verso la significatività del valore normale nel contesto della circolazione dei beni dell'impresa, per poi verificare, nella sezione III, le forme di utilizzo del valore normale nella fase dell'accertamento tributario. Il lavoro appare ben strutturato e, pur con una non trascurabile connotazione professionale, sviluppa temi cui la dottrina non aveva dedicato specifica attenzione, attestando una serietà di metodo ed una conoscenza delle linee evolutive della dottrina.

La seconda monografia (*L'illusione della progressività. Contributo allo studio del principio di progressività nell'ordinamento tributario italiano*, Dike Giuridica, Roma, 2012), si dirige, invece, verso lo studio del sistema di progressività cui è informato, nel suo complesso, l'ordinamento tributario italiano. L'autrice, dopo avere ricostruito la genesi, anche storica, della norma contenuta nel secondo comma dell'art. 53 Cost., esamina le più recenti discussioni dottrinali e prende atto della crisi del principio della progressività e delle soluzioni affacciate per limitarne l'effetto distorsivo senza stravolgere le scelte costituzionali alla base. L'indagine viene allargata verso un esame del principio della progressività negli ordinamenti moderni, per giungere ad un giudizio conclusivo nel quale si auspica un ridimensionamento del ruolo dell'imposizione sul reddito nel contesto delle scelte di politica fiscale, per individuare nella spesa una manifestazione di capacità economica maggiormente rappresentativa del concorso individuale alle pubbliche spese, la cui imposizione dovrebbe porsi al centro del finanziamento della spesa pubblica. Il lavoro non può essere posto sullo stesso livello della prima monografia, in quanto si presenta non adeguatamente approfondito nel suo svolgersi e, denotando un'eccessiva rapidità di elaborazione, non sembra esprimere adeguatamente le qualità scientifiche della Carpentieri. La scelta di un argomento di complessa attribuibilità alle tematiche proprie del diritto tributario e sfociante, invece, nelle premesse economiche che ne sono alla base, ha finito per condurre

l'autrice in un terreno non adatto all'esplorazione con il metodo giuridico ed a fornire un'opera che non tiene conto della successiva evoluzione della disciplina e della comparsa nel nostro ordinamento di imposizioni cedolari o sostitutive di difficile giustificazione sistematica e tali da mettere in discussione principi di fondo, quale il *favor* legislativo verso l'imposizione sui redditi di lavoro.

Questa involuzione della produzione scientifica della candidata è confermata dall'esame delle altre pubblicazioni presentate, nelle quali si nota un ulteriore allontanamento dalle tematiche specifiche del diritto tributario per dedicare sempre più attenzione alle scelte economiche di fondo (*Prelievo eccessivo vs. equità: il difficile punto di equilibrio dei sistemi fiscali moderni*, in Riv. trim. dir. trib., n. 1/2015; *La crisi del binomio diritto-territorio e la tassazione delle imprese multinazionali*, in Riv. dir. trib. n. 4/2018, I, pp. 351 ss.; *Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario*, in Giur. Imp. 1/2021; *Prime avvisaglie di una revisione dell'IRPEF: l'assegno unico e universale come silver bullet per il sostegno a (tutte) le famiglie con figli?*, in Riv. tel. dir. trib., 5 gennaio 2022,). In alcuni dei lavori presentati, il metodo espositivo diventa di tipo illustrativo e il saggio si dirige all'esegesi a prima lettura di provvedimenti normativi (*A volte ritornano: le nuove norme per il contrasto all'omesso versamento delle ritenute negli appalti (ovvero l'ennesimo caso in cui sono le imprese a dover monitorare l'evasione altrui)*, in Riv. tel. dir. trib., 27 gennaio 2020), anche in itinere (*La proposta fiscale dell'amministrazione Biden e l'ambizione di cambiare le regole del gioco? sarà davvero il tramonto del profit shifting delle multinazionali?*, in Riv. tel. dir. trib., 14 maggio 2021). Ad una utenza prevalentemente di tipo professionale sono poi dedicati i lavori in tema di indebito (*Sulla restituzione dei redditi di lavoro dipendente già sottoposti a tassazione ovvero: l'ufficio complicazioni cose semplici è rimasto aperto anche nel lock down*, in Riv. tel. dir. trib., 29 giugno 2020) e di agevolazioni fiscali (*La cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole: ovvero quando le norme fiscali rispondono a finalità extrafiscali*, in Riv. tel. dir. trib., 28 aprile 2020). Anche in uno dei lavori più meditati, come quello sull'intervento della Consulta in tema di Robin Hood Tax (*La Corte costituzionale e i tributi al tempo della crisi: l'"autogoverno" degli effetti delle declaratorie di incostituzionalità e la prospettazione di una incostituzionalità solo pro futuro*, in Riv. dir. trib., n. 3/2017), lo studio della giurisprudenza costituzionale in tema di effetti della pronuncia demolitoria dell'imposizione sugli utili di contingenza delle imprese petrolifere viene condotto senza calare l'analisi sul concreto assetto normativo, per limitare il proprio giudizio critico alla condivisione di posizioni dottrinali già presenti sulle riviste scientifiche.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Giuseppe Tinelli sulla Prof.ssa Loredana Carpentieri

I titoli presentati dalla candidata Loredana Carpentieri si presentano tali da attestarne l'impegno didattico nel settore disciplinare oggetto della presente valutazione comparativa, anche se non dimostrano l'attitudine all'insegnamento della stessa materia in lingua inglese.

La complessiva valutazione delle pubblicazioni presentate dalla candidata, pur risultando espressiva di un'attitudine alla ricerca e del possesso di indubbie doti scientifiche, non sembra tale da poter consentire un giudizio favorevole ai fini della presente valutazione comparativa.

Per cui, da una complessiva valutazione dei titoli e delle pubblicazioni deriva un giudizio di apprezzamento, tale, però, da non consentire la collocazione della candidata in un'utile posizione ai fini della presente procedura comparativa.

#### **Commissario Prof. Pasquale Pistone**

La candidata presenta un buon curriculum nel suo complesso, anche tenuto conto del ruolo svolto nelle riviste e collane scientifiche nazionali.

Sulla base dei titoli in precedenza prospettati, la candidata manifesta una consolidata esperienza nei titoli relativi alle categorie A) – eccezion fatta per l'insegnamento nella lingua inglese, che invece è del tutto mancante.

La candidata dimostra inoltre esperienza nella categoria E), tale da mitigare la rilevanza molto marginale e risalente delle attività a carattere prevalentemente scientifico nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura relative alle categorie C) ed F).

Non è possibile valutare alcun titolo in relazione alle categorie B) e D).

In merito alle pubblicazioni, la candidata Loredana Carpentieri ha presentato alla valutazione 12 pubblicazioni, tutte in lingua italiana e inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

In particolare, tali pubblicazioni sono due monografie, delle quali una pubblicata in collana di prestigio nel 1997 (all'epoca non soggetta a revisione esterna) e una pubblicata fuori collana e senza referaggio nel 2012, 9 articoli e 1 nota a sentenza, questi ultimi tra il 2012 e il 2022 in riviste di classe A.

La prima monografia ("Redditi in natura e valore normale nelle imposte sui redditi", Giuffrè editore, 1997) è molto risalente e va valutata – per quanto possibile – anche nel contesto temporale in cui è stata elaborata, avendo essa ormai perso una buona parte della sua rilevanza per effetto dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e dottrinale. In tale ottica, dopo aver effettuato una ricognizione della rilevanza del valore normale nel sistema di imposizione reddituale, la candidata sviluppa un'analisi più puntuale in merito ai beni d'impresa, per poi soffermarsi sulle problematiche relative alle rilevazioni dei corrispettivi e concludere con un breve approfondimento relativo ai prezzi di trasferimento. L'attenzione per l'analisi di tematiche puntuali relative al TUIR dimostra l'attitudine analitica della candidata per l'analisi scientifica del dato legislativo, ma non emergono altrimenti dalla monografia profili di originalità tali da meritare una specifica menzione ai fini della presente procedura. Sulla base di queste considerazioni e nonostante il fatto che sia molto difficile valutare in modo accurato la rilevanza di una pubblicazione risalente a 25 anni fa, il giudizio può comunque ritenersi discreto.

La seconda monografia ("L'illusione della progressività. Contributo allo studio del principio di progressività nell'ordinamento tributario italiano", Dike Giuridica, 2012) ripropone in larga parte tematiche già ampiamente analizzate dalla dottrina tributaria italiana nella chiave dell'evoluzione storica, nonché nell'analisi del principio costituzionale oggetto di trattazione. Parzialmente, l'approccio impiegato dalla candidata riflette una trattazione più vicina alla scienza delle finanze ed alla politica fiscale che alla materia del diritto tributario, ancorché tali raggruppamenti siano contigui e, in un passato ormai remoto, siano stati uniti. Spunti di interesse da un punto di vista giuridico emergono in relazione all'impiego dell'imposizione cedolare e agli effetti che la stessa produce sul sistema di imposizione del reddito complessivo nella prospettiva del mantenimento della progressività del sistema tributario, nonché in relazione alla flat tax e allo sviluppo dell'autonomia regionale nel contesto del federalismo. Il limitato sviluppo di argomentazioni giuridiche originali non consente pertanto di valutare positivamente questa monografia ai fini della presente procedura.

La pubblicazione n. 3 è una nota a sentenza, che fornisce alla candidata l'occasione di ritornare su tematiche che hanno già costituito oggetto dell'ultimo capitolo della prima monografia e in altra pubblicazione non sottoposta a valutazione ai fini di questa procedura. Si tratta di un'analisi a carattere principalmente descrittivo, che peraltro analizza un comma dell'art. 110 TUIR in modo non esaustivo. Pur dimostrando la conoscenza dell'argomento, che rappresenta una tematica ben nota alla candidata, l'apporto scientifico originale è molto limitato e consente una valutazione appena sufficiente, tenuto anche conto del fatto che si tratta di un commento a una sentenza.

La pubblicazione n. 4 sviluppa il tema dell'imposizione confiscatoria in una chiave interna e comparata. Quest'ultima presenta un elevato grado di vicinanza a due contributi di studiosi francesi. Ciò riduce fortemente il contributo originale da parte della candidata, che menziona senza sviluppare le tematiche relative alla tradizione costituzionale comune degli Stati membri dell'Unione Europea, peraltro trattandola con solo riferimento alla dottrina italiana. Questo impedisce inoltre alla candidata di cogliere gli interessanti profili che la dottrina ha sviluppato a livello europeo in relazione al principio di capacità contributiva e alla possibilità di derivarlo in via interpretativa da quello di uguaglianza. Colpisce inoltre che la candidata non abbia in tale contesto ritenuto opportuno anche fare riferimento alle problematiche dell'imposizione confiscatoria nel contesto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che solleva questioni importanti e di complessa soluzione, all'epoca della pubblicazione già oggetto di vari scritti da parte della dottrina tributaria specializzata. Riproducendo poi il dibattito nella dottrina tributaria italiana, la candidata riduce ulteriormente per il proprio contributo il carattere innovativo, che riguarda principalmente l'imposizione patrimoniale e giustifica una valutazione sufficiente della pubblicazione.

La pubblicazione n. 5 trae spunto da una sentenza della Corte Costituzionale sulla Robin Tax, che costituisce l'asse principale del lavoro, per sviluppare una ricostruzione evolutiva nella giurisprudenza che ha portato al superamento dell'effetto retroattivo delle pronunce di incostituzionalità, con attenzione specifica per gli effetti relativi alla materia tributaria. Indipendentemente dal fatto che questa pubblicazione presenti le caratteristiche strutturali di una nota a sentenza, essa dimostra una conoscenza dell'argomento tale da consentire una valutazione buona ai fini della presente procedura.

La pubblicazione n. 6 affronta tematiche inerenti al diritto tributario internazionale ed europeo scaturenti per effetto della globalizzazione. La conoscenza del diritto tributario europeo ricavabile dal contenuto della pubblicazione non denota la piena padronanza delle problematiche ad esso relative. Ciò è dimostrato dalla citazione di giurisprudenza nella nota 20, dall'esempio di soft law indicato nella nota 21, ma anche dalla mancata considerazione della dimensione non economica del diritto dell'Unione Europea e delle condizioni che regolano il mantenimento della sovranità tributaria nazionale condizionandone l'esercizio in base al primato del diritto sovranazionale. Per altri versi la pubblicazione denota un carattere descrittivo che riguarda sia gli aspetti del diritto tributario europeo, sia quelli relativi al diritto tributario internazionale. La conoscenza di quest'ultima materia non lascia emergere un'analisi approfondita delle tematiche inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto di questa procedura in merito al contrasto al mancato pagamento dei tributi da parte delle imprese multinazionali, che pure la candidata chiaramente percepisce. Per queste ragioni la pubblicazione presenta un carattere che, ai fini del settore scientifico-disciplinare oggetto di questa procedura, va valutata come superficiale, eccezion fatta per i paragrafi 6 e 7 (e le considerazioni che da esse scaturiscono anche in alcune parti successive della pubblicazione). Tali aspetti riguardano la normativa tributaria internazionale di fonte interna, con cui la candidata ha una maggiore familiarità. Proprio in ragione dell'apporto critico sviluppato in relazione a tali ultimi aspetti la pubblicazione deve essere valutata come sufficiente.

La pubblicazione n. 11 riproduce il testo di un'audizione parlamentare della candidata, nella quale la stessa affronta tematiche già oggetto della monografia pubblicata nel 2012 e aspetti che attengono in larga parte più alla scienza delle finanze e alla politica fiscale che al settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura, eccezion fatta per quella parte in cui tratta la giustizia tributaria, che però non presenta un sufficiente grado di approfondimento. Per queste diverse ragioni nel complesso la pubblicazione non può essere valutata come sufficiente ai fini della presente procedura.

Le restanti pubblicazioni sottoposte a valutazione trattano tematiche varie, relative principalmente alle imposte, ma in molti casi presentano un carattere prevalentemente descrittivo, tale da non consentirne una valutazione positiva ai fini della presente procedura, come di seguito indicato.

La pubblicazione n. 7 fornisce un primo commento a una novella normativa, limitandosi a descriverne il contenuto con lo sviluppo di alcuni spunti critici. In mancanza di un livello minimo di analisi di carattere scientifico essa non risponde né agli standards presupposti per una valutazione sufficiente ai fini di questa procedura, né a quelli che dovrebbero caratterizzare la pubblicazione all'interno di una rivista alla quale viene attualmente riconosciuta la classe A. Per tali ragioni la valutazione di questa pubblicazione è negativa.

La pubblicazione n. 8 fornisce alcuni spunti interessanti sul tema in oggetto, ma non li sviluppa, rappresentando una trattazione estremamente superficiale di tematiche che invece meriterebbero un approfondimento di carattere scientifico. Non risponde quindi a quel grado di analisi presupposto per una valutazione sufficiente ai fini di questa procedura e per la pubblicazione in una rivista alla quale viene attualmente riconosciuta la classe A. Pertanto, essa deve essere valutata negativamente.

La pubblicazione n. 9 affronta con un taglio eminentemente descrittivo e superficiale una tematica che pure meriterebbe un approfondimento scientifico corrispondente ai profili individuati nel titolo. Non risponde quindi a quel grado di analisi presupposto per una valutazione sufficiente ai fini di questa procedura e per la pubblicazione in una rivista alla quale viene attualmente riconosciuta la classe A. Pertanto, essa deve essere valutata negativamente.

La pubblicazione n. 10 affronta con un taglio piuttosto giornalistico tematiche di estrema complessità del diritto tributario internazionale, che vengono affrontate in modo estremamente superficiale e senza quell'adeguato rigore metodologico presupposto per una valutazione sufficiente ai fini di questa procedura e che dovrebbe corrispondere ad una rivista alla quale viene attualmente riconosciuta la classe A. Pertanto, essa non può che essere valutata negativamente.

La pubblicazione n. 12 delinea un'analisi del tutto superficiale di una recente novella normativa, senza presentare un sufficiente grado di approfondimento scientifico dei profili trattati, che sarebbe presupposto per una valutazione sufficiente ai fini di questa procedura e che dovrebbe corrispondere ad una rivista alla quale viene attualmente riconosciuta la classe A. Pertanto, essa non può che essere valutata negativamente.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Pasquale Pistone sulla Prof.ssa Loredana Carpentieri

Il curriculum della candidata Loredana Carpentieri manifesta una comprovata esperienza didattica e di direzione di riviste nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, ma una attenzione limitata per

le attività di ricerca scientifica, che diventa più visibile nel corso degli ultimi anni e che è confermata dal livello delle pubblicazioni sottoposte a valutazione. Ai fini della valutazione complessiva del curriculum, va tenuto conto dell'esperienza professionale consolidata della candidata in seno all'Assonime, che però non ha un carattere prevalentemente scientifico e quindi incide solo marginalmente sulla valutazione ai fini della presente procedura.

Nel complesso la produzione scientifica della candidata Loredana Carpentieri nel settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura ha dimostrato una notevole involuzione, che lascia emergere il ruolo marginale della ricerca scientifica nel contesto dell'attività svolta dalla candidata durante un periodo di tempo ormai relativamente ampio. Colpisce anche il fatto che la candidata abbia scelto di sottoporre a valutazione lavori di taglio estremamente superficiale e descrittivo, le cui caratteristiche peraltro non sono compatibili con gli standards di approfondimento che dovrebbero essere propri di una rivista alla quale viene attualmente riconosciuta la classe A. Non è quindi possibile riconoscere alle pubblicazioni della candidata un giudizio sufficiente ai fini della presente procedura.

### **Commissario Prof. Fabio Saponaro**

In merito ai titoli e al curriculum, si rileva quanto segue.

L'esame del curriculum – che, nel suo complesso, è positivamente valutabile – e dei titoli presentati dalla candidata, fa evincere come la stessa abbia svolto una continuativa attività didattica, esclusivamente presso l'ateneo di appartenenza (salvo due risalenti esperienze presso la LUISS negli aa.aa. 1998/1999 e 1999/2000), il che dimostra una sicura esperienza nel settore scientifico-disciplinare, benché pressoché esclusivamente in lingua italiana (assai limitato e risalente, infatti, lo svolgimento di un solo seminario in lingua inglese). Non risulta che la candidata abbia prestato servizio presso altri atenei ed enti di ricerca, sia italiani sia stranieri, né, tantomeno, che abbia fruito di assegni, contratti e borse di studio finalizzate ad attività di ricerca; inoltre, quanto al coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, a parte l'attività di condirezione di un dizionario enciclopedico, la candidata non ha svolto altre attività, nemmeno in ambito internazionale: ciò si riverbera negativamente sulla valutazione. Quanto all'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, deve evidenziarsi e, quindi, valutarsi positivamente, come la candidata abbia preso parte a diverse iniziative di rilievo. Appare, invece, di rilevanza marginale, l'attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, svolta in un periodo molto risalente; non pare potersi qualificare come attività di ricerca quella svolta in seno all'Assonime, poiché di carattere eminentemente professionale. Del tutto assente l'attività di ricerca presso atenei o enti stranieri utilmente valutabile ai fini della presente procedura.

In merito alle pubblicazioni, si rileva quanto segue.

La candidata Loredana Carpentieri presenta n. 12 pubblicazioni tutte congruenti con il settore concorsuale di riferimento. Si tratta di n. 2 monografie e n. 9 articoli e n. 1 nota a sentenza pubblicati su riviste di classe A come da attuale classificazione dell'ANVUR e che rispettano l'arco temporale fissato dal bando. Le pubblicazioni si segnalano per l'ottima collocazione editoriale che ne assicura la diffusione all'interno della comunità scientifica.

Seguendo l'elencazione così come offerta dalla candidata:

le due monografie riguardano i seguenti temi e trovano i seguenti luoghi di pubblicazione:

1. *Redditi in natura e valore normale nelle imposte sui redditi*, 1997, Giuffrè Editore, Milano;
2. *L'illusione della progressività. Contributo allo studio del principio di progressività nell'ordinamento tributario italiano*, 2012, Dike giuridica editrice, Roma;

la nota a sentenza e i nove articoli riguardano i seguenti temi e trovano i seguenti luoghi di pubblicazione:

1. *Valore normale e transfer pricing "interno" ovvero alla ricerca dell'arma accertativa perduta*, in *Riv. dir. trib.*, II, 2013, 448-461 (nota a sentenza);
2. *Prelievo eccessivo vs. equità: il difficile punto equilibrio dei sistemi fiscali moderni*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2015, 41-58;

3. *La Corte costituzionale e i tributi al tempo della crisi: L'“autogoverno” degli effetti delle declaratorie di incostituzionalità e la prospettazione di una incostituzionalità solo pro futuro*, in Riv. dir. trib., I, 2017, 223-254;
4. *La crisi del binomio diritto-territorio e la tassazione delle multinazionali*, in Riv. dir. trib., I, 2018, 351-391;
5. *A volte ritornano: le nuove norme per il contrasto all'omesso versamento delle ritenute negli appalti (ovvero l'ennesimo caso in cui sono le imprese a dover monitorare l'evasione altrui)*, in Riv. telematica dir. trib., 27 gennaio 2020;
6. *Sulla restituzione dei redditi di lavoro dipendente già sottoposti a tassazione ovvero: l'ufficio complicazioni cose semplici è rimasto aperto anche nel lockdown*, in Riv. telematica dir. trib., 29 giugno 2020;
7. *La cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole: ovvero quando le norme fiscali rispondono a finalità extrafiscali*, in Riv. telematica dir. trib., 28 aprile 2020;
8. *La proposta fiscale dell'Amministrazione Biden e l'ambizione di cambiare le regole del gioco: sarà davvero il tramonto del profit shifting delle multinazionali?*, in Riv. telematica dir. trib., 14 maggio 2021;
9. *Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario*, in Giur. imp., n. 1/2021;
10. *Prime avvisaglie di una revisione dell'IRPEF: l'assegno unico e universale come silver bullet per il sostegno a (tutte) le famiglie con figli?*, in Riv. telematica dir. trib., 5 gennaio 2021 (la Candidata indica quale data di pubblicazione 5 gennaio 2022 ma essa non corrisponde a quella indicata nel testo dell'articolo).

La monografia “Redditi in natura e valore normale nelle imposte sui redditi, 1997, Giuffrè Editore, Milano” risulta pubblicata in autorevole collana universitaria di diritto tributario e non è stata sottoposta a doppio referaggio cieco. A tal proposito vi è da sottolineare, comunque, che alla data di edizione della monografia – anno 1997 – la prassi valutativa dei lavori scientifici non prevedeva il referaggio cieco. Lo studio affronta un tema specifico della disciplina dell'imposta sui redditi: il primo dato che va evidenziato è che il lavoro monografico è assai risalente nel tempo. Esso, infatti, è stato pubblicato nel 1997, ben circa 25 anni rispetto alla data di scadenza del termine per presentare le domande per la presente procedura. La monografia, quindi, come sarà più avanti rilevato, soffre gravemente in termini di corrente rilevanza circa l'attualità dei risultati della ricerca in comparazione con lo stato odierno a cui è giunta la normativa, la letteratura giuridica e la giurisprudenza in questa materia. Peraltro il tema non investe tematica riguardante i fondamenti del diritto tributario e che, dunque, sarebbe stata meno sensibile al decorrere del tempo, bensì studia argomenti specifici relativi all'imposizione sul reddito. Tali argomenti risultano particolarmente incisi dallo scorrere del tempo in relazione all'attualità dei risultati esegetici raggiunti proprio a causa del mutare della normativa e degli approdi letterari, giurisprudenziali e di prassi amministrativa. In ogni modo, la monografia nella prima parte si occupa di verificare se sussista nel panorama impositivo reddituale la fattispecie del reddito in natura e a tal fine preliminarmente la candidata si interroga sulla nozione di reddito recepita dal legislatore del Testo Unico. Viene, quindi, indagata la nozione del presupposto dell'imposizione reddituale evidenziando che le difficoltà di definire il reddito in natura sarebbero direttamente connesse alle difficoltà di identificare chiaramente una nozione di reddito. Viene, dunque, affermato che tali proventi reddituali sarebbero identificabili nel patrimonio del soggetto negli accrescimenti non monetizzati di beni precedentemente estranei e di servizi ricevuti in natura. Identificati così i redditi in natura l'autrice accede ad analizzare il criterio di determinazione del reddito in natura che è il valore normale del bene o del servizio. Tale valore risulterebbe utile ai fini determinativi in tutte le categorie reddituali. Poi la candidata si sofferma su come praticamente verrebbe determinato il valore normale ai sensi dell'art. 9 TUIR. Tale parte introduttiva del lavoro appare chiaramente argomentata e documentata ma risulta essere assolutamente descrittiva della normativa e delle considerazioni dottrinarie (allora) esposte. Il lavoro prosegue con l'analisi delle operazioni di permuta e di conferimento. Qui l'analisi è marcatamente casistica e di approccio pratico/professionale e inciampa anche in affermazioni oggi non più corrette a causa dell'evolversi della normativa (ad es. pag. 67 dove si fa riferimento al realizzo di sopravvenienza in capo al successore *mortis causa* imprenditore). Nella successiva parte sui *fringe benefit* e le erogazioni liberali in materia di reddito di lavoro dipendente, le considerazioni svolte in tema di distinzione tra valore normale e costo specifico sarebbero state da considerarsi di un certo interesse, se ci si riferisce allo stato dell'analisi esegetica del 1997. Esse oggi, però, appaiono generalmente diffuse addirittura dalla manualistica di stampo professionale. Didascaliche, poi, le argomentazioni in materia di ritenuta d'imposta. Meglio nel complesso argomentata, invece, la parte relativa all'immissione dei beni nell'impresa dove l'autrice offre (in relazione al tempo in cui fu scritta la

monografia) spunti di riflessione dotati di una certa innovatività. Anche qui sussistono, invero, i problemi già esposti in termini di attualità dell'esegesi circa il panorama attuale normativo e letterario di riferimento. Nella successiva parte relativa all'estromissione dei beni dall'impresa la candidata collega il concetto di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa alle estromissioni gratuite dei beni d'impresa per poi puntualizzare (ma la puntualizzazione appare oggi del tutto ovvia in quanto dato pacifico anche in manuali tecnico/professionali) che non tutti i trasferimenti gratuiti conducono a destinazione a finalità estranee, ma essi possono essere anche funzionali all'attività imprenditoriale. Nel capitolo successivo la candidata affronta il concetto di destinazione affermando (pag. 167) che il tema sia stato (allora) non molto indagato dalla dottrina ma probabilmente all'autrice erano, invece, mancati taluni riferimenti dottrinari atteso che cita solo parte degli Autori che si sono occupati del tema. Dunque il tema della destinazione a finalità estranee, anche in riferimento ai complessi aziendali, dalla candidata viene affrontato, seppur logicamente argomentato, in una prospettiva parziale perché non tiene conto di tutto quanto era stato studiato in materia (o almeno la candidata non ne riferisce). La candidata si sarebbe dovuta, invece, confrontare appieno con il dibattito in relazione a quanto sostenuto nella monografia. La parte, poi, relativa al rapporto tra valore normale e accertamento risulta di essere di solo interesse pratico/professionale già per il periodo in cui è stata scritta, mentre nell'ottica attuale è da ritenersi anche del tutto superata dall'evolversi della normativa e della giurisprudenza sia domestica, sia unionale, sulla materia. Analoghe considerazioni valutative sono da svolgere per l'ultimo capitolo del lavoro monografico. In conclusione la monografia soffre della vetustà dell'analisi compiuta circa 25 anni fa su un tema specifico riguardante le imposte sul reddito. Peraltro il lavoro monografico si concentra maggiormente sulle problematiche proprie del reddito d'impresa, categoria reddituale particolarmente soggetta a continui interventi normativi e, dunque, a continue nuove esegesi da parte della dottrina e della giurisprudenza. Quindi la monografia non può considerarsi aggiornata rispetto allo stato della ricerca in corso in questa materia e va valutata negativamente sotto questo profilo. Se analizzato con la visuale di 25 anni fa, il lavoro nel suo complesso può venire discretamente apprezzato.

La monografia “L'illusione della progressività. Contributo allo studio del principio di progressività nell'ordinamento tributario italiano, 2012. Dike giuridica editrice, Roma” affronta un tema di interesse generale e rilevante ed è pubblicata in collana universitaria ma non risulta essere stata sottoposta a referaggio cieco. Viene indagato il principio di fonte costituzionale della progressività dell'imposizione. L'analisi principia, nel primo capitolo, da una ricostruzione storica citando: passi dell'Antico testamento, l'impero persiano di Dario, l'antica Grecia, il sistema impositivo degli antichi romani, l'epoca medioevale per giungere sino al 1800. Tale parte appare del tutto ultronea circa la rilevanza attuale del principio di progressività nel nostro ordinamento ed è, peraltro, condotta in maniera superficiale senza adeguato metodo di indagine in quanto, anche in una prospettiva esclusivamente storiografica, quanto espresso non risulta oggetto di piena documentazione e corretto approfondimento. Poi la candidata si dedica all'analisi del portato dello Statuto Albertino e soprattutto dell'art. 53 Cost. Qui, invece, l'esegesi è accurata e completa sebbene limitata alla descrizione di quanto la dottrina e la giurisprudenza hanno affermato circa il tema oggetto di indagine. In maniera non commendevole abbondano, però, le trascrizioni nel testo di interi passi della dottrina e della giurisprudenza citate. Esse, invece, sarebbero dovute essere oggetto di rielaborazione da parte della candidata. La candidata procede, poi, a descrivere, in relazione all'imposizione reddituale, il processo di regressione dell'applicazione del principio di progressività. Rimane anche qui l'approccio espositivo sostanzialmente descrittivo privo di apporti innovativi al dibattito. Uniche riflessioni che appaiono apprezzabili riguardano l'evidenziazione della non condivisibile (secondo la candidata) scelta del legislatore di differenziare – sotto il profilo della progressività – la tassazione dell'impresa collettiva ed individuale. Il capitolo dedicato al tema della rivisitazione del principio di progressività, grazie al collegamento con il principio costituzionale di sussidiarietà, pare essere la parte meglio riuscita del lavoro monografico. Qui infatti l'autrice riesce, seppure in maniera solo episodica, ad uscire dai binari di quanto già ampiamente oggetto di rassegna da parte della dottrina, suggerendo riflessioni denotate da spunti di originalità. Viene, al riguardo, sostenuta l'efficacia *de iure condendo* del sistema di *welfare aziendale* collegato ad appositi incentivi fiscali e previdenziali in regime di progressività. Tale regime finalizzato ad offrire servizi di utilità sociale da parte delle aziende *potrebbe* (secondo l'autrice, mentre nell'ottica sostenuta della progressività logicamente invece *dovrebbe*) essere condizionato alla verifica della reale capacità economica del lavoratore. Vi è da sottolineare sotto il punto di vista del rigore metodologico, comunque, che le considerazioni svolte dalla autrice sembrano più collegate ad enfatizzare la funzione redistributrice del tributo, più che a voler così rivitalizzare specificamente il principio di progressività propriamente inteso. La monografia passa poi a studiare il sistema impositivo regionale e locale evidenziando, invero, tematiche assai note. Viene, difatti,

ricordato che nel nostro Paese sussisterebbe un federalismo fiscale mitigato e policentrico non pienamente in linea con quanto disposto nel Titolo V Cost. per infine giungere a suggerire, anche in questo ambito, di perseguire finalità redistributive. A tal fine si applicherebbero meccanismi di valutazione della condizione economica dei singoli, nel momento in cui devono definirsi le agevolazioni relative alla partecipazione del cittadino al costo dei servizi offerti dall'ente locale. Nell'ultimo capitolo vengono riepilogate analisi già precedentemente esposte e poi vengono illustrate considerazioni che appaiono più di matrice economica e collegate alla scienza delle finanze che ad uno studio giuridico: la perdita di incisività dell'imposizione personale e la introduzione della *flat tax*. I suggerimenti conclusivi della Candidata, circa la necessità che la tassazione dovrebbe trasferirsi dal reddito alla spesa, non appaiono originali in quanto già da altri proposti e, comunque, vengono enunziati senza un adeguato approfondimento esegetico. La monografia in conclusione appare lavoro per lo più descrittivo ed anche affrontato in alcune parti, come sopra evidenziato, senza un adeguato rigore metodologico.

La nota a sentenza “Valore normale e transfer pricing “interno” ovvero alla ricerca dell’arma accertativa perduta, in Riv. dir. trib., II, 2013, 448-461” commenta in senso critico la posizione assunta dalla Corte di Cassazione. La nota si apre con l'illustrazione descrittiva della portata dell'art. 110 TUIR in materia di transfer pricing internazionale evidenziando anche che la Cassazione ne abbia correttamente escluso l'applicazione nella fattispecie. La candidata, poi, si sofferma sulla nozione di c.d. *transfer pricing* interno per poi criticare la posizione assunta dalla Corte di Cassazione circa la legittimità dell'accertamento fiscale nella fattispecie. Non sarebbe, difatti, secondo la candidata, condivisibile giungere a tali conclusioni in base ai canoni interpretativi fissati in campo di abuso del diritto in sede eurounitaria e in sede domestica da diverse disposizioni antielusive, tanto da ritenere presente un principio immanente antiabuso nel nostro ordinamento come ritenuto dalla Cassazione. La candidata altresì contrasta la posizione della Corte di Cassazione circa l'avallo delle contestazioni se fondate sull'antieconomicità del comportamento del contribuente. Viene in merito osservato che il parametro del valore normale sarebbe stato introdotto dal legislatore nel nostro ordinamento per altre finalità. La nota appare, dunque, ben impostata sebbene i riferimenti bibliografici siano veramente essenziali. Nel complesso al lavoro, considerati i limiti di una nota a sentenza, può essere riconosciuta una buona valutazione.

L'articolo “Prelievo eccessivo vs. equità: il difficile punto equilibrio dei sistemi fiscali moderni, in Riv. trim. dir. trib., 2015, 41-58” prende spunto dalla disciplina dell'imposta confiscatoria nel sistema fiscale francese per riprendere le tematiche sulla progressività dell'imposizione analizzate nella più recente monografia. Infatti, la candidata espone quanto accaduto in Francia circa la pronuncia di incostituzionalità della *Loi de finance pour 2013* legata al carattere confiscatorio dell'imposta e alla violazione del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte ai carichi pubblici. Dall'esperienza francese la candidata intende trarre spunto circa le problematiche inerenti la progressività dell'imposizione nel sistema domestico anche in chiave costituzionale. Viene, infatti, paragonato il ruolo della Corte Costituzionale francese con quella italiana. Nella prima il controllo è anche preventivo alla promulgazione delle leggi e, dunque, in quel sistema la Corte potrebbe avere un ruolo decisivo in termini di impedire il prelievo eccessivo. Viene, poi, spostata l'analisi sulla Corte Costituzionale tedesca ma facendo riferimento alla letteratura italiana e non germanica. Infine l'esperienza italiana ove la Corte Costituzionale avrebbe posto i limiti in termini di non legittimo incremento del livello di tassazione facendo riferimento al criterio della ragionevolezza. La candidata sposa, poi, la posizione di parte della dottrina secondo cui la scelta per la progressività sarebbe una scelta che sottende la volontà di fare dell'imposta non solo un mezzo per assicurare i pubblici servizi, ma pure per modificare la ripartizione delle ricchezze in ottica redistributiva, per bilanciare i diritti proprietari e i diritti sociali. La candidata riprende, inoltre, i concetti già espressi in sede di monografia affermando che l'applicazione del criterio della progressività andrebbe oggi spostato dall'imposta personale a quelle sulle spese/consumi. Da ultimo la candidata si sofferma sulle imposte patrimoniali ove vengono svolte riflessioni di un certo interesse. In conclusione l'articolo nel suo complesso merita una discreta valutazione grazie in particolare all'analisi svolta del panorama francese e alle ultime considerazioni in tema di imposte patrimoniali.

L'articolo “La Corte costituzionale e i tributi al tempo della crisi: L’“autogoverno” degli effetti delle declaratorie di incostituzionalità e la prospettazione di una incostituzionalità solo pro futuro, in Riv. dir. trib., I, 2017, 223-254” affronta tema di interesse generale e rilevante partendo dall'analisi della nota sentenza della Consulta in tema di Robin Hood Tax (n. 10 del 2015). A tale proposito, viene rilevato che la Consulta nelle proprie decisioni tenderebbe sempre più ad un bilanciamento di valori costituzionali. Questo fino a

prevedere, come nella sentenza n. 10 del 2015, gli effetti temporali della propria pronuncia di accoglimento, limitandone l'efficacia retroattiva e prospettando dunque, per la norma caduta sotto le sue censure, un'incostituzionalità solo *pro futuro*. La ragione della scelta della Consulta sarebbe giustificata in base al necessario equilibrio di bilancio che altrimenti verrebbe compromesso dalle prevedibili istanze di rimborso presentate dai contribuenti favoriti dalla decisione di incostituzionalità. Superata questa parte introduttiva la candidata passa in rassegna, con completezza, la giurisprudenza costituzionale che tradizionalmente impediva il blocco all'effetto retroattivo delle proprie pronunce di incostituzionalità, per giungere all'attuale superamento di tale divieto. La candidata evidenzia correttamente che ancora non sarebbero stati definiti pacificamente i diritti che possono legittimamente costituire oggetto di bilanciamento da parte della Corte Costituzionale. Viene qui sottolineato che, comunque, oggetto di tale bilanciamento dovrebbero essere solo i principi e non le regole processuali. La retroattività parrebbe da ascrivere alle regole processuali e conseguentemente non rientrerebbe nel perimetro del legittimo bilanciamento. Viene, poi, pure posto in dubbio che l'equilibrio di bilancio possa effettivamente considerarsi un principio. L'autrice, quindi, critica la pronuncia sulla Robin tax perché la Corte Costituzionale avrebbe troppo frettolosamente qualificato la retroattività come un principio. Non sarebbe, quindi, condivisibile la posizione della Consulta che afferma il contemperamento dell'efficacia temporale delle proprie pronunce con altri principi sostanziali e, dunque, il legittimo sacrificio per la sola efficacia *pro futuro*. Viene, poi, ben articolata l'analisi sull'evoluzione dell'art. 81 Cost. L'articolo si conclude con la disamina dei risvolti pratici susseguenti alla pronuncia n. 10 del 2015. L'articolo, che appare invero più una nota a sentenza in quanto di fatto focalizzato sulla pronuncia n. 10 del 2015 della Corte Costituzionale, appare ben impostato e redatto con adeguato rigore metodologico. La valutazione complessiva è molto buona.

L'ampio articolo "La crisi del binomio diritto-territorio e la tassazione delle multinazionali, in Riv. dir. trib., I, 2018, 351-391" affronta tema generale e si articola nell'esame dei profili impositivi che gli Stati dovrebbero adottare a seguito dello sviluppo della c.d. globalizzazione, così da intercettare correttamente i profitti realizzati dalle imprese multinazionali. Lo studio si apre con una digressione di carattere storico sul concetto di spazio e diritto che, invero, appare ridondante in quanto vengono riportati concetti assai generali e assai noti. Poi l'autrice evidenzia la perdita di rilevanza del territorio statale che risulterebbe compromessa sotto più profili: dai mercati, dagli Enti sovranazionali (UE, OCSE) e anche dagli Enti territoriali. La globalizzazione, invero, metterebbe in crisi gli Stati sovrani ma non il diritto in quanto le fonti di esso risulterebbero così moltiplicate. Tale processo porterebbe, secondo l'autrice, a considerare lo spazio non più un limite ma un'opportunità di localizzazione efficiente della ricchezza per coloro i quali operano a livello multinazionale. Da qui l'incremento della competizione fiscale tra Stati. A livello nazionale, infatti, si tenderebbe ad ampliare le basi imponibili a danno dei contribuenti che restino ancorati a un territorio delimitato (piccole imprese) e dall'altro lato a ridurre il prelievo sulle componenti mobili della produzione (capitale e interessi). Secondo la candidata, poi, a livello internazionale, si perseguirebbero con insistenza le strade di accordi pattizi anche multilaterali. Ciò sarebbe dovuto, evidenzia la candidata, alla circostanza che i soggetti economici di grandi dimensioni si muovono in uno spazio commerciale senza frontiere, che non coincide più con il territorio degli Stati nazionali. Sarebbe un territorio privo di fisicità, sul quale i singoli Stati hanno difficoltà ad esercitare la propria sovranità impositiva. Le disposizioni fiscali dovrebbero, quindi, essere concepite come internazionali, essendo emanazione di organismi sovranazionali (OCSE, UE) o di diritto uniforme. Questa parte del lavoro si distingue per rigore metodologico e riflessioni con spunti di originalità. Di impronta pratico/professionale, invece, le considerazioni sul contrasto ai gruppi statunitensi e sulla digital economy. Nella parte dedicata alla esteroinvestizione e alla stabile organizzazione occulta sono ripercorse tematiche note e con approccio, anche qui, pratico/professionale, indulgendo sull'analisi di casi concreti rispetto a riflessioni di carattere generale e sistematico. L'articolo si "riprende" con le considerazioni sulla sostenuta attuale inefficienza dei criteri di tassazione basati sulla presenza fisica e sanciti da trattati contro la doppia imposizione, concepiti quando l'economia digitale non esisteva. Tali trattati, infatti, sarebbero stati pensati per evitare la doppia imposizione ma non certo consideravano le problematiche attuali ove le multinazionali non sarebbero soggette ad imposizione né nello Stato di residenza, né in quello della fonte. La soluzione a cui approda la candidata è quella di prevedere un sistema di tassazione unitaria delle imprese multinazionali sulla base del presupposto che tali imprese rappresenterebbero ormai centri unitari di affari. Sarebbe, quindi, auspicabile, come invero già suggerito da più parti, l'introduzione del c.d. consolidato mondiale senza, sottolinea la candidata, però dimenticare che il problema da risolvere di maggiore rilevanza, adottando tale soluzione, è di come ripartire il reddito tra le diverse giurisdizioni nelle quali viene in concreto generato.

L'articolo, in conclusione, seppur appaia completo e redatto con rigore metodologico (ad eccezione delle parti descrittive e quelle a rilevanza pratica/professionale), per via delle riscontrate criticità, merita complessivamente una valutazione sufficiente.

L'articolo "A volte ritornano: le nuove norme per il contrasto all'omesso versamento delle ritenute negli appalti (ovvero l'ennesimo caso in cui sono le imprese a dover monitorare l'evasione altrui), in Riv. telematica dir. trib., 27 gennaio 2020" affronta questione assai specifica nell'ambito della tematica della normativa tesa al contrasto all'evasione. L'articolo si occupa, infatti, della disposizione reintrodotta nel 2019 sull'obbligo, per i committenti, di verificare il corretto versamento delle ritenute IRPEF relative ai lavoratori direttamente impiegati dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici, nell'esecuzione delle opere e dei servizi oggetto del contratto. L'articolo descrive la normativa ed indica le difficoltà applicative di esse da parte delle imprese chiamate ad osservarla. È assente qualsivoglia riflessione di carattere generale e sistematico. La bibliografia è minima. L'articolo si muove quindi in ambito esclusivamente pratico professionale e non può essere, quindi, meritevole di apprezzamento ai fini della presente procedura comparativa.

L'articolo "Sulla restituzione dei redditi di lavoro dipendente già sottoposti a tassazione ovvero: l'ufficio complicazioni cose semplici è rimasto aperto anche nel lockdown, in Riv. telematica dir. trib., 29 giugno 2020" tratta tema assai specifico riguardante la novella normativa del 2020 circa la modifica della disciplina della restituzione di somme indebitamente erogate dal datore di lavoro, prevedendo che tale restituzione debba avvenire al netto della ritenuta operata all'atto dell'erogazione. L'articolo è meramente espositivo della disciplina previgente e di quella introdotta nel 2020 (nel testo sono peraltro riportati ampi passi normativi e testi di circolari amministrative). La bibliografia è definita nello stesso articolo quale "essenziale" (e tale è). Non viene superato, in buona sostanza, l'ambito meramente diffusivo/informativo della novella intervenuta rendendo così non meritevole di apprezzamento ai fini della presente procedura comparativa il lavoro presentato.

L'articolo "La cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole: ovvero quando le norme fiscali rispondono a finalità extrafiscali, in Riv. telematica dir. trib., 28 aprile 2020" commenta la disposizione di cui all'art. 27 del decreto-legge n. 23 del 2020 emessa a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19. Nell'articolo viene enunciato che secondo tale norma i farmaci gratuitamente ceduti nell'ambito dei programmi ad uso terapeutico compassionevole non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e ai fini dell'Iva le stesse cessioni gratuite sono state equiparate alla distruzione dei beni. Viene anche svolta una descrittiva digressione in termini di destinazione a finalità estranee e autoconsumo. Tale contributo si caratterizza per essere informativo e privo di considerazioni a rilevanza scientifica ad eccezione di qualche timido accenno riflessivo (ma non certo innovativo) svolto dalla candidata nel par. 3 sull'utilizzo extra-fiscale del tributo. In conclusione l'articolo non merita più che un sufficiente apprezzamento.

L'articolo "La proposta fiscale dell'Amministrazione Biden e l'ambizione di cambiare le regole del gioco: sarà davvero il tramonto del profit shifting delle multinazionali?, in Riv. telematica dir. trib., 14 maggio 2021", partendo dalla descrizione della proposta dell'Amministrazione Biden in tema di riforma dell'imposizione societaria, riprende sostanzialmente i concetti già espressi nel proprio contributo sopra valutato in tema di tassazione delle imprese multinazionali. La bibliografia è indicata (ed è) quale "essenziale". L'articolo, atteso il carattere descrittivo e sostanzialmente ripetitivo, non merita apprezzamento ai fini della presente procedura.

L'articolo "Indagine conoscitiva sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, in Giur. imp., n. 1/2021" costituisce la trascrizione della audizione della candidata presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati e la 6<sup>a</sup> Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica in merito alle prospettive di riforma dell'Irpef e più in generale del sistema fiscale. Il lavoro non è stato sottoposto a referaggio. La candidata parte dall'esposizione di concetti già battuti sia nella monografia del 2012, sia nell'articolo del 2015 sul "prelievo eccessivo" sottolineando che l'Irpef, che sarebbe l'unica imposta esplicitamente progressiva del sistema fiscale italiano, conoscerebbe una crisi irreversibile. Crisi che sarebbe, al tempo stesso, sia la crisi dell'imposta personale sul reddito complessivo sia della progressività. Vengono in maniera del tutto divulgativa indicate le ragioni della crisi. Viene, poi, anche qui suggerito ripetitivamente di spostare la tassazione dall'imposizione personale a quella sui consumi. Anche quanto argomentato in termini costituzionali in riferimento alla progressività quale strumento di

giustizia distributiva e di uguaglianza, non è nuovo ma è ripetitivo di quanto già espresso nei sopra citati scritti. Questo sino a pag. n. 20 compresa. Successivamente la candidata si sofferma su 5 “considerazioni” dal taglio assolutamente descrittivo ed espresse con linguaggio assai discorsivo. Nel paragrafo dedicato specificamente alla riforma dell’Irpef sebbene la candidata ripercorra concetti già espressi nella monografia del 2012 e nell’articolo del 2015 ma offre anche alcuni spunti di innovatività sulla possibile riforma da intraprendere. L’esposizione rimane, però, connotata da un approccio discorsivo non adatto ad un lavoro a rilevanza scientifica. L’ultimo paragrafo dedicato alla riforma della restante parte del sistema dei tributi e della giustizia tributaria contiene considerazioni non adeguatamente motivate, quasi assertive. In tutto il lavoro la bibliografia è minima e manca il richiamo dei molti che si sono pronunciati sulle questioni esposte. In conclusione il lavoro appare di valenza per lo più divulgativa e non redatto con adeguato rigore metodologico. Esso, dunque, non supera il sufficiente apprezzamento.

L’articolo “Prime avvisaglie di una revisione dell’IRPEF: l’assegno unico e universale come *silver bullet* per il sostegno a (tutte) le famiglie con figli?, in Riv. telematica dir. trib., 5 gennaio 2022” espone la specifica normativa fiscale di recente introduzione finalizzata al sostegno della natalità. Il richiamo compiuto della giurisprudenza costituzionale non supera il taglio descrittivo. La bibliografia è indicata (ed è) quale “essenziale”. Nel complesso, dunque, l’articolo appare destinato ad una utenza di carattere pratico/professionale.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Fabio Saponaro sulla Prof.ssa Loredana Carpentieri

Il curriculum nel suo complesso è positivamente valutabile, ed i titoli desumibili da esso denotano continuità dell’impegno scientifico, poi anche trasfuso nelle pubblicazioni ivi indicate. Soddisfacente il profilo della continuità dell’impegno didattico nei corsi universitari, sebbene concentrati nel solo Ateneo di appartenenza, ad eccezione di due risalenti insegnamenti tenuti presso l’Università LUISS per gli aa.aa. 1998/1999 e 1999/2000. Assai limitato e risalente lo svolgimento di insegnamento in lingua inglese (un seminario svolto nell’a.a. 2003/2004 presso il proprio Ateneo). Assenza di servizi prestati negli atenei nazionali e stranieri, nonché mancata fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzate ad attività di ricerca. Limitato il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, peraltro al solo ambito nazionale. Parimenti marginale e risalente è l’attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati italiani; assente quella presso atenei o enti stranieri. Di carattere eminentemente professionale quella svolta presso l’Assonime. Positivamente valutabile il profilo dell’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca. Con riguardo alle pubblicazioni presentate deve essere evidenziato che sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e tutte qualificate dalla ottima collocazione editoriale. Tutti i detti lavori scientifici, attesa la collocazione editoriale, hanno avuto diffusione all’interno della comunità scientifica. Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione mostrano sotto il profilo temporale un notevole divario tra la più risalente, edita nel 1997, e quella immediatamente successiva, edita nel 2012. Vi sono, dunque, ben 15 anni tra le due opere. Successivamente, invece, le opere appaiono dal punto di vista temporale improntate a continuità. I lavori presentati risultano nel loro complesso solo sufficientemente apprezzabili. A tale riguardo si evidenzia che la prima monografia non appare soddisfacente innanzitutto in termini di attualità della ricerca; diversi lavori appaiono di carattere descrittivo e di taglio pratico/professionale. Il giudizio complessivo sulla candidata in considerazione di tutti i criteri indicati dal bando e dalla Commissione nella propria riunione del 25 maggio 2022 è, comunque, più che sufficientemente positivo.

\* \* \*

#### Giudizio collegiale

La Commissione, dopo un’approfondita discussione sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione, all’unanimità ritiene che la candidata Loredana Carpentieri, pur dimostrando attitudine all’insegnamento e alla ricerca - anche alla luce della constatata involuzione della produzione scientifica - non possa avere un giudizio favorevole ai fini della presente procedura. Inoltre, va tenuto conto che la candidata non ha dimostrato di avere esperienza didattica di insegnamento di corsi in lingua inglese nella materia oggetto della presente procedura.

**CANDIDATO: Guglielmo FRANSONI**

**Note generali**

La valutazione dei singoli titoli, articolata in funzione delle categorie indicate nei “*criteri di massima*” riportati nel bando, “*criteri di massima*” fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022), e delle precipue caratteristiche che connoteranno l’impegno didattico per come richiesto dal bando, quest’ultimo anche in lingua inglese (insegnamento “*International Tax Law*”, nell’ambito del percorso denominato “*Global Legal Studies*”), è stata effettuata tenendo conto dell’elenco titoli, così come delle informazioni rinvenibili nel curriculum, successivamente, a seguito di soccorso istruttorio, confermate da apposite dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà.

La valutazione effettuata dai singoli Commissari tiene conto dei titoli, di seguito prospettati in forma sintetica, già presenti o ricavabili dalla documentazione inizialmente presentata, tenuto conto che la Commissione dovrà, in ogni caso, esprimersi in merito ai titoli per come raggruppati nelle sei categorie espressamente indicate nel bando.

In merito alle pubblicazioni, al fine della successiva valutazione comparativa, la Commissione procede alla valutazione tenendo conto dell’originalità e dell’innovatività della produzione scientifica, e del suo rigore metodologico, dell’apporto dato dal candidato, analiticamente determinato nei lavori svolti in collaborazione, della congruenza della sua produzione con il settore scientifico disciplinare, del valore scientifico della sede editoriale e della diffusione all’interno della comunità scientifica di riferimento, della continuità temporale dell’impegno e del grado di aggiornamento delle stesse, come indicato nei “*criteri di massima*” riportati nel bando, “*criteri di massima*” fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022). Ai fini della valutazione comparativa di cui alla presente procedura, il candidato ha presentato n. 2 monografie e n. 10 contributi in riviste di settore (di cui 1 nota a sentenza), classificate di fascia ‘A’.

**Notizie biografiche e altri titoli desumibili dal curriculum**

A seguito dell’analitica considerazione dell’intero curriculum del candidato, che si tiene presente in tutte le sue articolazioni ai fini della valutazione, si riporta sinteticamente quanto segue.

Il candidato Guglielmo Frasoni è Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS 12 – diritto tributario – presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia. È dottore di ricerca in diritto processuale tributario. È avvocato cassazionista, dottore commercialista e revisore dei conti. Il candidato ha fatto parte di commissioni di concorso nella materia oggetto della presente procedura comparativa. Il candidato dimostra una intensa attività come relatore a convegni nazionali, anche di natura prevalentemente scientifica, nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, nonostante il fatto che in molti casi le indicazioni fornite nel curriculum non siano sufficientemente dettagliate al fine di consentire una precisa identificazione dell’attività in questione (come nel caso dell’unica relazione a un convegno non italiano, indicata al punto 9 dell’elenco). È membro del comitato di direzione di 3 riviste di classe A e, fino al 2016, di una collana di monografie scientifiche inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura. È condirettore di una ulteriore collana di monografie giuridiche nell’Università di Foggia. È membro del comitato di coordinamento del Dottorato di Ricerca in Dottrine Generali del Diritto istituito nell’ambito Dottorato Congiunto fra l’Università degli Studi di Foggia e l’Università degli Studi di Siena: dall’A.A. 2012/2013 ad oggi, ed è stato membro del comitato di coordinamento del Dottorato di Ricerca in Dottrine Generali del Diritto istituito nell’ambito della Scuola di Dottorato dell’Università Ca’ Foscari di Venezia dall’A.A. 2005/2006 all’A.A. 2012/2013.

**Attività didattica**

Ha svolto attività di insegnamento, avendo, in particolare:

- fin dall’a.a. 2001/2022, dapprima presso la Facoltà di Giurisprudenza e poi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, in proprio o per supplenza, tenuto gli insegnamenti

di Diritto tributario, Diritto tributario dell'attuazione dei tributi, Diritto tributario dell'Unione Europea, Diritto tributario internazionale, Diritto processuale tributario;

- tenuto l'insegnamento di Diritto processuale tributario, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Firenze negli aa.aa. 2006/2007 e 2007/2008;
- tenuto l'insegnamento di Diritto tributario Corso intensivo I e di Diritto tributario Corso intensivo II, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia negli aa.aa. 2002/2003 e 2003/2004;
- tenuto l'insegnamento di Diritto tributario comunitario negli aa.aa. 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia.

### **Titoli presentati dal candidato suscettibili di singola valutazione**

A) *Attività didattica a livello universitario* – come sopra riportato, la ventennale attività didattica svolta prevalentemente presso l'Università di Foggia, nonché a livello postlaurea anche presso altri atenei italiani, dimostra una consolidata esperienza nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura con riferimento a vari insegnamenti inerenti al suddetto settore. Non è invece rinvenibile alcuna esperienza didattica in lingua inglese, in relazione alla quale il candidato indica però il possesso di un certificato conseguito nel 1983.

B) *Servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri* – il candidato ha prestato vari servizi, principalmente presso l'Università di Foggia, dove ha ricoperto varie cariche in organi, commissioni e comitati di ateneo. È stato inoltre più volte membro di commissioni di abilitazione nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura, sia a livello nazionale, sia a livello locale. Non risultano servizi prestati presso atenei ed enti di ricerca stranieri.

C) *Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri* – il candidato ha partecipato a PRIN negli anni 2005 e 2011, al gruppo di ricerca CNEL nel 2008 e al gruppo Astrid. Non risultano però elementi in grado di dimostrare una continuità temporale nelle fasi antecedenti e successive in relazione a questo titolo, né quanto allo svolgimento di attività ricerca presso soggetti stranieri.

D) *Fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca* – il candidato non ha fornito alcuna indicazione precisa riguardo a questa tipologia di titoli.

E) *Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca* – il candidato non ha fornito indicazioni relative a titoli valutabili in relazione a questa categoria. In questa categoria non può farsi rientrare l'attività di direzione di riviste scientifiche nel settore scientifico-disciplinare, in quanto tale attività non presuppone lo svolgimento delle funzioni tipiche delle attività oggetto del presente titolo.

F) *Coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale* – il candidato non ha fornito alcuna indicazione precisa riguardo a questa tipologia di titoli.

### **Lavori scientifici presentati**

1. *Il momento impositivo nell'imposta sul valore aggiunto*, Cedam, Padova, 2019;
2. *Il diritto potestativo di interpello*, Pacini, Pisa, 2020;
3. *La territorialità dei tributi Regionali e degli enti locali*, in *Riv. dir. trib.*, 2011, I;
4. *Il presupposto dell'imposta di registro fra tradizione ed evoluzione*, in *Rass. trib.*, 2013;
5. *Stato di diritto, diritti sociali, libertà economica e principio di capacità contributiva (anche alla luce del vincolo del pareggio di bilancio)*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, I;
6. *La cessione del contratto nell'imposta di registro*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I;
7. *Appunti sull'esercizio di poteri di indagine tributaria all'estero*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I;
8. *La stabile organizzazione: nihil sub sole novi?*, in *Riv. dir. trib.*, 2015, I;
9. *Abuso del diritto: generalità della clausola e determinatezza del procedimento*, in *Rass. trib.*, 2017;
10. *Poteri d'indagine, segretezza della corrispondenza e segreto professionale: rapporti e interferenze*, in *Rass. trib.*, 2019;

11. *Clausole di garanzia nella cessione di partecipazioni, indennizzi e principio di derivazione rafforzata*, in *Rass. trib.*, 2020;
12. *Il trattamento dei debiti tributari nel concordato preventivo: dal procedimento al processo*; in *Rass. trib.*, 2021.

### Giudizi individuali

#### **Commissario Prof. Giuseppe Tinelli**

I titoli presentati dal candidato Guglielmo Fransoni dimostrano una presenza continuativa nella didattica dell'Università degli Studi di Foggia, anche se non risultano corsi tenuti in lingua inglese. L'attività di ricerca si dimostra di particolare livello, anche se svolta prevalentemente in forma individuale, come pure la sua presenza nella direzione di riviste e di collane editoriali del settore disciplinare di cui alla presente valutazione comparativa.

In merito alle pubblicazioni, si osserva che il candidato Guglielmo Fransoni presenta n. 12 pubblicazioni, tra cui n. 2 monografie.

La prima monografia (*Il momento impositivo nell'imposta sul valore aggiunto*, Cedam, Padova, 2019) è stata pubblicata su una collana editoriale che prevede il doppio referaggio anonimo ed ha per oggetto i rapporti tra tempo e fattispecie nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare, l'opera approfondisce lo studio del "momento impositivo", disciplinato dall'art. 6 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nel più ampio contesto della ricostruzione del meccanismo applicativo di tale tributo, tenendo conto della base unionale che ne condiziona la ricostruzione teorica e l'applicazione, per giungere all'esame delle varie problematiche che riguardano l'individuazione del periodo temporale in cui le cessioni di beni e le prestazioni di servizi acquistano rilevanza giuridica. Non mancano riserve circa il contributo da attribuire alla disciplina comunitaria, che non sempre sembra rispettare alcune imprescindibili esigenze di tecnica normativa, specie nella differenziazione tra fatto generatore ed esigibilità del tributo, la cui autonomia concettualmente rappresenta la tesi di fondo dell'autore. Nell'esame di alcuni aspetti del tema, come, ad esempio, nell'analisi degli effetti dell'anticipazione della fattura ai fini dell'individuazione del momento impositivo, l'autore non esamina alcuni contributi dottrinali, che, per quanto datati, avrebbero arricchito dal punto di vista della completezza la trattazione. Per il resto, il lavoro, ampiamente corredato di note e di richiami dottrinali, appare ben strutturato e attesta una serietà di metodo ed una sicura conoscenza delle basi giuridiche del sistema dell'IVA.

La seconda monografia (*Il diritto potestativo d'interpello. Fattispecie, procedimento, effetti e tutela*, Pacini, Pisa, 2020), si dirige, invece, verso lo studio dell'interpello tributario e delle sue forme di manifestazione nel vigente sistema giuridico, in una ricostruzione in chiave di diritto potestativo del contribuente. A sostegno di tale tesi il Fransoni adduce richiami dottrinali che, nella dottrina processualcivilistica, hanno ricondotto il diritto potestativo a manifestazioni unilaterali di volontà idonee a provocare modifiche nella sfera altrui, generando un dovere di provvedere, consentendogli di inserire nel meccanismo procedimentale di attuazione del tributo un dovere della p.a. di provvedere a seguito dell'istanza del privato. Tale ricostruzione è poi verificata in relazione alle diverse forme di interpello, nelle quali l'affermata posizione soggettiva viene posta alla base delle scelte in tema di tutela del contribuente. Ma il punto centrale della tesi del candidato sembra vacillare nella ricostruzione della natura degli effetti della risposta all'interpello, in quanto l'affermazione di un'efficacia preclusiva, se non addirittura normativa, dell'azione amministrativa sembra scontrarsi frontalmente con la base legale dell'imposizione e con la funzione meramente esecutiva dell'intervento della p.a., anche nella fase del perseguimento di un superiore interesse alla certezza del diritto. Ciò rappresenta il limite di tale lavoro, che, pur muovendosi con proprietà di mezzi teorici nell'analisi del dato normativo, propone una lettura non condivisibile del sistema attuativo del tributo e certamente non in linea con il dato normativo. La monografia si presenta, in definitiva, come una originale ricostruzione dell'istituto, nella cui genesi sembrano sfuggiti di mano gli strumenti dell'ermeneutica giuridica in una ricerca della soluzione personale, che appare però il frutto di un sovradimensionamento della componente amministrativa nella dinamica applicativa del tributo.

Tra le pubblicazioni minori, presentate allo scrutinio della Commissione, si nota quella sul presupposto dell'imposta di registro (*Il presupposto dell'imposta di registro fra tradizione ed evoluzione*, in *Rass. trib.*, 2013, 955-973), che denota una particolare attenzione alla ricostruzione delle basi storiche del tributo, in cui tuttavia non viene trattata la rilevante tematica, dibattuta alla fine dell'ottocento, della nullità civilistica

dell'atto non registrato e degli altri strumenti di tutela dell'adempimento fiscale operanti nel diritto privato. Di buona qualità appare anche quella in tema di abuso del diritto (*Abuso del diritto: generalità della clausola e determinatezza del procedimento*, in *Rass. trib.*, 2017, 299-322), in cui il Fransoni manifesta il suo interesse scientifico verso l'interpello tributario, che sarà poi sviluppato nella monografia sopra analizzata, esaminando quello antiabuso di cui all'art. 10 bis della legge n. 212/2000, sopravvalutando, già in questa sede, la dimensione procedimentale dell'azione amministrativa e ponendo le premesse della più ampia indagine, nella quale sfugge di mano la cura per la base legale del prelievo tributario. Didascalico, invece, si presenta l'articolo dedicato alla territorialità (*La territorialità dei tributi Regionali e degli enti locali*, in *Riv. dir. trib.*, 2011, I, 897-939), che non tradisce la sua natura di relazione ad un convegno, contribuendo in modo limitato all'approfondimento scientifico dei temi trattati. Le altre pubblicazioni minori (*Stato di diritto, diritti sociali, libertà economica e principio di capacità contributiva (anche alla luce del vincolo del pareggio di bilancio)*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, I, 1049-1082; *La cessione del contratto nell'imposta di registro*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, 161; *Appunti sull'esercizio di poteri di indagine tributaria all'estero*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, 1021-1040; *La stabile organizzazione: nihil sub sole novi?*, in *Riv. dir. trib.*, 2015, I, 123-141) denotano padronanza dei temi trattati e originalità d'approccio, pur cadendo in alcuni casi nella prevalente funzionalizzazione ad una fruizione professionale e non scientifica, come nella nota a sentenza in tema di fiscalità degli indennizzi (*Clausole di garanzia nella cessione di partecipazioni, indennizzi e principio di derivazione rafforzata*, in *Rass. trib.*, 2020, 1064 ss.) e nel saggio in tema di attività ispettiva (*Poteri d'indagine, segretezza della corrispondenza e segreto professionale, rapporti e interferenze*, in *Rass. trib.*, 2019, 484 ss.). Di buon livello appare, infine, il lavoro in tema di procedure concorsuali (*Il trattamento dei debiti tributari nel concordato preventivo: dal procedimento al processo*, in *Rass. trib.*, 2021, 304 ss.).

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Giuseppe Tinelli sul Prof. Guglielmo Fransoni

La complessiva valutazione dei titoli presentati dal candidato Guglielmo Fransoni attesta lo svolgimento di attività didattica e di ricerca condotta esclusivamente in Italia, come pure l'impegno per l'insegnamento della materia oggetto della presente valutazione comparativa. Le pubblicazioni presentate, pur dando atto della indubbia originalità del contributo scientifico da esse trasparenti e della loro idoneità a testimoniare un'attitudine alla ricerca e il possesso di solide doti scientifiche, non sembra tale da poter consentire un giudizio favorevole ai fini della presente valutazione comparativa. In particolare, la funzionalizzazione della ricerca a prevalenti interessi professionali e la non persuasività delle basi teoriche fatte proprie nelle monografie non consentono di collocare il candidato in una posizione utile nella graduatoria di merito.

#### **Commissario Prof. Pasquale Pistone**

Il candidato presenta un buon curriculum nel complesso, anche tenuto conto del ruolo svolto nelle riviste e collane scientifiche nazionali. È inoltre particolarmente presente nell'attività convegnistica nazionale.

Sulla base dei titoli in precedenza prospettati, il candidato dimostra esperienza consolidata rispetto alla categoria A), eccezion fatta per l'insegnamento nella lingua inglese, che invece è del tutto mancante.

I titoli relativi alla categoria B) sono valutabili come molto buoni, sebbene non risultino servizi prestati presso atenei esteri.

L'esperienza nella categoria C) è apprezzabile a livello nazionale, tranne nell'ultimo quinquennio. Inoltre, manca del tutto un'attività di ricerca svolta presso soggetti stranieri, così come l'attività di coordinamento relativa alla categoria E). Nemmeno sono valutabili i titoli relativi alle categorie D) e F).

In merito alle pubblicazioni, il candidato Guglielmo Fransoni ha presentato alla valutazione 12 pubblicazioni, tutte in lingua italiana e inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. In particolare, tali pubblicazioni sono due monografie, pubblicate rispettivamente in una collana di prestigio nella materia tributaria e nella collana del dipartimento di giurisprudenza dell'Università di Foggia (con referaggio esterno: <https://www.pacineditore.it/categoria/aree/giuridica/collana-del-dipartimento-di-giurisprudenza-universita-di-foggia/>) nel 2019 e nel 2020, 9 articoli in riviste di classe A e 1 nota a sentenza, tutti pubblicati tra il 2011 e il 2021.

La prima monografia ("Il momento impositivo nell'imposta sul valore aggiunto", Cedam, Padova, 2019) ha ad oggetto una tematica di particolare complessità nel sistema europeo comune di imposizione sul valore aggiunto. Per questa ragione si condivide in linea di principio la scelta del candidato di affrontarla non soltanto in base alla normativa italiana di trasposizione, ma anche alla luce della normativa contenuta nelle

varie direttive europee che ne hanno stabilito il quadro di riferimento normativo. Per questa ragione colpisce che la pubblicazione riservi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea solo in alcune parti un rilievo corrispondente alla metodologia di analisi sovranazionale, ignorandola in altre. Nello stesso senso, a tale metodologia corrisponderebbe una adeguata considerazione della dottrina tributaria di altri Stati membri dell'Unione Europea (invece relegata in qualche citazione, anche all'interno di note di apertura ad inizio di capitolo a p. 33). Ciò vale anche per lo sviluppo di argomentazioni tratte da manuali nelle prime edizioni pubblicate nel secolo scorso (anche quando ne sono state pubblicate nuove edizioni successivamente, come nel caso del manuale Terra-Wattel, giunto alcuni anni fa alla VII edizione). Il contenuto della pubblicazione dimostra, ciononostante, una piena padronanza degli aspetti tecnici relativi a questa materia, specialmente quanto alla sua attuazione nell'ordinamento tributario italiano, ivi compresi quelli evidenziati dalla dottrina e giurisprudenza tributaria nazionale. Non è condivisibile nell'ottica del sistema comune europeo (né pienamente comprensibile alla luce del dibattito nella dottrina tributaria europea, anche non italiana), la differenza che il candidato traccia tra momento impositivo e fattispecie dell'esigibilità, che peraltro non scaturisce dall'interpretazione prevalente della direttiva IVA con effetti così marcati e conseguenze di rilievo come invece il candidato sostiene nel cap. III. Nel complesso questa pubblicazione non fornisce un apporto particolarmente innovativo allo sviluppo dell'analisi scientifica in tema di imposta sul valore aggiunto e, in modo non occasionale, contiene statuizioni non pienamente motivate. Pertanto, questa pubblicazione è valutabile come discreta.

La seconda monografia ("Il diritto potestativo di interpello", Pacini, Pisa, 2020) impiega un taglio originale per lo studio dell'istituto giuridico dell'interpello, che ha avuto un particolare sviluppo nella materia tributaria a partire dalla sua introduzione due decenni orsono. Il nucleo concettuale della teoria sviluppata in questa pubblicazione presenta un conflitto di fondo con l'impiego di questo istituto nel contesto del dialogo tra fisco e contribuente, che ha caratterizzato la partecipazione di quest'ultimo all'attuazione del tributo e alla realizzazione della certezza del diritto. Qualche ulteriore perplessità in merito alla qualificabilità dell'interpello come diritto potestativo emerge anche in relazione agli effetti della risposta di interpello, che probabilmente non sono pienamente conciliabili con l'impostazione teorica sottesa all'intera pubblicazione. Per ogni altro verso la monografia comprova la piena conoscenza dei vari aspetti tecnici dell'interpello, anche in relazione all'evoluzione che lo stesso ha subito in materia tributaria e alle problematiche da esso sollevate. Per questa ragione può dunque esprimersi una valutazione discreta ai fini della presente procedura. Le altre dieci pubblicazioni sottoposte a valutazione trattano un'ampia gamma di problematiche relative alla materia tributaria, sia di parte generale, sia speciale.

La pubblicazione B) 1 analizza il tema della territorialità a livello substatale, dimostrando un'attenta considerazione per la dottrina tributaria, costituzionale ed amministrativa, nello sviluppo di argomenti originali e sviluppati con attenzione. I richiami alla dottrina internazionale di Udina e Quadri, fatti a p. 899 e 903, non sono coerenti con il contesto in cui vengono impiegati dal candidato. Pur non dubitandosi della rilevanza della territorialità in ambito substatale nei termini prospettati dal candidato, le argomentazioni sulla rilevanza ai fini delle scelte di merito operate dal legislatore e il collegamento con il principio di capacità contributiva non convincono pienamente, mentre quelle relative al principio di legalità avrebbero potuto essere analizzate in modo più approfondito. Ciononostante si può riconoscere a questa pubblicazione una valutazione buona.

La pubblicazione B) 2 rappresenta un'interessante lettura, ancorché a carattere descrittivo, in tema di imposta di registro, priva però di un proprio contributo originale e di un grado di approfondimento sufficiente a tenere in giusta considerazione gli studi svolti dalla dottrina tributaria e a sviluppare un'analisi critica ai livelli che sarebbero presupposti per la partecipazione alla presente procedura. Alla luce di tali caratteristiche non può riconoscersi una valutazione positiva.

La pubblicazione B) 3 affronta una tematica di particolare importanza, quale quella del vincolo del pareggio di bilancio. Il collegamento con la regola dello Stato di diritto, con l'esigenza di tenere conto delle ripercussioni sulle future generazioni e con il fondamento degli interventi a carattere redistributivo, rappresentano elementi di particolare interesse ai fini scientifici, e sono solo alcuni degli elementi che denotano un valido apporto scientifico e quindi consentono una valutazione molto buona di questa pubblicazione.

La pubblicazione B) 4 riguarda l'imposta di registro e presenta almeno in parte profili descrittivi (quelli relativi alla ricostruzione storica dalle p. 160 a 170, ma anche all'interno di altri paragrafi), che non sembrano strettamente necessari nell'economia complessiva della pubblicazione, e che ne riducono il complessivo apporto originale, in sostanza limitato ai par. 5.3 e 5.5. Sulla base di queste considerazioni, e

tenuto conto delle caratteristiche principalmente descrittive e ricostruttive della pubblicazione, ad essa non può essere riconosciuta una valutazione sufficiente.

La pubblicazione B) 5 ha ad oggetto lo svolgimento di attività di controllo tributario all'estero, seguendo un'impostazione da tempo ormai superata nella dottrina tributaria internazionale, come del resto implicitamente confermato dal fatto che il candidato abbia potuto consultare in larga parte solo dottrina e giurisprudenza molto risalenti su tali tematiche. Diversamente, la dottrina tributaria europea e internazionale ha preso atto da molti anni della necessità di appositi accordi internazionali o di una normativa sovranazionale, e dunque analizza solo queste problematiche in tale contesto, che invece il candidato ignora (o relega a qualche notazione finale – di natura altamente superficiale nel par. 6). Sulla base di queste considerazioni si esprime un giudizio pienamente negativo su questa pubblicazione, in quanto essa denota la mancata padronanza dell'evoluzione dottrinale in materia di diritto tributario internazionale ed europeo.

La pubblicazione B) 6 ha ad oggetto la stabile organizzazione. Da un punto di vista sistematico, l'inquadramento dei criteri di collegamento nell'ottica della facilitazione dell'accertamento del reddito (riportato già nella sintesi a p. 124) dimostra le carenze di base del candidato quanto alla conoscenza degli aspetti fondamentali del diritto tributario internazionale, tali dunque da porre seri dubbi sulla validità dell'indagine svolta in questa pubblicazione. La ricostruzione storica, con cui inizia questa pubblicazione, non dimostra la tesi di fondo del candidato, secondo cui gli obiettivi perseguiti dall'azione 7 del progetto BEPS comportino un ritorno alle origini dei lavori della Società delle Nazioni. Ciò può essere imputabile al fatto che il candidato si limita a riproporre - in modo alquanto descrittivo - estratti, con brevi chiose, che non forniscono al lettore l'evidenza di quanto il candidato stesso invece intende affermare. Stesso dicasi per il par. 4 in tema di economia digitale, che conferma la conoscenza solo superficiale del diritto tributario internazionale, formula critiche prive di una motivazione analitica comprensibile (es. p. 138) e una certa noncuranza per gli standards di documentazione, propri della ricerca scientifica. La pubblicazione contiene inoltre varie affermazioni di carattere superficiale, che ignorano il ruolo della stabile organizzazione come punto di equilibrio tra potestà impositiva dello Stato della fonte e semplificano eccessivamente problematiche estremamente complesse, come le ragioni per cui i Paesi in via di sviluppo propongono la stabile organizzazione di servizi, l'incidenza dell'azione 7 del progetto BEPS sulle problematiche della tassazione digitale (che ovviamente hanno costituito l'oggetto dell'azione 1 nella prima fase del progetto BEPS e che successivamente sono confluite nel progetto BEPS 2.0). L'impiego di espressioni sconosciute alla dottrina tributaria internazionale (come la tassazione assoluta del reddito d'impresa) potrebbe pure essere di interesse, se solo il candidato ne spiegasse il significato, senza limitarsi a menzionarle con la superficialità che caratterizza questa sua pubblicazione nel suo complesso. Sulla base di queste considerazioni si esprime un giudizio pienamente negativo su questa pubblicazione, che denota mancata padronanza del diritto tributario internazionale (sia per gli aspetti direttamente oggetto di questa pubblicazione, sia per quelli di carattere più generale che dalla stessa emergono), materia che il candidato finisce ingiustamente per banalizzare da un punto di vista scientifico.

La pubblicazione B) 7 analizza problematiche parzialmente sviluppate anche all'interno della propria monografia (pubblicazione n. 2) nel quadro di una condivisibile impostazione secondo cui l'impiego di clausole generali antielusione determina un potenziale rischio per la certezza del diritto. Orbene, nonostante tali rischi siano già stati sollevati dalla dottrina tributaria già nel secolo scorso, è corretto sostenere che il bilanciamento di tali rischi vada trovato in sede procedimentale, come indicato dal candidato. La pubblicazione non dimostra una particolare considerazione per il dibattito dottrinale, che pure si è intensamente soffermato sui vari aspetti trattati dal candidato. Per queste ragioni la pubblicazione può essere valutata come sufficiente.

La pubblicazione B) 8 analizza i limiti all'esercizio del potere istruttorio nella materia tributaria, tenendo conto della libertà di corrispondenza e mettendola in collegamento con l'art. 52, co. 3, D.P.R. n. 633/1972, senza però tracciare un'approfondita analisi delle problematiche emergenti in tale contesto e del collegamento con il dato costituzionale, pur oggetto di trattazione nella pubblicazione. Non sviluppa invece alcuna analisi delle problematiche relative alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che pure avrebbero potuto essere rilevanti in questo contesto. Interessante risulta la parte sulla tutela del segreto professionale, di talché nel complesso si può riconoscere a questa pubblicazione una valutazione discreta.

La pubblicazione B) 9 è una nota a sentenza su tematiche inerenti l'incidenza dei principi contabili internazionali in relazione al reddito d'impresa. Lo stile di scrittura appare molto incisivo e dimostra la rilevanza concreta di molte problematiche specifiche sollevate dalla sentenza, fornendo sempre motivazioni chiare e convincenti. Pur trattandosi di un contenuto circoscritto, può valutarsi come molto buono.

La pubblicazione B) 10 esamina problematiche inerenti all'impatto delle procedure concorsuali nella materia tributaria, dimostrando una precisa conoscenza di tali tematiche e sviluppando interessanti spunti di carattere scientifico, anche in relazione al ruolo che il tribunale svolge in tale contesto. Sulla base di queste considerazioni questa pubblicazione può essere valutata in modo molto buono.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Pasquale Pistone sul Prof. Guglielmo Fransoni

Il curriculum del candidato Guglielmo Fransoni dimostra una comprovata esperienza didattica, una eccellente attività di divulgazione nell'ambito di convegni a carattere scientifico e professionale e una buona capacità di ricerca, che viene condotta soprattutto in via individuale e che investe numerosi ambiti del settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Talvolta il candidato non motiva in modo adeguato le posizioni sostenute, indugia in digressioni, o in lunghe citazioni nel testo con limitati commenti, e in descrizioni con poco valore aggiunto.

Nel complesso il candidato Guglielmo Fransoni dimostra una conoscenza molto approfondita della materia tributaria, eccezion fatta per gli aspetti relativi all'ambito internazionale ed europeo. In relazione a tali due ambiti (e in modo maggiore per il diritto tributario internazionale) il candidato manifesta in modo più marcato quella tendenza a indulgere in affermazioni non motivate, che emerge in modo più occasionale anche da altre pubblicazioni. Un altro tipo di problema emerge nelle pubblicazioni in cui il carattere descrittivo e le digressioni su questioni non strettamente necessarie a fini dello scritto assumono carattere preponderante sul contenuto del contributo. Ciononostante, la qualità scientifica di molte pubblicazioni tra quelle presentate consente di esprimere un apprezzamento complessivo per la produzione scientifica in materia di diritto tributario sottoposta a valutazione nell'ambito di questa procedura.

#### **Commissario Prof. Fabio Saponaro**

In merito ai titoli e al curriculum, si rileva quanto segue.

L'esame del curriculum – che, nel suo complesso, è buono – e dei titoli presentati dal candidato, fa evincere come egli abbia continuativamente svolto, quasi in maniera esclusiva, l'attività didattica a livello universitario presso l'Università degli Studi di Foggia, sebbene non manchino alcune esperienze anche presso altri atenei italiani, ciò che dimostra una sicura esperienza in tale ambito, sebbene non sia invece rinvenibile alcuna esperienza didattica in lingua inglese. Quanto all'attività di *servizio prestata in atenei e in enti di ricerca, italiani e stranieri*, deve esprimersi un giudizio positivo, in quanto il candidato ha prestato vari servizi, principalmente presso l'ateneo di appartenenza (in organi, commissioni e comitati di ateneo), anche se sono assenti servizi prestati presso atenei ed enti di ricerca stranieri. In ordine all'*attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri*, deve valutarsi come apprezzabile il fatto che il candidato abbia partecipato a varie iniziative, sebbene ridottesi negli ultimi anni. Non è documentato lo svolgimento di attività ricerca presso soggetti stranieri. Negativamente deve valutarsi il fatto che il candidato non abbia documentato la *fruttazione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca*, così come non abbia documentato con precisione di aver *coordinato iniziative in campo didattico e scientifico, in ambito nazionale e internazionale*. Ancora, pure in merito all'*organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca*, il candidato non ha documentato lo svolgimento di alcuna attività.

Apprezzabile l'attività del candidato come relatore a convegni nazionali, in massima parte scientifici, sebbene si registri la carenza di partecipazione a convegni stranieri. Parimenti apprezzabile è il ruolo svolto dal candidato nelle riviste e nelle collane scientifiche italiane.

In merito alle pubblicazioni, si rileva quanto segue.

Il candidato Prof. Fransoni presenta n. 12 pubblicazioni tutte congruenti con il settore concorsuale di riferimento. Si tratta di n. 2 monografie e n. 9 articoli e n. 1 nota a sentenza pubblicati su riviste di classe A come da attuale classificazione dell'ANVUR e che rispettano l'arco temporale fissato dal bando. Le pubblicazioni si segnalano per l'ottima collocazione editoriale, che ne assicura la diffusione all'interno della comunità scientifica, ad eccezione della più recente monografia, la cui collocazione va qualificata quale buona, in quanto essa è edita in collana generalista, e non dedicata specificamente agli studi di diritto tributario, del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia, assicurando ragionevolmente, quindi, una più limitata diffusione tra la comunità scientifica del settore concorsuale di

riferimento. Si segnala, infine, che gli articoli e la nota a sentenza sono tutti concentrati in sole due riviste (Riv. dir. trib. e Rass. trib.).

Seguendo l'elencazione così come offerta dal candidato:

le due monografie riguardano i seguenti temi e trovano i seguenti luoghi di pubblicazione:

1. *Il momento impositivo nell'imposta sul valore aggiunto*, Cedam, Padova, 2019;
2. *Il diritto potestativo di interpello. Fattispecie, procedimento, effetti e tutela*, Pacini editore, Pisa, 2020;

i nove articoli e la nota a sentenza riguardano i seguenti temi e trovano i seguenti luoghi di pubblicazione:

1. *La territorialità dei tributi regionali e degli enti locali*, in *Riv. dir. trib.*, 2011, I, 897-939;
2. *Il presupposto dell'imposta di registro fra tradizione ed evoluzione*, in *Rass. trib.*, 2013, 955-973;
3. *Stato di diritto, diritti sociali, libertà economica e principio di capacità contributiva (anche alla luce del vincolo del pareggio di bilancio)*, in *Riv. dir. trib.*, 2013, I, 1049-1082;
4. *La cessione del contratto nell'imposta di registro*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, 161-191;
5. *Appunti sull'esercizio di poteri di indagine tributaria all'estero*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, 1021-1040;
6. *La stabile organizzazione: nihil sub sole novi?*, in *Riv. dir. trib.*, 2015, I, 123-141;
7. *Abuso del diritto: generalità della clausola e determinatezza del procedimento*, in *Rass. trib.*, 2017, 299-322;
8. *Poteri d'indagine, segretezza della corrispondenza e segreto professionale: rapporti e interferenze*, in *Rass. trib.*, 2019, 484-507;
9. *Clausole di garanzia nella cessione di partecipazioni, indennizzi e principio di derivazione rafforzata*, in *Rass. trib.*, 2020, 1072-1090 (nota a sentenza);
10. *Il trattamento dei debiti tributari nel concordato preventivo: dal procedimento al processo*, in *Rass. trib.*, 2021, 304-324.

La monografia "Il momento impositivo nell'imposta sul valore aggiunto, Cedam, Padova, 2019" risulta pubblicata in autorevole collana universitaria di diritto tributario ed è stata sottoposta a doppio referaggio cieco. Lo studio affronta un tema specifico della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto volendo chiarire, con riferimento all'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, i profili circa la configurazione del realizzo dell'operazione imponibile e dell'esigibilità dell'imposta. Il tema non è stato, invero, particolarmente esplorato in dottrina in quanto ritenuto più di interesse pratico-professionale che di rilevanza scientifica. Nella monografia il candidato cerca di elevare il tema oggetto di analisi in modo da collocarlo in sede di interesse sistematico e il tentativo giunge alla fine a risultati nel complesso adeguati. Talvolta, però, il metodo di ricerca rimane di impronta pratico/professionale ovvero vengono espresse considerazioni dottrinarie di carattere troppo generico che risultano ridondanti in una monografia destinata alla valutazione comparativa per professore ordinario e, dunque, di uno studioso di sicura esperienza. A questo ultimo proposito va citato tutto il capitolo I del volume, ove l'Autore compie una digressione generale di carattere sostanzialmente compilativo circa la rilevanza del "tempo" nell'ambito del diritto in generale e nel diritto tributario per poi giungere più in particolare ai "profili temporali" propri dell'IVA. Tale prima parte del lavoro appare, invero, per una monografia di uno studioso di esperienza, quasi ultronea perché essa non è particolarmente utile alle considerazioni sul momento impositivo nell'IVA che il candidato svolge nella parte successiva dello studio. Tale prima parte, infatti, si muove su profili meramente compilativi e assai generali che non necessitavano di essere percorsi in relazione alla centrale tematica oggetto di studio (ad esempio, proprio specificamente sulla disciplina dell'IVA i paragrafi 3 e 4 appaiono meramente descrittivi di problematiche note). I capitoli II e III della monografia costituiscono, invece, la parte più rilevante dello studio ove il candidato si confronta con la normativa IVA di fonte unionale e nazionale svolgendo considerazioni tese a dimostrare che una netta distinzione in materia di IVA in termini di rilevanza impositiva fra fatto generatore e fattispecie dell'esigibilità sarebbe presente nel nostro ordinamento, così come in quello unionale, ove tale distinzione sarebbe ben più evidente. Quindi, la normativa interna di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 indicherebbe eventi concorrenti l'integrazione del fatto generatore del tributo e/o la fattispecie dell'esigibilità. Il candidato motiva adeguatamente tale tesi dando conto anche delle opinioni dottrinarie che si muovono su altri presupposti. Il ragionamento svolto dall'autore risulta, però, in alcune parti essere eccessivamente appiattito sulle pronunce della Corte di Giustizia UE risultando così non originale. Vi è da evidenziare, inoltre, che le conclusioni a cui giunge l'Autore per il cap. II (pag. 80), ove viene proposta una svalutazione della rilevanza del profilo dell'esigibilità del tributo a fattore

“procedimentale”, rispetto al “fatto generatore”, avrebbe necessitato maggior approfondimento nelle pagine precedenti in quanto il concetto finale sembra il risultato di un ragionamento non compiutamente sviscerato ma, in parte, quasi dato per già assodato. Il cap. III è, poi, finalizzato ad avvalorare le ragioni per cui, sebbene l’invocata distinzione tra fatto generatore e fattispecie dell’esigibilità non sia stata esplicitata nell’ambito dell’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, così il legislatore nazionale differenziandosi da quello unionale, la distinzione predetta risulterebbe, in ogni caso, evidente dalla complessiva disciplina del tributo in esame. Questo capitolo è da considerarsi la parte migliore del lavoro monografico in quanto rispetto agli altri dimostra maggiore rigore di analisi e qui emergono interessanti spunti di originalità. Infatti l’autore compie l’excursus della normativa per giungere alle proprie conclusioni, sottolineando abbastanza efficacemente anche che la dimostrazione del proprio assunto non viene ostacolata dalla frammentarietà della disciplina analizzata, né dal carattere agevolativo, e quindi non di valenza generale, di alcune disposizioni citate. Deve essere, però, infine evidenziato che anche in questo capitolo vi è una parte ove l’autore si spinge a conclusioni non pienamente motivate e che risultano anche elaborate senza l’adeguato pieno contraddittorio con la dottrina che si è occupata del tema. È quella ove si critica la differenziazione di trattamento normativo tra cessioni di beni e prestazioni di servizi alla cui base vi è, invece, la giustificazione, come la dottrina consolidata ha ben esplicitato, della sussistenza di differenze strutturali di rilievo tra le due diverse fattispecie impositive. L’ultimo capitolo affronta l’analisi delle fattispecie indicate dall’art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 per riscontrare la fondatezza delle conclusioni precedentemente raggiunte. In questo capitolo il candidato motiva più volte la rilevanza “sistematica” delle fattispecie esaminate per fornire adeguato riscontro alla tesi sostenuta. In maniera non apprezzabile, però, il candidato, come nel capitolo iniziale della monografia, preliminarmente si dilunga in digressioni di carattere generale e civilistico che risultano ridondanti per l’economia del lavoro in quanto in questa parte l’Autore dovrebbe giungere ai riscontri finali e decisivi della propria esegesi e non soffermarsi su tali questioni di inquadramento generale. Appare, poi, non pertinente il parallelismo con i principi IAS/IFRS (pag. 158) in quanto la normativa IVA muove da presupposti diversi dagli IAS/IFRS e soprattutto l’IVA si applica alla generalità dei soggetti esercenti attività d’impresa e arti o professioni e, dunque, in un ambito ben più ampio degli IAS/IFRS. Si ritengono, poi, non corrette (non a caso l’Autore afferma Egli stesso che gli sembra di non errare) o, perlomeno, non sufficientemente argomentate, facendo peraltro riferimento a solo una parte della dottrina che si è occupata della materia, le considerazioni svolte in merito alla disposizione di cui all’art. 6, comma 2, lett. c, del D.P.R. n. 633 del 1972 (pagg. 177-180). Secondo l’Autore la lettura della norma permetterebbe di considerare che il momento impositivo in tema di destinazioni extraimprenditoriali (non di autoconsumo) si perfezionerebbe solo con il passaggio di proprietà al soggetto terzo mentre, invece, la norma si esprime meramente in termini di “prelievo dei beni” (dal ambito dell’utilizzo imprenditoriale) e, dunque, la norma pone in risalto il semplice atto di (diversa) destinazione. La disposizione analizzata dal candidato, in sostanza, non richiede il perfezionamento dell’eventuale e successivo trasferimento della proprietà. In conclusione il lavoro monografico va considerato nel complesso svolto, sebbene sussistano le riserve sopra evidenziate, con adeguato rigore metodologico e, soprattutto per gli spunti di originalità sviluppati nel capitolo III, di buon livello.

La monografia “Il diritto potestativo di interpello. Fattispecie, procedimento, effetti e tutela, Pacini, Pisa, 2020” risulta pubblicata nella collana del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Foggia, ove è incardinato il candidato, ed è stata sottoposta al parere favorevole del comitato direttivo della collana e a doppio referendum cieco. Il lavoro monografico affronta tematica di interesse generale e rilevante: lo studio dell’istituto dell’interpello, così come modificato dalla riforma legislativa del 2015. Il tema dell’interpello è stato ampiamente sviscerato dalla dottrina in sede sia di monografie, sia in sede di ulteriori numerosi contributi di carattere scientifico. Di tali pregressi interventi è dato adeguato cenno nella monografia del candidato che vuole ascrivere in via originale il diritto d’interpello al genere dei cosiddetti diritti potestativi. Infatti secondo l’autore la disciplina dell’interpello verrebbe a considerare il privato quale titolare di un potere unilaterale di configurazione giuridica. A tale potere corrisponderebbe dal lato passivo la soggezione del Fisco a subire gli effetti dell’esercizio di questo diritto. Quindi, sempre secondo il candidato, la modificazione giuridica determinata dall’esercizio del diritto del contribuente si risolverebbe nella costituzione di una nuova situazione giuridica passiva. Tale situazione consisterebbe nell’obbligo a provvedere da parte dell’Amministrazione finanziaria a quanto risultante dall’interpello. In particolare, lo studio monografico si articola in un primo capitolo di carattere eminentemente descrittivo sulla natura e funzione degli interpelli e sull’evoluzione della relativa disciplina. Nel secondo capitolo della monografia ai propri fini ricostruttivi il candidato preliminarmente evidenzia che a suo parere sia del tutto improprio

ricondere il procedimento dell'interpello alle figure giuridiche dell'obbligo, della facoltà o dell'onere. Poi, partendo dagli studi svolti nell'ambito del diritto amministrativo, viene argomentato che il corretto esercizio del diritto di interpello è condizione necessaria, ma soprattutto sufficiente, sia per la costituzione del dovere di provvedere a carico del Fisco, sia per la validità del provvedimento conseguentemente emanato. Quindi l'autore si propone di individuare le fattispecie costitutive del diritto potestativo, quali gli elementi di carattere soggettivo e oggettivo. L'analisi condotta in questo capitolo, che è connotata da spunti di originalità, è parzialmente minata dall'esposizione talvolta confusa a causa dei continui rimandi effettuati dall'autore a trattazioni di argomenti da svolgere in parti successive del libro e, soprattutto, dal fatto che la tesi dell'autore appare non supportata da adeguata struttura argomentativa in quanto non chiaramente motivata in riferimento all'ipotesi del c.d. silenzio-assenso. Infatti, il candidato non si confronta adeguatamente sulla circostanza che non necessariamente il silenzio dell'Amministrazione dipende dalla condivisione di quanto prospettato nell'istanza dal privato, ma magari anche da ritardi nella gestione delle pratiche di interpello, ritardi che fanno sì che si perfezioni il termine del silenzio-assenso pur in assenza di qualsivoglia condivisione nel merito da parte dell'Amministrazione. In ogni modo il percorso argomentativo, seppur come detto non sempre lineare, non sempre completo circa il panorama dottrinario di riferimento, mentre invece in maniera non commendevole abbondi di riferimenti autoreferenziali, appare nel complesso interessante e denota spunti di una certa originalità. Successivamente nel capitolo III viene analizzato il procedimento di interpello in maniera per lo più descrittiva ad eccezione della parte sull'analisi dell'interpello qualificatorio (pagg. 114-122) ove l'autore svolge considerazioni di buon livello esegetico. Nel successivo capitolo IV il candidato sviluppa argomentazioni circa la necessità di considerare l'effetto preclusivo dato dalla risposta all'interpello come rilevante non solo sul piano procedimentale, ma soprattutto su quello sostanziale. Infatti, secondo l'interpretazione data dal candidato alla disciplina di settore, non solo è prevista la nullità degli atti di accertamento e sanzionatori, ma prima, in senso logico, è da valorizzare la conformità dell'imposta pagata a quella dovuta in base alla legge. Il candidato, quindi, evidenzia che l'effetto procedimentale di nullità dell'atto amministrativo è proprio la diretta conseguenza della conformità della fattispecie imputabile al contribuente al dettato legislativo. Bene argomentate le successive considerazioni svolte in ambito di sanzioni penali. Il capitolo sulla tutela giurisdizionale è da ritenersi di carattere descrittivo in quanto si muove in ambiti ampiamente esplorati dall'approfondimento dottrinario e giurisprudenziale svolto sul tema. L'ultimo capitolo del volume può essere suddiviso in due parti: la prima che sembra sostanzialmente ripetitiva, o quantomeno riassuntiva, dei concetti precedentemente esposti e, quindi, non apprezzabile, la seconda, invece, riguardante l'abuso del diritto potestativo (così come configurato dall'autore) d'interpello. Tale parte mostra potenziali risultati esegetici di carattere originale che avrebbero potuto essere ben sviluppati. Tali potenziali risultati, invece, si presentano solo accennati. Le questioni trattate avrebbero, invero, meritato più spazio di approfondimento, rispetto a quello che le è stato dedicato, per poter giungere a compiute conclusioni. In definitiva la monografia in esame va considerata nel complesso, pur con le riserve sopra evidenziate, svolta con adeguato rigore metodologico e per gli spunti di originalità sviluppati di discreto livello complessivo.

L'articolo “La territorialità dei tributi regionali e degli enti locali, in Riv. dir. trib., 2011, I, 897-939” affronta preliminarmente le problematiche definitorie del concetto di territorialità affermatasi in dottrina criticandone le relative impostazioni (talvolta utilizzando, invero, una terminologia impropria per uno studio scientifico quali “destituita di fondamento” – p. 904) per giungere alla propria ricostruzione. Il principio di territorialità esprimerebbe, infatti, il limite e il criterio di giudizio delle scelte di merito del legislatore per individuare i presupposti del tributo. Il detto principio territoriale viene, pertanto, ricondotto al principio costituzionale di capacità contributiva. L'approdo esegetico appare ben motivato ed essendo riferito ai tributi statali esso costituisce la base per le successive riflessioni dell'Autore in merito al principio di territorialità per i tributi regionali e degli enti locali. A tali ambiti impositivi dovrebbe essere riconosciuta, secondo il candidato, una nozione propria. Viene compiuta una attenta analisi delle posizioni dottrinarie espresse in materia con particolare attenzione alle tesi che valorizzano il principio del “beneficio” per giungere alla svalutazione di esse avvalorando il portato degli artt. 2 e 3 Cost. in chiave sostanzialmente solidaristica. Il principio di territorialità per i tributi regionali e locali viene, quindi, declinato in relazione alla “parziarietà” di tali enti e dei relativi sistemi fiscali, oltre alla considerazione che il criterio di appartenenza del contribuente a quell'ambito territoriale deve essere specifico. Tale impostazione conduce l'autore a privilegiare il tributo locale in termini di realtà piuttosto che di personalità. In conclusione l'articolo dà chiaramente atto del dibattito dottrinario avutosi in materia ed è svolto con apprezzabile rigore metodologico giungendo a conclusioni caratterizzate da discreta originalità. Sarebbe stato anche utile, invero, un approfondimento della

problematica involvente il principio di riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. che trova, invece, un solo timido rimando nelle ultime pagine del lavoro. L'articolo, comunque, va considerato ben impostato e merita una valutazione complessiva molto buona.

L'articolo "Il presupposto dell'imposta di registro fra tradizione ed evoluzione, in *Rass. trib.*, 2013, 955-973", costituisce la riproduzione del contributo scritto dall'Autore in sede di un commentario sull'imposta di registro, come attestato in nota a pag. 955. L'articolo, dopo una breve premessa, si apre con la descrizione della nascita del tributo di registro avvenuta in Francia durante il periodo rivoluzionario a cui segue la ricezione normativa avvenuta in Italia, importando nel nostro Paese le soluzioni dottrinarie sviluppate in Francia. Dopo questa prima digressione storica di carattere puramente descrittivo, l'autore passa ad analizzare le parti salienti della disciplina del tributo sempre anche in riferimento alla prospettiva storica e svolgendo anche una comparazione col presupposto dell'imposta sulle successioni e donazioni. L'articolo si chiude senza una presa di posizione dell'autore circa la natura giuridica del presupposto del tributo sul registro ma con l'evidenziazione della difficoltà di giungere ad una configurazione di tale presupposto nell'attuale disciplina dell'imposta in esame. In conclusione l'articolo, probabilmente anche perché sin dall'origine destinato ad una opera sostanzialmente divulgativa quale è un commentario, non supera il livello di descrizione dell'evoluzione storica della normativa e si muove in chiave meramente ricostruttiva di posizioni già espresse senza fornire alcuna innovazione sulla materia oggetto di studio.

L'articolo "Stato di diritto, diritti sociali, libertà economica e principio di capacità contributiva (anche alla luce del vincolo del pareggio di bilancio), in *Riv. dir. trib.*, 2013, I, 1049-1082", affronta una impegnativa tematica di ampio respiro e di rilevanza sistematica. Nella prima parte del lavoro l'autore svolge una interessante rassegna delle posizioni dottrinarie sia classiche, sia più recenti. Sono analizzati fondamentali contributi in termini di studio di teoria generale sulla nozione di stato di diritto e sulla rilevanza degli organigrammi sociali evolutisi nel tempo. Successivamente viene calato nelle problematiche che sono state oggetto di analisi il principio di capacità contributiva, verificando come tale principio costituzionale si relazioni con i principi di libertà, sempre costituzionalmente previsti. A tale riguardo viene sviluppata la tesi, originata nell'ambito della dottrina costituzionalistica, secondo cui il principio di eguaglianza sostanziale, proprio della nostra Costituzione, non impedirebbe la previsione di interventi legislativi a carattere decisamente redistributivo, anche in contrasto di alcune libertà. In tale prospettiva costituzionale, secondo l'autore, andrebbero rimossi tutti gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo della persona umana e, dunque, libertà ed eguaglianza dovrebbero considerarsi equiparati in modo assoluto: così che l'eguaglianza va ricercata in modo da rafforzare anche la libertà dei cittadini e non a scapito di essa. Quindi, prosegue l'autore, in relazione all'art. 53 Cost. non potrebbe essere considerata prevalente la funzione di garanzia, né una visione di recessione completa dell'interesse individuale. In merito è proprio la funzione redistributrice, che dovrebbe essere insita in ogni tributo, a dare attuazione a questi principi. Collegate a tale ordine di considerazioni sono poi le approfondite riflessioni sul rifiuto della lettura del tributo a natura confiscatoria frutto di una pressione fiscale sperequata e di ammontare eccessivo. L'ultima parte del contributo è dedicata, invero in veste sostanzialmente descrittiva, ai necessari condizionamenti tra spesa pubblica, pressione fiscale ed osservanza dei vincoli di bilancio di origine unionale. In conclusione l'articolo si lascia apprezzare per la completezza e il rigore di analisi dimostrate dall'Autore su una così impegnativa tematica, tale da riconoscere ad esso una valutazione complessiva molto buona.

L'articolo "La cessione del contratto nell'imposta di registro, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, 161-191", studia le regole proprie dell'imposta di registro in caso di cessione contrattuale. (Anche) in questo lavoro (come nell'articolo già sopra esaminato sempre in materia di imposta di registro) il candidato compie prima una lunga ricostruzione storica (occupa circa 1/3 dell'intero articolo) sia in ambito francese che domestico. Tale parte ha carattere sostanzialmente descrittivo e viene evidenziata dal candidato l'originaria assenza di disciplina positiva per la fattispecie in esame. L'analisi poi prosegue in relazione alle fattispecie tipizzate nell'ambito della disciplina vigente senza però fornire particolari spunti di riflessione, anche perché le questioni oggetto di analisi non offrono di per se stesse problematiche esegetiche di rilievo. L'autore poi continua anche in relazione all'analisi della disciplina della base imponibile ad indulgere in argomenti introduttivi di carattere storico sino a ripercorrere le disposizioni del 1923 e, quindi, a dare anche in questa parte dello studio caratura meramente informativa. Di questa parte solo i par. 5.3 e par. 5.5 appaiono disancorati ad una esposizione descrittiva, suscitando un certo interesse del lettore per le considerazioni svolte. Anche, infine, la parte finale dell'articolo dedicata alle duplicazioni non offre riflessioni degne di

rilevanza. In conclusione questo lavoro, che pur si distingue per la chiarezza espositiva delle tematiche affrontate, integra profili di carattere solamente descrittivo/ricostruttivo.

L'articolo "Appunti sull'esercizio di poteri di indagine tributaria all'estero, in Riv. dir. trib., 2014, I, 1021-1040", va ad analizzare i limiti dei poteri amministrativi ispettivi che l'Amministrazione finanziaria incontra in territorio straniero. La tematica è stata oggetto di diversi studi prima della scrittura del presente articolo ma l'autore cita solo una parte della dottrina che si è occupata della materia tralasciando, invece, rilevanti contributi. L'autore si interroga preliminarmente su quali siano i limiti spaziali del potere ispettivo che le norme di attuazione attribuiscono all'Amministrazione nazionale per chiarire se quest'ultima possa emettere ordini nei confronti di soggetti che accedano ad un ambito extraterritoriale. La disamina parte dalla ricognizione dell'art. 32 D.P.R. n. 600 del 1973 per cui è semplicemente evidenziato il solo dato, invero pacifico, secondo cui la disposizione considera i contribuenti che hanno la sede o residenza in Italia o che hanno la veste di contribuenti per la sussistenza di criteri di collegamento. Successivamente l'attenzione è posta alle regole dettate dall'ordinamento statunitense in questa materia. I precetti USA, infatti, dall'Autore sono considerati paradigmatici e, quindi, non trascurabili ai fini dell'analisi svolta in ambito extra USA, ossia internazionale. Dall'esame della disciplina USA il candidato giunge alla conclusione che i poteri ispettivi nel diritto internazionale andrebbero considerati limitati nel senso che vanno esercitati solo nei confronti dei soggetti sottoposti alla legge impositiva per il cui rispetto tali poteri sono stati conferiti all'Amministrazione. Appare rilevante dal punto di vista metodologico, in negativo, che solo nell'ultimo paragrafo vengono accennate dal candidato le riflessioni in ambito di efficacia del diritto convenzionale e dell'Unione Europea che, invece, costituiscono per dato pacifico il concreto tessuto normativo per svolgere indagini in ambito extra-territoriale. L'articolo si distingue, dunque, per aver individuato la rilevanza in questa materia della normativa statunitense e per la sua conseguente analisi ma rimane deficitario per il limitato confronto con la normativa convenzionale ed unionale, così da lasciare incompiuta l'analisi da svolgere.

L'articolo "La stabile organizzazione: nihil sub sole novi?" in Riv. dir. trib., 2015, I, 123-141", studia in chiave di evoluzione storica i criteri fondanti la normativa in materia di stabile organizzazione per giungere a svolgere considerazioni sui criteri di imposizione territoriale della c.d. economia digitale. In particolare viene sostenuto che gli interventi regolatori compiuti nel 2014 troverebbero conferma in precetti fissati nel 1928 dalla Società delle Nazioni e non costituirebbero, dunque, alcuna innovazione ma, anzi, la valorizzazione di concezioni assai datate. Questa constatazione troverebbe riscontro nell'approccio anche attuale utilizzato dall'OCSE in materia. L'OCSE privilegierebbe secondo il candidato l'allocatione del reddito nello Stato di residenza piuttosto che in quello della fonte. Quindi gli interventi interpretativi dell'OCSE sarebbero tesi sia a diminuire al massimo l'utile attribuibile alla stabile organizzazione, sia a restringere il perimetro di configurazione della stabile organizzazione. Fatte queste premesse, che talvolta non trovano invero adeguato riscontro in termini di esplicitazione della fonte da cui sarebbe tratta la relativa nozione, l'autore ne verifica i riflessi per la tassazione delle imprese multinazionali che operano nell'*e-commerce*. In merito viene svolta la considerazione che la nozione avallata dall'OCSE, secondo cui non vi è stabile organizzazione senza sede fissa d'affari, agevolerebbe la tassazione negli Stati di residenza rispetto agli Stati della fonte del reddito. Infatti, secondo l'autore, l'OCSE vorrebbe sì evitare l'evasione su base internazionale, ma non si preoccuperebbe di verificare se i redditi debbano essere tassati in paesi diversi da quelli di residenza dell'impresa. Di fatto l'OCSE adotterebbe un criterio di semplificazione in quanto appare difficile individuare uno Stato della fonte dei redditi dell'impresa digitale. I principi dettati in materia di stabile organizzazione non impatterebbero, quindi, sulla digital economy e, conseguentemente, l'autore illustra le soluzioni che in sede internazionale sarebbero state avanzate al fine di meglio regolare l'imposizione territoriale per queste fattispecie [(1. capacità di raccogliere informazioni sugli utenti che accedono alle piattaforme costituirebbe stabile organizzazione nello Stato perché è attività economicamente valutabile; 2. fiscalità negoziata sul tipo del transfer pricing (che l'autore ritiene non compatibile con la stabile organizzazione); 3. autonoma stabile organizzazione virtuale]. L'articolo si conclude con il riscontro della generale difficoltà di ricorrere al concetto di stabile organizzazione tradizionale per tassare i profitti digitali da cui sembrerebbe derivare, ma nelle conclusioni l'autore non appare chiaro, l'esigenza di revisione della centralità dell'imposizione personale preferendo un'imposta globale sull'imponibile. Tale gettito sarebbe poi ripartito tra i vari Stati a cui il reddito sarebbe riferibile. In definitiva l'articolo si lascia apprezzare per il parallelismo svolto tra le primigenie normative internazionali regolanti la materia e la normativa attuale e per l'analisi della dottrina internazionale che si è occupata del tema, ma rivela allo stesso tempo una frequente superficialità nell'approfondimento di alcune tematiche di diritto tributario internazionale che, invece,

avrebbero meritato molta maggiore attenzione, e che indeboliscono le basi scientifiche della pubblicazione. Dunque, sebbene le conclusioni dell'indagine ermeneutica non appaiono chiaramente esplicate, il lavoro merita una valutazione complessivamente sufficiente.

L'articolo "Abuso del diritto: generalità della clausola e determinatezza del procedimento, in Rass. trib., 2017, 299-322", affronta lo studio dell'art. 10 bis della L. n. 212 del 2000. Il tema è stato assai trattato in dottrina ma l'autore non si confronta con il completo panorama dottrinario mentre in maniera non commendevole abbonda di citazioni autoreferenziali. L'argomento centrale sviluppato dal candidato riguarda la considerazione che il disposto normativo in esame sarebbe connotato da eccessiva "vaghezza" e, dunque, lascerebbe rilevante spazio di intervento all'Amministrazione finanziaria, con conseguente violazione del principio di legalità proprio del diritto tributario. Tali considerazioni avrebbero però dovuto premettere l'analisi da parte del candidato della natura dell'art. 10 bis della L. n. 212 del 2000 quale norma a rilevanza sostanziale, procedimentale o interpretativa. Solo così il ragionamento sul rispetto o meno del principio di legalità sarebbe risultato correttamente argomentato. Il contributo, comunque, si svolge seguendo il filo conduttore secondo cui l'ampia e non specificamente delimitata attività impositiva concessa all'Amministrazione finanziaria dall'art. 10 bis sarebbe attenuata da una serie di previsioni contenute nel corpo della medesima norma. A tale riguardo viene evidenziato che in caso di emissione dell'avviso di accertamento esso rivestirebbe efficacia esecutiva nei confronti del privato solo se confermato dalla sentenza di primo grado. Allo stesso modo è valorizzata dal candidato l'efficacia dell'interpello anti-abuso proposto dal contribuente che precluderebbe addirittura al giudice l'accertamento in punto di merito sulla legittimità della fattispecie impositiva. Inoltre, sempre partendo dalla considerazione dell'art. 10 bis quale clausola generale, viene attribuita dall'autore importanza decisiva alla disciplina del contraddittorio preventivo le cui regole applicative sono illustrate senza però fornire spunti di innovatività rispetto a quanto già ampiamente sviluppato in dottrina. Meno didascalico appare, invero, il confronto con l'art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000. Anche le parti dedicate al comma 9 dell'art. 10 bis, ove viene sottolineata la necessità di una specifica articolazione logica del procedimento accertativo, che dovrebbe trovare riflessione nella motivazione dell'atto, e le considerazioni in tema di divieto di rilevabilità d'ufficio dell'abuso appaiono muoversi in solchi già ampiamente tracciati dalla dottrina. In conclusione il contributo soffre sia del solo parziale confronto con gli schemi teorici elaborati sull'argomento, non offrendo elementi apprezzabili in termini di innovatività, così da essere valutato solo sufficiente.

L'articolo "Poteri d'indagine, segretezza della corrispondenza e segreto professionale: rapporti e interferenze, in Rass. trib., 2019, 484-507", analizza la disciplina prevista in caso di esercizio di poteri istruttori invasivi in relazione all'acquisizione probatoria di corrispondenza e all'esercizio di tali poteri qualora sia eccepito il segreto professionale. Viene in merito evidenziata la tutela fornita dalla normativa costituzionale sulla segretezza della corrispondenza, sia per il mittente che per il destinatario. Quindi secondo il candidato la tutela della libertà di corrispondenza sarebbe strettamente connessa alla tutela della segretezza del contenuto di essa. Nell'ottica dell'autore, quindi, non sarebbe condivisibile la limitazione di tale tutela al diritto di trasmettere e al diritto di ricevere il contenuto della comunicazione. La tutela in esame riguarderebbe in particolare proprio la relazione comunicativa tra mittente e destinatario. Da tali presupposti viene dunque distinta la tutela del domicilio dalla tutela della segretezza della corrispondenza che, dunque, in ambito di verifiche fiscali necessiterebbe di due diverse specifiche autorizzazioni: la prima non riuscirebbe ad assorbire la seconda. L'autore afferma, poi, in relazione all'art. 52, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, che l'autorizzazione del procuratore della repubblica all'accesso alla corrispondenza dovrebbe essere concesso solo in presenza di gravi indizi. Pare di dover in merito evidenziare, però, che il detto comma 3 non compie tale specificazione, come, invece, avviene nel precedente comma 2, e dunque sarebbe stato metodologicamente necessario da parte del candidato un maggior approfondimento di tale importante questione. Come essa è esposta nell'articolo appare, invero, risolta in maniera sostanzialmente apodittica in quanto i richiami compiuti ai principi costituzionali appaiono troppo generici. In maniera sempre non adeguatamente motivata, l'autore si esprime sulla natura giuridica del provvedimento autorizzatorio rilasciato dal pubblico ministero in senso di atto giurisdizionale, mentre la prevalente dottrina tributaria è ferma nel riconoscere ad esso natura amministrativa. Tale rilevante convinzione dell'autore avrebbe, dunque, necessitato maggiore ponderazione e disamina. Il candidato, infatti, meramente richiama la (contraria) teoria prevalente ma non ne opera la doverosa adeguata confutazione ermeneutica. Bene argomentate, invece, sono le riflessioni in tema di rigorosa tutela, in osservanza dell'art. 15 Cost., della segretezza della corrispondenza sia cartacea, sia online, a prescindere dalla circostanza che la busta contenente la corrispondenza sia stata già

aperta o meno dal destinatario. Poi viene sottolineata la differenza tra assenso all'accesso da parte del privato e mancata opposizione. In caso di assenza di autorizzazione da parte del PM l'accesso potrebbe avvenire, secondo l'autore, solo in presenza di un consenso esplicitamente espresso ma non in base alla mera passiva mancata opposizione da parte del contribuente. Qui, invero, il candidato tralascia una rilevante questione relativa alla soluzione adottata. Sarebbe stato fondamentale che l'autore si interrogasse sul profilo secondo cui l'esplicito assenso da parte del privato debba essere considerato legittimo solo se il privato fosse stato preventivamente informato sui propri diritti da parte dell'organo ispettivo ovvero l'assenza di tale preventiva informazione, fornita dall'organo ispettivo, non influirebbe sul legittimo rilascio del consenso. Tali considerazioni, per considerare completa la disamina effettuata, sono del tutto assenti. Migliore appare la seconda parte dell'articolo dedicata al segreto professionale e ai casi in cui alla tutela della segretezza della corrispondenza si sovrapponga la tutela del segreto professionale. Avendo preventivamente chiarito che il segreto professionale non gode di copertura costituzionale, viene ben evidenziato che tale tutela si ha solo a seguito di apposita opposizione da parte del titolare di esso. La norma sull'autorizzazione in questo caso, difatti, non sarebbe secondo il candidato finalizzata ad indicare in quali condizioni possa essere consentita l'acquisizione delle informazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria coperte da segreto, come per la corrispondenza, a cui l'ispettore fiscale non avrebbe altrimenti accesso, bensì è finalizzata a permettere al professionista di non essere più soggetto ad osservare il segreto a suo carico (e non a sua tutela). Sono svolte poi anche digressioni in merito alla tutela del segreto professionale eccettuato dal professionista per il cliente o quando è lo stesso professionista ad essere oggetto di indagine. In conclusione l'articolo nel suo complesso risulta solo discretamente apprezzabile grazie soprattutto alle riflessioni svolte nella primissima parte di ordine costituzionale e in quella dedicata al segreto professionale.

La nota a sentenza “Clausole di garanzia nella cessione di partecipazioni, indennizzi e principio di derivazione rafforzata, in Rass. trib., 2020, 1072-1090”, aderisce a pronunciamento della Suprema Corte su una questione assai specifica in materia di reddito d'impresa e principi contabili internazionali. In particolare la nota a sentenza evidenzia come la Corte di Cassazione avrebbe correttamente statuito circa la rilevanza impositiva di una somma ricevuta a titolo di indennizzo a seguito di una compravendita di partecipazioni. Preliminarmente viene chiarito che ai fini impositivi le clausole di garanzia di tali negozi andrebbero tenute ben distinte dalla disciplina del prezzo. L'autore evidenzia, poi, la condivisione della posizione della Suprema Corte, motivando la propria adesione, circa la connotazione del profilo impositivo della sopravvenienza da indennizzo, che va tenuto svincolato dalla indeducibilità della passività fiscale che lo ha originato. Poi il candidato compie proprie riflessioni circa la disciplina fiscale applicabile al venditore chiamato a pagare l'indennizzo al compratore. Condivisa anche la qualificazione fornita dalla Corte di Cassazione dell'art. 83 TUIR quale norma di rinvio recettizio, l'ultimo paragrafo della nota è dedicato alla verifica della posizione della Corte di Cassazione circa la considerazione delle norme IAS/IFRS quali disposizioni di natura meramente valutativa. A tale convinzione l'autore affianca, con la dovuta esplicitazione motivazionale, la diversa convinzione secondo cui le regole IAS/IFRS costituirebbero criteri non solo di ordine valutativo ma anche di ordine classificatorio e qualificatorio. Il lavoro, nei limiti di una nota a sentenza, merita, dunque, un buon giudizio in termini di rigore metodologico di analisi e per le osservazioni sviluppate nell'ultimo paragrafo.

L'articolo “Il trattamento dei debiti tributari nel concordato preventivo: dal procedimento al processo; in Rass. trib., 2021, 304-324”, classifica l'istituto della transazione fiscale non più quale autonomo procedimento amministrativo collocato all'interno del procedimento giurisdizionale concordatario ma, invece, grazie alle recenti modifiche normative, esso si integrerebbe nell'alveo del processo concordatario. Viene al riguardo evidenziato che questione centrale è che l'approdo della proposta di transazione al giudizio di omologazione si realizza anche in difetto del voto determinante del Fisco. L'articolo esamina, poi, nella parte centrale le diverse ipotesi in cui la procedura concordataria potrebbe evolversi anche in assenza di voto favorevole dell'Amministrazione finanziaria per poi concludere che la questione della “maggiore convenienza” non si distingue dalle altre questioni oggetto di cognizione. Quindi tale valutazione sarebbe relativa proprio al procedimento processuale nel suo insieme e tale valutazione non riguarderebbe il corretto esercizio del potere dell'Amministrazione. Il giudizio di omologazione, difatti, si svolgerebbe al mero fine di decidere questioni di fatto incidenti sull'adozione del provvedimento di omologazione. Nel contesto da ultimo vigente, quindi, secondo l'autore, il trattamento dei debiti tributari nel concordato preventivo avrebbe raggiunto un ragionevole punto di equilibrio tra istanze del privato e quelle del Fisco. Il Tribunale, dunque, non sarebbe un giudice sul corretto esercizio del potere ma un giudice nell'ambito dell'attività di gestione

degli interessi, tipico della giurisdizione volontaria. A seguito dell'analisi della complessa tematica interdisciplinare affrontata (in cui però non viene citato un lavoro monografico sul tema della transazione fiscale), l'autore fornisce una propria soluzione connotata da profili di una certa innovatività. Il giudizio complessivo sull'articolo è, dunque, molto buono.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Fabio Saponaro sul Prof. Guglielmo Fransoni

Il curriculum e i titoli presentati dal Prof. Guglielmo Fransoni si lasciano complessivamente apprezzare per la continuità dell'impegno didattico e scientifico, poi anche trasfuso nelle pubblicazioni indicate nel curriculum, per l'attività svolta presso gli Organi di Ateneo e nelle commissioni concorsuali. Deve essere però anche segnalato, in negativo, sia l'assenza dello svolgimento di insegnamento in lingua inglese a cui, come indicato nel bando, sarà chiamato il vincitore della procedura comparativa, sia l'assenza di esperienza in sede internazionale. Buona viene valutata l'attività di servizio prestata in atenei ed enti di ricerca nazionali, seppur assente quella presso atenei ed enti di ricerca stranieri, così come l'attività convegnistica e la partecipazione alle attività editoriali. Sul piano della ricerca, sebbene sia apprezzabile quella svolta in Italia, benché isolata e in maniera generalmente non costante, è valutata negativamente l'assenza della medesima in collaborazione con soggetti esteri. Così come non sono positivamente valutabili la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzate alla medesima attività, l'attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, e l'attività di coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, in Italia o all'estero, attesa la loro assenza. Con riguardo alle pubblicazioni presentate, deve essere evidenziato che sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e dimostrano varietà di interessi di ricerca. I risultati della ricerca in materia di diritto tributario internazionale ed europeo sono qualitativamente inferiori a quelli che trattano altri ambiti del diritto tributario. In tali ultimi ambiti, la qualità della ricerca e delle pubblicazioni che ne scaturiscono è da valutarsi quale buona. Comunque tutti i detti lavori scientifici, attesa la buona collocazione editoriale, hanno avuto diffusione all'interno della comunità scientifica. Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione dimostrano costanza nell'impegno scientifico nell'ambito del periodo temporale di loro produzione e risultano improntate ad un buon livello complessivo in termini di approccio esegetico, rigore metodologico, ricostruzione degli istituti giuridici e spunti di innovatività ed originalità. In conclusione, il giudizio sul candidato, in considerazione di tutti i criteri indicati dal bando e dalla Commissione nella propria riunione del 25 maggio 2022, è qualificabile quale buono.

\* \* \*

#### Giudizio collegiale

La Commissione, dopo un'approfondita discussione sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione, all'unanimità ritiene che il candidato Guglielmo Fransoni dimostra attitudine all'insegnamento e alla ricerca in un'ampia gamma di tematiche relative al settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura con risultati buoni, eccetto per le tematiche di diritto tributario internazionale ed europeo, per le quali si palesano maggiormente problemi di motivazione talvolta anche superficiale. Emerge, inoltre, una limitata capacità di aggregazione in relazione alle attività di ricerca e una tendenza ad indugiare in digressioni e ad inserire contenuti di tipo descrittivo in aggiunta a quelli con un buon livello di originalità e rigore scientifico. Per tali ragioni la Commissione ritiene di non poter esprimere un giudizio positivo, anche tenuto conto del fatto che il candidato non ha dimostrato di avere esperienza didattica di insegnamento di corsi in lingua inglese nella materia oggetto della presente procedura.

\* \* \*

**CANDIDATO: Giovanni GIRELLI**

#### Note generali

La valutazione dei singoli titoli, articolata in funzione delle categorie indicate nei "criteri di massima" riportati nel bando, "criteri di massima" fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022), e delle precipue caratteristiche che connoteranno l'impegno didattico per come

richiesto dal bando, quest'ultimo anche in lingua inglese (insegnamento "*International Tax Law*", nell'ambito del percorso denominato "*Global Legal Studies*"), è stata effettuata tenendo conto dell'elenco titoli, così come delle informazioni rinvenibili nel curriculum.

La valutazione effettuata dai singoli Commissari tiene conto dei titoli, di seguito prospettati in forma sintetica, già presenti o ricavabili dalla documentazione presentata, tenuto conto che la Commissione dovrà, in ogni caso, esprimersi in merito ai titoli per come raggruppati nelle sei categorie espressamente indicate nel bando.

In merito alle pubblicazioni, al fine della successiva valutazione comparativa, la Commissione procede alla valutazione tenendo conto dell'originalità e dell'innovatività della produzione scientifica, e del suo rigore metodologico, dell'apporto dato dal candidato, analiticamente determinato nei lavori svolti in collaborazione, della congruenza della sua produzione con il settore scientifico disciplinare, del valore scientifico della sede editoriale e della diffusione all'interno della comunità scientifica di riferimento, della continuità temporale dell'impegno e del grado di aggiornamento delle stesse, come indicato nei "*criteri di massima*" riportati nel bando, "*criteri di massima*" fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022). Ai fini della valutazione comparativa di cui alla presente procedura, il candidato ha presentato n. 2 monografie e n. 10 contributi in riviste di fascia "A", 9 delle quali di settore.

### **Notizie biografiche e altri titoli desumibili dal curriculum**

A seguito dell'analitica considerazione dell'intero curriculum del candidato, che si tiene presente in tutte le sue articolazioni ai fini della valutazione, si riporta sinteticamente quanto segue.

Il Candidato Giovanni Girelli è Professore Associato confermato per il settore scientifico disciplinare IUS/12 – diritto tributario – presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre. È dottore di ricerca in diritto tributario, vincitore di borsa di studio. Ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di prima fascia. È avvocato cassazionista. Il Candidato documenta un'intensa attività come relatore a convegni nazionali, di natura prevalentemente scientifica, nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Sono inoltre documentate attività relative a convegni internazionali. È membro del comitato scientifico di una rivista scientifica italiana e di una rivista brasiliana, entrambe inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura. È membro del comitato di redazione/editoriale di una rivista italiana di classe A, nonché di una rivista scientifica, inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura, così come di ulteriori quattro riviste straniere classificate come scientifiche ai fini ANVUR. È condirettore di una collana giuridica italiana e membro del comitato editoriale di una collana giuridica brasiliana. È revisore ANVUR. Da ultimo, deve rilevarsi come il Candidato abbia riportato una elevata valutazione VQR (punteggio 0,70) per il periodo 2010-2014, e sia membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Discipline Giuridiche" attivato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre.

### **Attività didattica**

Ha svolto attività di insegnamento, in particolare:

- Dall'anno accademico 2014/2015 è professore associato confermato di diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre ove è titolare del corso di diritto tributario (canale M-Z) per il corso di laurea magistrale (LMG/O 1), del corso in lingua inglese di International Tax Law per l'indirizzo Global Legal Studies del medesimo corso di laurea magistrale (LMG/O 1) e del corso di diritto tributario (canale M-Z) per il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici (L-14);  
in precedenza:
- negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 è stato professore supplente di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce per il corso di laurea in giurisprudenza e per il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici;
- nell'anno accademico 2004/2005 è stato professore supplente di diritto tributario e di diritto tributario interno ed internazionale per il corso di laurea in scienze giuridiche, nonché di diritto tributario per il

corso di laurea in scienze dei servizi giuridici presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce;

- nell'anno accademico 2005/2006, quale professore aggregato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce, ha assunto la supplenza dell'insegnamento di diritto tributario e di diritto tributario interno ed internazionale per il corso di laurea in scienze giuridiche, nonché di diritto tributario per il corso di laurea in scienze dei servizi giuridici;
- dall'anno accademico 2006/2007 all'anno accademico 2013/2014, quale professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Lecce, poi divenuta Università del Salento, è titolare degli insegnamenti di diritto tributario per i corsi di laurea magistrale in giurisprudenza, in scienze giuridiche, specialistica in giurisprudenza e in scienze dei servizi giuridici;
- negli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 è stato titolare dell'incarico di insegnamento di diritto tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "UNITELMA" di Roma;
- nell'anno accademico 2009/2010 è stato titolare dell'incarico di insegnamento di diritto tributario presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università del Salento;
- dall'anno accademico 2011/2012 all'anno accademico 2013/2014 è stato titolare dell'incarico di insegnamento di diritto tributario (corso M-Z) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre;
- nell'anno accademico 2010/2011 è stato titolare dell'incarico di insegnamento in lingua inglese di International Tax Law presso la Facoltà di Economia della Link Campus University of Malta (sede di Roma);
- nell'anno accademico 2020/2021 è stato docente dell'insegnamento "Le operazioni straordinarie nel reddito d'impresa" presso il Dipartimento di Studi Giuridici dell'Università Commerciale "Bocconi";
- nell'anno accademico 1999/2000 è stato docente del Corso Superiore di Polizia Tributaria della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per la disciplina "Imposte sui redditi";
- negli anni accademici 2000/2001 e 2002/2003 è stato docente per la disciplina "Accertamento sui controlli di Imposte Dirette, IVA e altre Imposte Indirette" dell'Accademia della Guardia di Finanza;
- nell'anno accademico 2007/2008 è stato docente presso la Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza per l'insegnamento "Imposte sui redditi".

#### **Titoli presentati dal candidato suscettibili di singola valutazione**

A) *Attività didattica a livello universitario* – come sopra riportato, l'attività didattica è stata svolta durante un arco ventennale in modo ininterrotto e in alcuni anni con particolare intensità e anche a livello postlaurea presso numerosi Atenei (Lecce, Unitelma Sapienza, Link Campus, Roma Tre e Bocconi di Milano). Tale consolidata esperienza è ulteriormente arricchita dalla responsabilità dell'insegnamento di un corso in lingua inglese per 9 anni accademici (8 dei quali presso Roma Tre e 1 presso Link Campus).

B) *Servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri* – a partire dal 2003 e con continuità temporale, il Candidato ha prestato vari servizi presso vari atenei italiani e commissioni di concorso. Non risultano servizi prestati presso atenei ed enti di ricerca stranieri.

C) *Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri* – a parte quelli che saranno riportati sub E), tra i titoli presentati, il Candidato presenta come titolo la partecipazione a un gruppo internazionale di ricerca a carattere interdisciplinare presso l'Università da Vale do Rio dos Sinos (Brasile) e la qualità di componente scientifico di un centro internazionale presso l'Università Roma Tre.

D) *Fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca* – dal curriculum e dall'elenco dei titoli del Candidato, si evince che il Candidato è risultato vincitore della borsa di studio per l'accesso al corso triennale di dottorato di ricerca in diritto tributario presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

E) *Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca* – il Candidato ha svolto funzioni di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca a livello nazionale, presso diversi atenei (Università del Salento, Università degli Studi Roma Tre e Università Statale di Milano).

F) *Coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale* – il Candidato ha svolto attività di coordinamento di una ricerca scientifica presso l'Università del Salento, in tema di riscossione dei tributi a livello europeo.

### **Lavori scientifici presentati**

1. *Forma giuridica e sostanza economica nel sistema dell'imposta di registro*, Milano Fiori Assago, Wolters Kluwer – CEDAM, 2017;
2. *La compensazione tributaria*, Milano, Giuffrè Editore, 2010;
3. *La crisi del sistema di riscossione coattiva in materia tributaria*, in *Dir. prat. trib.*, 2021, I;
4. *Considerazioni in materia di fiscalità immobiliare d'impresa*, in *Riv. Giur. Edilizia*, 2020;
5. *La disciplina tributaria degli enti del Terzo settore: un'occasione mancata*, in *Rass. trib.*, 2020;
6. *Potere regolamentare del Comune, "nuova" IMU e aree fabbricabili* "Regulatory Power of the Municipality, "New" Municipal Property Tax and Building Areas", in *Riv. Trim. Dir. Trib.*, 2020;
7. *Sequestro, confisca e pagamento di tributi*, in *Riv. dir. trib.*, 2019, I;
8. *Procedure concorsuali e liquidazione dell'IMU*, in *Rass. trib.*, 2018;
9. *L'enunciazione della liberalità indiretta nell'atto di compravendita di immobili o aziende*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2017;
10. *La sorte dei crediti tributari dopo la cancellazione della società: molto rumore per nulla*, in *Riv. dir. trib.*, 2017, I;
11. *Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria nell'ordinamento del Regno Unito di Gran Bretagna*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, I;
12. *La liquidazione dei tributi destinati a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I;

### **Giudizi individuali**

#### ***Commissario Prof. Giuseppe Tinelli***

I titoli presentati dal candidato Giovanni Girelli dimostrano una rilevante e continuativa attività didattica, anche in lingua inglese, presso diverse Università, come pure un costante impegno nella ricerca e nel coordinamento della pubblicistica, anche estera, attinente al settore disciplinare di cui alla presente procedura valutativa.

In merito alle pubblicazioni, si osserva che il candidato Giovanni Girelli presenta n. 12 pubblicazioni, di cui n. 2 monografie.

La prima monografia presentata dal candidato (*La compensazione tributaria*, Milano, Giuffrè, 2010), pubblicata su una collana di primaria rilevanza nell'ambito della comunità scientifica, si dirige, con proprietà di mezzi teorici ed espositivi, ad analizzare un istituto non adeguatamente esplorato dalla dottrina tributaristica, ma entrato, con lo Statuto dei diritti del contribuente, a far parte dei temi di maggiore attualità pratica. Da ciò le premesse da cui muove il candidato, che, procedendo da una ricognizione del materiale civilistico disponibile, giunge ad esaminare le tradizionali concezioni di stampo pubblicistico, che hanno visto nella legge sulla contabilità di Stato un limite all'ammissibilità della compensazione quale strumento estintivo dell'obbligazione tributaria, per rilevarne l'inattualità e la mancanza di vere e proprie basi giuridiche. Su tali premesse di fondo viene impostata, nella parte prima, l'esegesi dei dati propri del diritto tributario, la cui elaborazione conduce ad affermare la natura fisiologica dell'estinzione per compensazione dell'obbligazione tributaria, al ricorrere dei presupposti civilistici, ove non derogati o specificati dalle norme tributarie, che si pongono, come tali, quali norme derogatorie, con tutte le conseguenze in termini ermeneutici. La parte seconda è invece dedicata alla verifica della portata delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente ed all'esame della dimensione attuativa dell'istituto della compensazione nel diritto tributario, analisi che si conclude con una puntuale ricostruzione dei profili processuali della compensazione. L'opera si presenta ampiamente supportata dal richiamo alla migliore dottrina e presenta notazioni di originalità che consentono di esprimere un giudizio di particolare apprezzamento ai fini della presente valutazione comparativa.

Nell'opera più recente (*Forma giuridica e sostanza economica nel sistema dell'imposta di registro*, Padova, Cedam, 2017), anch'essa pubblicata su una collana che garantisce il referaggio anonimo, il Girelli concentra la propria attenzione su un tema di particolare complessità, quello delle basi giuridiche del sindacato amministrativo sul contenuto degli atti presentati alla registrazione, per verificare l'appropriatezza delle tesi dottrinali e giurisprudenziali che vorrebbero estendere al sistema dell'imposta di registro i poteri amministrativi connessi alla repressione dell'abuso del diritto. La ricostruzione storica della specificità dell'imposta di registro nel panorama giuridico interno e la constatazione della mancanza di una base europea per il contrasto dell'abuso del diritto in tale settore impositivo, portano il candidato ad esprimere fondate riserve circa la portata della recente dilatazione dell'ambito applicativo della normativa di contrasto di tale fenomeno patologico. L'originalità della tesi e l'ampia raccolta ed analisi delle diverse opinioni sul punto denotano rigore nell'indagine e consentono di riconoscere, anche nella monografia più recente, quei requisiti di fondo indispensabili per attribuire il connotato dell'opera di elevata qualità, tale da consentire di esprimere un favorevole giudizio ai fini della presente valutazione comparativa.

Tale giudizio trova conferma nell'esame della produzione minore, specie quella più recente, che si dimostra caratterizzata da una cura del metodo giuridico, anche nei lavori orientati verso un'utenza professionale, nei quali la funzione informativa viene arricchita da costanti spunti di originalità e da un approccio improntato al rispetto del rigore della ricerca. Degno di nota è l'articolo sulla riscossione coattiva (*La crisi del sistema di riscossione coattiva in materia tributaria*, in *Dir. prat. trib.*, 2021, I, p. 2600-2623), nel quale l'autore evidenzia lo stato di crisi della disciplina, alla luce della previsione di forme di dilazione gestite dall'agente della riscossione e della reiterazione di misure clemenziali, proponendo un ripensamento sulla struttura, anche organizzativa, della fase di riscossione patologica dei tributi, che assicuri la rigorosità di tale doveroso momento dell'attuazione del prelievo, consentendo una programmazione dell'adempimento fisiologico che possa tener conto di una possibile situazione di tensione finanziaria del debitore. Il tema dei rapporti tra tutela della riscossione e diritti del contribuente è anche ben sviluppato nel saggio su *Sequestro, confisca e pagamento di tributi* (in *Riv. dir. trib.*, 2019, I, p. 47-74). Altrettanto interessante è il contributo critico sulla riforma degli enti del c.d. terzo settore (*La disciplina tributaria degli enti del Terzo settore: un'occasione mancata*", in *Rass. trib.*, 2020, p. 409-435), nel quale il Girelli esprime condivisibili riserve sull'atteggiamento del legislatore, che, condizionato dall'esigenza di prevenire abusi, interviene su una disciplina pensata per riequilibrare una situazione sostanziale svantaggiata, finendo per contraddire le premesse stesse di una normativa di sussidio della fragilità. Un'altra area di interesse è quello relativo alla fiscalità immobiliare, che si esprime nel saggio *Considerazioni in materia di fiscalità immobiliare d'impresa* (in *Riv. Giur. Edilizia*, 2020, p. 75-85) ed in quelli in tema di IMU (Potere regolamentare del Comune, "nuova" IMU e aree fabbricabili" - *Regulatory Power of the Municipality, "New" Municipal Property Tax and Building Areas*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2020, p. 557-578; *Procedure concorsuali e liquidazione dell'IMU*, in *Rass. trib.*, 2018, p. 11-28) e di imposizione ambientale (*La liquidazione dei tributi destinati a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, p. 555-574). Di buon livello si presentano anche i lavori in tema di effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese (*La sorte dei crediti tributari dopo la cancellazione della società: molto rumore per nulla*, in *Riv. dir. trib.*, 2017, I, p. 27-78) e di enunciazione di liberalità indiretta (*L'enunciazione della liberalità indiretta nell'atto di compravendita di immobili o aziende*", in *Riv. trim. dir. trib.*, 2017, p. 77-91). Un interessante contributo di tipo comparativo è quello dedicato alla disciplina dell'abuso del diritto in Gran Bretagna, che conferma l'attenzione per lo studio di tale istituto, anche in una prospettiva sovranazionale (*Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria nell'ordinamento del Regno Unito di Gran Bretagna*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, I, p. 649-676).

Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Giuseppe Tinelli sul Prof. Giovanni Girelli

La complessiva valutazione dei titoli presentati dal candidato Giovanni Girelli consente di esprimere un giudizio di piena approvazione, presentandosi tale da attestare lo svolgimento di attività didattica, anche in lingua inglese, nella materia oggetto della presente procedura. Le pubblicazioni presentate dimostrano l'eccellente qualità della produzione scientifica e consentono, congiuntamente all'apprezzamento dei titoli, di esprimere un giudizio favorevole ai fini della presente valutazione comparativa.

**Commissario Prof. Pasquale Pistone**

Il candidato presenta un buon curriculum nel suo complesso, anche tenuto conto del numero di anni in cui ha svolto la propria attività all'interno della comunità scientifica nazionale, dimostrando altresì sensibilità per il confronto con la dottrina non italiana.

I titoli in precedenza prospettati consentono una valutazione molto buona rispetto alla categoria A) che tiene conto sia dell'esperienza didattica presso numerosi Atenei italiani, sia di quella relativa all'insegnamento in lingua inglese (è l'unico tra i sei candidati ad avere questo tipo di esperienza), che corrisponde a quanto specificamente richiesto dal bando per le esigenze didattiche del profilo di reclutamento oggetto della presente procedura.

I titoli relativi alla categoria B) sono valutabili come buoni. È apprezzabile l'impegno del candidato anche a livello internazionale nella categoria C). Per questa categoria, pur essendo l'unico candidato a presentare un'attività di integrazione nella ricerca a livello internazionale, la valutazione sarebbe stata migliore se dalla documentazione fosse stata rinvenibile un maggior coinvolgimento nelle attività di ricerca scientifica a livello nazionale specificamente relative al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura.

Quanto alla categoria D), il Candidato ha vinto una borsa di studio dottorale.

I titoli relativi alle categorie E) ed F) sono sufficienti.

In merito alle pubblicazioni, il candidato Giovanni Girelli ha presentato alla valutazione 12 pubblicazioni, tutte in lingua italiana e inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. In particolare, tali pubblicazioni sono due monografie, pubblicate in collane di prestigio rispettivamente nel 2010 e nel 2017, 10 articoli in riviste di classe A, pubblicati tra il 2014 e il 2021.

La prima monografia in ordine cronologico ("La compensazione tributaria", Milano, Giuffrè, 2010 – indicata come pubblicazione n. 2 nell'elenco), ha ad oggetto una tematica di parte generale del diritto tributario, che ha subito un'importante evoluzione nel corso degli ultimi decenni. Il contributo scientifico fornito da tale monografia riguarda il riscontro della portata innovativa e degli effetti delle novelle legislative del 1997 e del 2000 in tema di compensazione, onde verificare l'applicabilità alla materia tributaria della disciplina civilistica e la rilevanza delle interpretazioni fornite dalla dottrina e giurisprudenza tributaria anteriormente a tali riforme. In tutte e tre le parti in cui è articolata la monografia, la trattazione dimostra un'ampia conoscenza della dottrina tributaria, nonché di quella relativa ad altri ambiti giuridici, come il diritto amministrativo e il diritto civile, nonché della contabilità pubblica. Dopo aver analizzato nel cap. V le applicazioni della compensazione nelle singole leggi d'imposta, la seconda parte affronta problematiche di parte generale che fino a quel momento avevano ricevuto una limitata attenzione in dottrina, fornendo un importante contributo per verificare i limiti entro i quali le scelte del contribuente possono incidere sull'attuazione del tributo. Questa trattazione realizza il *trait-d'union* con la parte terza, che fornisce carattere sistematico all'indagine svolta nella monografia e che ne caratterizza il tratto di maggior valore da una prospettiva scientifica. Sulla base di queste considerazioni è possibile fornire un giudizio molto buono a questa monografia.

La seconda monografia in ordine cronologico ("Forma giuridica e sostanza economica nel sistema dell'imposta di registro" Wolters Kluwer, Assago, 2017 – indicata come pubblicazione n. 1) affronta un tema classico della teoria generale del diritto, esaminando l'impatto dell'introduzione di una clausola generale antielusione sull'imposta di registro. Questa originale chiave di lettura fornisce originalità allo studio, consentendogli un apporto innovativo nel contesto della dottrina tributaria. La ricostruzione storico-evolutiva prende le mosse dall'analisi dottrinale formulata quasi un secolo fa e culmina nello studio dei rapporti tra art. 20 TUR e art. 10-bis Statuto dei diritti del contribuente, onde determinare l'applicabilità di quest'ultima norma all'imposta di registro, da sempre considerata come imposta d'atto. Da tale ricostruzione, così come dall'analisi della dottrina e della giurisprudenza, emergono una buona padronanza delle problematiche emergenti nei rapporti con il diritto civile (anche quanto alle implicazioni concrete, esaminate nei capp. V e VI) e una discreta capacità di sintesi e di selezione dell'apporto dottrinale e giurisprudenziale. L'abuso del diritto rappresenta la chiave per la rilettura del rapporto tra forma e sostanza nel contesto dell'imposta di registro. Per questo è apprezzabile che la monografia analizzi in modo sistematico l'abuso del diritto alla luce delle fonti nazionali, sovranazionali e internazionali del diritto tributario. Il cap. III dimostra buona padronanza delle problematiche relative all'abuso del diritto nell'elaborazione giurisprudenziale della Corte di Giustizia Europea, che il candidato analizza con taglio originale e un proprio apporto scientifico. Tuttavia, la rilevanza dell'imposta di registro ai fini dell'ordinamento europeo nella prospettiva della direttiva sulla raccolta dei capitali avrebbe potuto essere maggiormente evidenziata. Inoltre, non è chiara inoltre la posizione assunta dal candidato nelle conclusioni riportate alla fine del cap. IV (p. 178) in merito ai rapporti tra l'art. 10-bis e il diritto eurounionale. Infatti, sia il diritto nazionale, sia il diritto secondario dell'Unione

Europea non possono determinare violazioni del diritto primario dell'Unione Europea. Il cap. VII rappresenta infine un importante completamento dell'analisi, conferendole carattere sistematico, confermando la padronanza della giurisprudenza europea da parte del candidato. Su questa base si deve ritenere che la pubblicazione fornisca un buon apporto allo sviluppo degli studi a carattere scientifico nella materia oggetto della procedura.

Le altre dieci pubblicazioni sottoposte a valutazione trattano diversi aspetti della materia tributaria, relativi sia alla parte generale, sia a quella speciale, con particolare attenzione per crediti tributari e la riscossione (pubblicazioni nn. 3, 7 e 10) e i tributi locali (pubblicazioni nn. 6, 8 e 12), oltre alle imposte indirette (pubblicazioni nn. 4 e 9) e al diritto tributario del Regno Unito (pubblicazione n. 11).

I tre lavori relativi ai crediti tributari e alla riscossione (pubblicazioni nn. 3, 7, e 10) confermano l'attenzione del candidato per tali problematiche successivamente alla pubblicazione della monografia sub 2, non presentando elementi di sovrapposizione con il contenuto della stessa.

In particolare, la pubblicazione n. 3 esamina l'impatto della dilazione del pagamento e della rottamazione dei ruoli sul sistema della riscossione non volontaria dei tributi, formulando proposte di riforma. Pur non rappresentando uno studio di particolare approfondimento, esso manifesta coerenza nell'analisi e originalità nel contributo, di talché è possibile formulare un giudizio discreto.

La pubblicazione n. 7 dimostra attenzione per lo studio delle tematiche di diritto penale tributario che investono l'attuazione del tributo, con attenta conoscenza sia della dottrina penalistica, sia della giurisprudenza relativa alle tematiche oggetto della pubblicazione, fornendo una buona sintesi degli aspetti giuridici di rilevanza tributaria e risultando in questo modo di interesse scientifico per entrambe le comunità scientifiche. Sulla base di queste considerazioni tale pubblicazione può essere valutata come buona.

La pubblicazione n. 10 sviluppa una critica puntuale alla normativa che regola la sorte fiscale dei debiti della società nelle fasi di cancellazione ed estinzione. Il valore aggiunto di questo studio va rinvenuto nella capacità di evidenziare gli elementi concreti di incoerenza tra questa normativa e le altre che regolano le vicende successive alla cancellazione dal registro delle imprese. Lo studio manifesta un adeguato grado di approfondimento in materia di diritto civile, societario e processuale civile, con una buona capacità di raccordare tali aspetti con quelli di natura più strettamente tributaria, che costituiscono l'oggetto principale dell'analisi. Sulla base di queste considerazioni tale pubblicazione può essere valutata come buona.

I tre lavori relativi all'imposizione locale riguardano diversi aspetti dell'IMU (pubblicazioni nn. 6 e 8) e dei tributi che finanziano la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (pubblicazione n. 12) con un taglio che conferma l'attenzione del candidato per le problematiche attinenti all'attuazione del prelievo tributario.

Le due pubblicazioni relative all'IMU confermano l'interesse scientifico del candidato nei confronti di questa imposta, come ricavabile anche dalle informazioni contenute nel curriculum. Nella pubblicazione n. 6 il candidato esamina le conseguenze della reintroduzione della potestà regolamentare dei comuni, analizzandole alla luce del dettato costituzionale e con attenzione per le implicazioni concrete relative alle aree fabbricabili. Per quanto l'oggetto di questa pubblicazione sia alquanto circoscritto, essa dimostra la maturità del candidato e la capacità di affrontare le problematiche anche nelle loro implicazioni concrete e tenendo conto dei principi rilevanti. Per questa ragione questa pubblicazione può essere valutata come buona.

La pubblicazione n. 8 affronta tematiche inerenti alle procedure concorsuali e al loro impatto sull'attuazione del prelievo dell'IMU, che si segnalano per la loro originalità e confermano la generale impressione in merito alla capacità del candidato di enucleare le problematiche tributarie concrete anche tenuto conto delle altre discipline giuridiche. Sulla base di queste considerazioni questa pubblicazione può essere valutata come buona.

Anche se la pubblicazione n. 12 affronta tematiche di rilevanza limitata nel contesto complessivo della materia oggetto della presente procedura, il candidato dimostra la propria capacità di sviluppare argomentazioni critiche coerenti a cavallo dei numerosi interventi legislativi che si sono succeduti in questa materia, ricavando risultati di interesse e formulando proposte concrete per il miglioramento della regolamentazione. Sulla base di questa motivazione, questa pubblicazione può essere valutata come buona.

Le due pubblicazioni relative alle imposte indirette riguardano l'imposta sul valore aggiunto (pubblicazione n. 4) e l'imposta sulle successioni e donazioni (pubblicazione n. 9).

La pubblicazione n. 4 esamina i risultati dell'evoluzione giurisprudenziale relativi alla detrazione dei costi di ristrutturazione edilizia ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, estendendo l'analisi anche in relazione alle imposte sui redditi, formulando proposte che possano ristabilire la coerenza interpretativa tra tali due diverse imposte. L'analisi risulta incisiva e puntuale, sollevando spunti critici di carattere originale, che consentono di valutare questa pubblicazione come buona.

La pubblicazione n. 9 trae spunto da uno sviluppo nell'interpretazione giurisprudenziale e sviluppa considerazioni critiche, che forniscono convincenti argomenti per escludere la rilevanza della dichiarazione del compratore relativa alla fruizione di una precedente liberalità. Il contenuto originale e l'analisi dell'interpretazione anche dottrinale, sia civilistica che tributaria, consentono una buona valutazione di questa pubblicazione ai fini della presente procedura.

La pubblicazione n. 11 analizza la reazione dell'ordinamento tributario britannico all'elusione fiscale. Pur dimostrando una attenta considerazione dei lavori relativi alle commissioni che hanno preceduto l'introduzione di una clausola generale antielusione del Regno Unito, il candidato avrebbe potuto maggiormente approfondire l'evoluzione dell'interpretazione giudiziale sviluppata dalle Corti del Regno Unito nell'arco di vari decenni e la cui applicazione non è venuta meno per effetto della novella legislativa. Inoltre, questo lavoro non ha sfruttato l'opportunità di sviluppare un'analisi comparata con l'ordinamento italiano, cosa che avrebbe consentito una migliore valutazione ai fini di questa procedura, che rimane comunque sufficiente.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Pasquale Pistone sul Prof. Giovanni Girelli

Il curriculum del candidato Giovanni Girelli si differenzia da quello di tutti gli altri candidati per l'esperienza didattica anche nella lingua inglese, che si aggiunge a quella consolidata nella lingua italiana. Tale aspetto svolge un ruolo di particolare rilievo ai fini della presente procedura.

Nel complesso il candidato Giovanni Girelli dimostra una buona attitudine alla ricerca e alla produzione scientifica nella materia oggetto di questa procedura. Le pubblicazioni sottoposte a valutazione si segnalano per l'originalità del contributo scientifico, il loro rigore metodologico, l'analisi di un ampio raggio di tematiche inerenti al diritto tributario, che il candidato affronta con piena padronanza degli aspetti generali e concreti, nonché con una elevata capacità di tenere conto delle risultanze emergenti nel contesto dell'interazione con le altre branche del diritto. La valutazione molto buona di una monografia e buona della seconda monografia sono poi elementi determinanti al fine di esprimere un giudizio positivo e di particolare apprezzamento ai fini della presente procedura.

#### **Commissario Prof. Fabio Saponaro**

In merito ai titoli e al curriculum, si rileva quanto segue.

Quanto all'*attività didattica svolta a livello universitario* e postuniversitario, più che ventennale, il candidato ne documenta lo svolgimento in modo continuativo ed intenso, in diversi atenei; documenta, in particolare, la responsabilità dell'insegnamento di un corso in lingua inglese per nove anni accademici, il che contribuisce certamente ad arricchire il profilo didattico, così da consentire di poterne esprimere una valutazione di eccellenza. Il candidato, inoltre, documenta una notevole attività convegnistica come relatore, particolarmente in ambito nazionale ma anche internazionale, di natura in massima parte scientifica; è membro del comitato scientifico e/o del comitato di redazione/editoriale di numerose riviste scientifiche italiane e straniere, anche di fascia A. È condirettore di una collana giuridica italiana e membro del comitato editoriale di una collana giuridica brasiliana. Ciò che contribuisce a corroborare il giudizio di eccellenza prima espresso. Quanto all'*attività di servizio prestata in atenei e in enti di ricerca, italiani e stranieri*, il candidato, a far data dal 2003, ne documenta lo svolgimento con continuità temporale, presso vari atenei italiani, ma non stranieri. Risulta anche aver partecipato più volte a commissioni di concorso. Tale attività, dunque, viene valutata come molto buona. In ordine all'*attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri*, a dimostrazione anche in questo caso di una ottima valutazione, deve evidenziarsi come il candidato sia membro di un gruppo di ricerca internazionale a carattere interdisciplinare istituito presso un Ateneo brasiliano (Università do Vale do Rio dos Sinos), e sia componente scientifico del centro di ricerca internazionale istituito presso l'ateneo di attuale appartenenza. Quanto alla *fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca*, positivamente deve valutarsi il fatto che il candidato abbia vinto la borsa di studio per l'accesso al corso triennale di dottorato di ricerca in diritto tributario. Con riferimento all'*organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca*, deve valutarsi molto positivamente il fatto che il candidato abbia svolto, presso più atenei, le funzioni di direzione e coordinamento di gruppi di ricerca a livello nazionale, ed, inoltre, con riferimento al *coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale*, egli ha coordinato una

ricerca scientifica presso l'Università del Salento. Sicché, con riferimento a tali parametri, la valutazione è pure ottima.

In merito alle pubblicazioni, si rileva quanto segue.

Il Candidato Prof. Giovanni Girelli presenta n. 12 pubblicazioni tutte congruenti con il settore concorsuale di riferimento. Si tratta di n. 2 monografie e n. 10 articoli pubblicati su riviste di classe A come da attuale classificazione dell'ANVUR e che rispettano l'arco temporale fissato dal bando. Le pubblicazioni si segnalano per l'ottima collocazione editoriale che ne assicura la diffusione all'interno della comunità scientifica.

Seguendo l'elencazione così come offerta dal candidato:

le due monografie riguardano i seguenti temi e trovano i seguenti luoghi di pubblicazione:

1. *Forma giuridica e sostanza economica nel sistema dell'imposta di registro*, Milano Fiori Assago (MI), Wolters Kluwer - Cedam, 2017;
2. *La compensazione tributaria*, Milano, Giuffrè Editore, 2010;

i dieci articoli riguardano i seguenti temi e trovano i seguenti luoghi di pubblicazione:

1. *La crisi del sistema di riscossione coattiva in materia tributaria*, in *Dir. prat. trib.*, 2021, I, 2600-2623;
2. *Considerazioni in materia di fiscalità immobiliare d'impresa*, in *Riv. Giur. Edilizia*, 2020, 75-85;
3. *La disciplina tributaria degli enti del Terzo settore: un'occasione mancata*, in *Rass. trib.*, 2020, 409-435;
4. *Potere regolamentare del Comune, "nuova" IMU e aree fabbricabili - Regulatory Power of the Municipality, "New" Municipal Property Tax and Building Areas*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2020, 557-578;
5. *Sequestro, confisca e pagamento di tributi*, in *Riv. dir. trib.*, 2019, I, 47-74;
6. *Procedure concorsuali e liquidazione dell'IMU*, in *Rass. trib.*, 2018, 11-28;
7. *L'enunciazione della liberalità indiretta nell'atto di compravendita di immobili o aziende*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2017, 77-91;
8. *La sorte dei crediti tributari dopo la cancellazione della società: molto rumore per nulla*, in *Riv. dir. trib.*, 2017, I, 27-78;
9. *Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria nell'ordinamento del Regno Unito di Gran Bretagna*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, I, 649-676;
10. *La liquidazione dei tributi destinati a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, 555-574.

La monografia "Forma giuridica e sostanza economica nel sistema dell'imposta di registro", Milano Fiori Assago (MI), Wolters Kluwer - Cedam, 2017" risulta pubblicata in autorevole collana universitaria di diritto tributario ed è stata sottoposta alla approvazione dei Direttori della collana e a doppio referaggio cieco. La monografia ha anche goduto del contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre per la sua pubblicazione. Lo studio affronta tematiche di interesse generale e rilevanti del diritto tributario sotto la visuale della disciplina dell'imposta di registro. Il lavoro costituisce l'unico (ad oggi) studio monografico che investe a livello sistematico i profili della natura giuridica dell'imposta di registro e delle metodologie di qualificazione adottate dal Fisco in questo ambito della materia (e anche in generale nel diritto tributario). Infatti l'intero lavoro ruota sull'interrogativo circa la legittimità di un'interpretazione dell'atto o degli atti sottoposti a registrazione in chiave economica ovvero in chiave strettamente giuridica fornendo al lettore una base di riflessione sul rapporto dialettico tra forma giuridica e sostanza economica. Nel cap. I, dunque, il candidato affronta il tema della natura giuridica dell'imposta di registro che risulta essere sin da epoca risalente, e lo è tutt'oggi, assai discusso in dottrina e in giurisprudenza. Già tale prima parte della monografia si distingue per il rigore metodologico adottato dal candidato che si confronta con argomento assai complesso. Infatti, dato conto delle posizioni dottrinarie e giurisprudenziali (anche di segno opposto tra loro) che si sono consolidate nel corso degli anni, il candidato indica con logicità argomentativa i motivi del loro ritenuto superamento e viene a delineare una innovativa ed originale tesi concernente la ricostruzione sistematica del tributo secondo una propria natura "ibrida", che non sia configurabile né quale imposta d'atto, né sulla base economica dell'atto soggetto a registrazione, bensì sugli effetti giuridici del

negozio voluto dalle parti. Il candidato, quindi, individua in maniera del tutto originale e con rigore argomentativo un sistema “compiuto” nell’ambito dell’imposta di registro in quanto la disciplina dell’imposta appare, sempre nell’ottica di una qualificazione giuridica del negozio, dotata della guida interpretativa dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986. Tale disposizione sarebbe tratto assolutamente peculiare dell’imposta di registro perché per le altre entrate fiscali non sarebbe previsto l’inserimento di una disposizione generale dedicata all’interpretazione per la corretta applicazione del tributo. Il candidato, poi, si pone in chiave ulteriormente problematica circa la propria tesi sul sistema “compiuto” dell’imposta di registro, che risulterebbe fondato su criteri esegetici esclusivamente giuridici e non economici, in quanto evidenzia che il legislatore ha introdotto nell’ordinamento interno la norma di contrasto all’abuso del diritto che pare applicarsi all’intero panorama impositivo e che pone alla sua base anche elementi di carattere economico o, comunque, metagiuridico. Evidenziando, poi, il candidato che l’art. 10 bis è stato introdotto sotto la pressione degli organismi internazionali ed europei, viene ritenuto rilevante indagare in ambito internazionale ed eurounitario i caratteri del contrasto all’abuso, per poi verificarne i riflessi nel panorama domestico, in modo da chiarire il perimetro di operatività dell’art. 10 bis anche in riferimento alla disciplina dell’imposta di registro. Dunque nei capitoli II e III l’autore si confronta con rigore metodologico con le fonti normative ed interpretative di matrice internazionale ed eurounitaria in materia di abuso del diritto riscontrando innovativamente che tali precetti assumono rilevanza solo per le imposte che seguono una matrice ad evidenza economica (in particolare l’IVA e le imposte sui redditi) ma non per quelle a matrice giuridica, come l’imposta di registro. A tali riflessioni seguono (cap. IV) quelle relative all’abuso del diritto in ambito domestico. Anche qui il candidato, con rigorosa metodologia ermeneutica, supera il dato esistente della dottrina e critica sia la diffusione del perimetro applicativo della disposizione che invece non sarebbe pertinente all’imposta di registro, sia la ragionevolezza della stessa introduzione dell’art. 10 bis. A tale ultimo proposito è sottolineato che il disposto normativo altro non è che la positivizzazione espressa di principio già immanente dell’ordinamento, non solo nazionale. La norma si lascerebbe, infatti, apprezzare solo per la parte procedurale che assicura adeguata garanzia al privato nel procedimento di accertamento. Nel cap. V il candidato coniuga le conclusioni raggiunte in materia di abuso del diritto in ambito domestico e internazionale con le più rilevanti fattispecie riguardanti l’imposta di registro. A seguito dell’esegesi compiuta viene confermata, con accurata motivazione e rigore metodologico, la sostanziale inidoneità dell’art. 10 bis della L. n. 212 del 2000 ad essere efficace strumento per reprimere comportamenti non corretti del contribuente in materia di imposta di registro. Viene, difatti, acutamente rilevato che l’imposta di registro sottopone ad imposizione la forma giuridica, ossia i reali negozi voluti dalle parti, ma il presupposto dell’abuso del diritto in materia tributaria delineato dall’art. 10-bis è che la forma giuridica sia corretta ma non sia stata adeguatamente sottoposta ad imposizione la sostanza economica che, però, non è l’oggetto dell’imposizione per l’imposta di registro. Pure questa parte del lavoro costituisce, dunque, un ben motivato ed innovativo passo in avanti rispetto allo stato esistente della letteratura e della giurisprudenza. Poi nel capitolo successivo il candidato indaga i profili sanzionatori della fattispecie abusiva, previamente giustificando logicamente la necessità di tale indagine, per giungere a sottolineare la non idoneità delle fattispecie sanzionatorie amministrative esistenti alla contestazione dell’abuso del diritto e suggerendo una propria originale proposta in ordine alla determinazione delle sanzioni anche per la fattispecie del registro. Il capitolo sul contraddittorio appare chiaro e bene sviluppato dal punto di vista dei passaggi logici. Infine nel cap. VII il candidato svolge assai interessanti e del tutto originali riflessioni interdisciplinari circa l’istituto dello sviamento di potere e i conseguenti vizi dell’azione amministrativa nel campo dell’imposta di registro. In conclusione la monografia affronta con estremo rigore metodologico complesse tematiche di interesse generale giungendo a risultati esegetici innovativi ed originali e di sicuro impatto nell’ambito della comunità scientifica meritando, dunque, un giudizio complessivo in termini di eccellenza.

La monografia “La compensazione tributaria, Milano, Giuffrè Editore, 2010” risulta pubblicata in autorevole collana universitaria di diritto tributario e non è stata sottoposta a doppio referaggio cieco. A tal proposito vi è da sottolineare, comunque, che alla data di edizione della monografia – anno 2010 – la prassi valutativa dei lavori scientifici non prevedeva il referaggio cieco. La monografia affronta un tema centrale e di interesse generale nell’ambito della dialettica del rapporto tra Fisco e contribuente. Il candidato principia l’analisi nel cap. I con una sintetica ma puntuale disamina, e quindi metodologicamente corretta, in quanto non si dilunga in maniera ridondante, ma evidenzia i tratti decisivi delle questioni analizzate, della disciplina civilistica della compensazione e spiega con adeguata motivazione le ragioni della mancata rilevanza di essa nel diritto tributario. Al riguardo viene dato conto del panorama dottrinario e giurisprudenziale e viene specificato quale delle diverse posizioni sia condivisibile, motivando tale affermata condivisione. Nel cap. II viene posto

in rilievo che tradizionalmente all'Amministrazione finanziaria, e non al contribuente, è concesso opporre la compensazione, pur in assenza di una norma espressa in tal senso. In merito il candidato evidenzia che dal punto di vista sistematico tale impostazione è frutto di una superata concezione del diritto tributario e meriterebbe di essere abbandonata. Tale scelta di abbandono appare, però, ancora lontana, perlomeno da parte del legislatore, sottolinea in ottica sistematica il candidato, in quanto esso si è diffuso ad esplicitare norme sulla compensazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui non ve ne era, peraltro, necessità atteso il detto principio immanente. Tali disposizioni vengono analizzate dall'autore con rigore metodologico fornendo un quadro di insieme di sistema. Nel Cap. III viene studiata la complessa normativa sulla contabilità pubblica a livello statale e locale. Qui il candidato ben chiarisce i motivi di tale apprezzabile analisi interdisciplinare specificando che per capire se la compensazione opposta dal privato possa in linea di principio operare nel diritto tributario, è necessario essere certi che non sussista nell'ambito della normativa più generale, in tema di contabilità pubblica, un divieto in tal senso. La conclusione dell'autore chiaramente motivata ed originale è che la normativa non disponga tale divieto. Successivamente, il candidato si confronta con padronanza delle fonti su principi fondamentali del diritto tributario, quali quello dell'indisponibilità, per verificarne l'eventuale valenza ostativa per la compensazione. L'ampia parte seconda della monografia (capp. V, VI, VII) è dedicata alla sistematizzazione della articolata normativa speciale sulle ipotesi di compensazione di cui il contribuente può servirsi in ambito fiscale. Tale sistematizzazione assume pieno rilievo in termini di innovatività dove il candidato riesce, con rigoroso percorso metodologico, ad individuare la diversa categoria "fiscale" di compensazione, operando le pertinenti differenziazioni con le categorie civilistiche. Completamente originale è la parte dedicata al D.Lgs. n. 241/1997 in cui il candidato ricostruisce, con approccio rigoroso ed anche interdisciplinare, il funzionamento della compensazione ivi disciplinata raffrontando le dinamiche applicative fiscali con i sistemi di pagamento bancari da cui la normativa tributaria ha preso ispirazione. Poi la terza parte della monografia è dedicata allo studio della disposizione di cui all'art. 8 della L. n. 212 del 2000 e alla verifica della sua concreta operatività nel diritto tributario. Nel cap. VIII il candidato con acute ed innovative motivazioni delinea i contorni della categoria della compensazione "tributaria" di cui al predetto art. 8. Ne individua la natura "rafforzata" rispetto a quella civilistica e le riconosce funzione generale ma residuale, rispetto alle ipotesi di compensazione "fiscale" già passate in rassegna. Nell'ambito del cap. IX l'esegesi è dedicata all'individuazione dei debiti e dei crediti che possano essere oggetto di compensazione grazie alla disposizione di cui all'art. 8 della L. n. 212 del 2000. Nel cap. X e XI colpisce il rigore metodologico e l'originalità delle soluzioni adottate in relazioni a profili esegetici indubbiamente complessi. Infatti, il Candidato, con approccio interdisciplinare tra il diritto tributario e il diritto civile, individua percorsi dogmaticamente corretti per consentire l'applicazione della norma sulla compensazione "tributaria" in relazione ai debiti scaturenti dagli avvisi di accertamento e dalle iscrizioni a ruolo notificati al privato dall'Amministrazione finanziaria. Tale percorso ermeneutico, precisa il candidato, è necessario attesa l'assenza della normativa secondaria di attuazione che, sebbene annunciata nel corpo dell'art. 8, non è stata poi introdotta nell'ordinamento. Altrimenti il disposto della norma rimarrebbe irragionevolmente inattuato con lesione anche a livello costituzionale del diritto del privato ad essere inciso solo per il debito effettivamente dovuto. Il cap. X è dedicato, infine, alla verifica della spendibilità dell'istituto compensativo in seno al processo tributario in tutti i suoi gradi, compresi quelli innanzi alla Corte di Cassazione, al processo di rinvio e di revocazione. Vengono qui innanzitutto affrontate le rilevanti questioni teoriche sulla natura del processo tributario. Al riguardo è chiarito se l'opposizione di compensazione possa avere legittimo ingresso sia se tale processo sia ricostruito quale procedimento meramente impugnatorio, sia quale procedimento di impugnazione-merito. Sono oggetto di attento esame anche le specifiche disposizioni sulle regole fissate nel D.Lgs. n. 546 del 1992 in tema di ammissibilità dell'impugnazione. Il candidato, quindi, opera una sistematizzazione dei profili processuali del tutto originale che si distingue per la dimostrata piena padronanza degli istituti sia processual-tributari sia di quelli afferenti alla procedura civile. In conclusione la monografia appare un punto di riferimento per la comunità scientifica attesa la rilevanza di carattere generale del tema analizzato nel rapporto tra contribuente e Fisco, per l'estremo rigore metodologico dimostrato, anche su profili interdisciplinari, e la piena originalità e innovatività delle soluzioni a cui lo studio è giunto. Nel complesso il lavoro monografico merita, dunque, una eccellente valutazione.

L'articolo "La crisi del sistema di riscossione coattiva in materia tributaria, in *Dir. prat. trib.*, 2021, I, 2600-2623" studia tematica generale e rilevante inerente le problematiche del sistema positivo sulla riscossione coattiva dei tributi per suggerirne ipotesi di superamento. L'articolo compie una attenta e completa ricostruzione storica della normativa di settore per spiegare come si sia giunti allo stato attuale del sistema di

riscossione citando con completezza la dottrina che si occupata nel corso del tempo di tali questioni. Viene, dunque, evidenziato che le iniziali previsioni del D.P.R. n. 602 del 1973 erano ben focalizzate sull'obiettivo della efficienza dello strumento riscossivo coattivo considerandolo quale *extrema ratio*. Oggi, invece, in tale decreto sono presenti disposizioni, osserva con adeguata motivazione l'autore, che nulla hanno a che fare con la riscossione coattiva e che hanno reso il corpus normativo in esame non più strumento di efficace riscossione, ma sostanzialmente mezzo per il contribuente per differire il momento di assolvimento dell'onere fiscale. Secondo il candidato, infatti, a livello sistematico sarebbe già deprecabile che lo Stato non riesca a riscuotere neanche in via esecutiva i propri crediti pienamente esigibili, ma a ciò si aggiunge che la manifesta carenza nell'opera di riscossione coattiva determina pure un incentivo all'evasione sia "dichiarativa", sia di "riscossione". Con originalità viene, dunque, sostenuto dal candidato l'avvenuto "declassamento" della procedura di riscossione a mezzo dell'agente della riscossione. Essa solo da un punto vista formale sarebbe da ascrivere a strumento forzoso per l'ottenimento delle somme dovute dai contribuenti in quanto, invece, si mostrerebbe quale apparato normativo del tutto depotenziato. Negli ultimi anni, peraltro, tale sistema è stato messo ancor più in crisi dalle numerose "rottamazioni" dei ruoli che invece di essere utilizzate in situazioni di effettiva straordinarietà sono state ripetute, sottolinea il candidato, in maniera quasi fisiologica. Il candidato giunge, poi, a suggerire le proprie innovative soluzioni per superare l'attuale assetto di crisi del sistema riscossivo. La possibilità di rateizzazione e di differimento dei pagamenti dovuti dovrebbero essere espunte dalla procedura di riscossione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 ed essere anticipate a precedenti momenti di attuazione del prelievo quando ancora la situazione debitoria non è giunta a tale stadio di radicalizzazione. Inoltre sono individuate anche soluzioni pertinenti il cambiamento della struttura e dell'ambito di competenza dell'agente della riscossione, così da rendere il procedimento riscossivo più semplice ed immediato. In conclusione l'articolo tratta tema di centrale attualità ed importanza in riferimento alle problematiche discusse in dottrina sull'attuazione amministrativa tributaria. Esso appare completo e redatto con rigore metodologico e soprattutto si distingue perché ampia parte di esso è dedicata agli innovativi ed originali suggerimenti per la riforma dei criteri e dell'apparato di riscossione dei tributi. Il giudizio complessivo, quindi, è ottimo.

L'articolo "Considerazioni in materia di fiscalità immobiliare d'impresa, in Riv. Giur. Edilizia, 2020, 75-85" affronta la tematica riguardante il principio di inerenza nell'ambito del reddito d'impresa e dell'IVA con riferimento ai cespiti immobiliari. L'articolo è pubblicato su rivista non specificamente riferibile al settore scientifico-disciplinare IUS 12 e, dunque, pare dimostrare apprezzamento per il candidato anche al di fuori dell'ambito del settore scientifico di appartenenza. Lo studio, dando completo riscontro della letteratura e della giurisprudenza sulle tematiche studiate, conduce l'analisi della normativa in materia di IVA e di reddito d'impresa in relazione agli immobili dell'impresa di categoria abitativa. Ne viene evidenziata la irragionevolezza. Dal candidato viene, infatti, argomentato che non apparirebbe corretto valorizzare in via assoluta la categoria catastale ai fini impositivi IVA e del reddito d'impresa. La categoria catastale risponderebbe, infatti, alle esigenze della disciplina urbanistica e ai fini fiscali a quei tributi connessi a situazioni di "staticità" (redditi fondiari, tributi patrimoniali sugli immobili). La categorizzazione catastale non troverebbe, invece, diretto rapporto con lo svolgimento dell'attività d'impresa, su cui si incentra il sistema dell'IVA e dei relativi redditi. Tale parte denota rigore metodologico di esegesi ed offre spunti di originalità interpretativa. Pure attenta e rigorosa l'analisi relativa alla seconda parte dell'articolo dedicata al principio di inerenza in riferimento al soggetto titolare dell'impresa locataria del bene immobile. Nel complesso il giudizio sull'articolo è di buon apprezzamento.

L'articolo "La disciplina tributaria degli enti del Terzo settore: un'occasione mancata, in Rass. trib., 2020, 409-435" affronta ampia tematica di interesse generale del diritto tributario evidenziando le criticità della disciplina esaminata e per proporre prospettive di riforma. L'articolo inizia con l'indagine sui profili di compatibilità della normativa fiscale introdotta per gli enti del Terzo settore e per l'impresa sociale con la Costituzione. Previa attenta considerazione della dottrina (non solo tributaria) che magistralmente si è occupata delle tematiche costituzionali affrontate, nonché della relativa giurisprudenza, il candidato dimostra, nell'esaminare tale impegnativa tematica, dal punto di vista sistematico piena padronanza dei criteri interpretativi, e giunge a ritenere, con rigorosa motivazione, che le disposizioni sugli enti del Terzo settore risultano osservanti dei precetti costituzionali rilevanti, non solo di ordine tributario. Successivamente (par. 3), viene posto in rilievo la scelta legislativa di prevedere una distinta disciplina per l'impresa sociale e per l'ente del Terzo settore. Qui viene sottolineato che l'impresa sociale sarebbe il soggetto deputato a produrre reddito d'impresa, mentre l'ente del Terzo settore rivestirebbe dal punto di vista fiscale

esclusivamente la figura di ente non commerciale per godere dei benefici fiscali. Il candidato evidenzia di non condividere questa bipartizione. Infatti, secondo l'autore, pur da un lato apprezzando il miglioramento assicurato dalla nuova disciplina rispetto a quella propria del Testo Unico delle Imposte sui Redditi su cui il candidato si confronta attentamente, dall'altro non apparirebbe condivisibile aver subordinato la fruizione del trattamento fiscale di favore, da parte dell'ente del Terzo settore, alla non prevalenza dei ricavi commerciali dallo stesso conseguiti, piuttosto che in funzione delle finalità di interesse generale perseguite. La scelta compiuta dal legislatore andrebbe sostanzialmente a penalizzare lo scopo principale della riforma, ossia incentivare il perseguimento di scopi di carattere sociale. Tali argomentazioni risultano compiutamente motivate dall'autore e sono apprezzabili in termini di originalità. Nel par. 4, poi, il candidato in maniera del tutto originale e innovativa enuncia come il sistema in esame andrebbe rivisto. Qui l'autore con rigore metodologico, evidenziando bene le regole da osservare e non derogabili, sia di ordine costituzionale e sia di ordine eurounitario in termini di divieto di aiuti di stato, propone, difatti, una nuova lettura del principio di capacità contributiva. Per il candidato, difatti, gli enti del Terzo settore manifestano una capacità contributiva "attenuata" in quanto svolgono le attività istituzionali per scopi di utilità sociale e, dunque, i relativi risultati positivi di gestione, se impiegati o reinvestiti nello svolgimento di dette attività, non devono costituire manifestazione di capacità contributiva. Qualora, prosegue il candidato, i proventi non fossero del tutto soggetti a tali destinazioni vanno sottoposti ad una imposizione appunto "attenuata". Quindi in una prospettiva de iure condendo gli enti del Terzo settore andrebbero inquadrati in un nuovo e diverso genus che prescinde dalle tradizionali classificazioni in termini di commercialità e non commercialità sia dal punto di vista civilistico che tributario. In conclusione l'articolo si distingue per aver affrontato con rigore metodologico tale complessa problematica e per aver esplicitato concetti originali ed innovativi per la materia. Il giudizio complessivo è, dunque, eccellente.

L'articolo "Potere regolamentare del Comune, "nuova" IMU e aree fabbricabili - Regulatory Power of the Municipality, "New" Municipal Property Tax and Building Areas", in Riv. trim. dir. trib., 2020, 557-578" studia tema di interesse generale e rilevante. L'articolo si apre con un completo inquadramento dei profili, anche di ordine costituzionale, dell'autonomia tributaria dei Comuni. Qui la disamina è attenta e pone in rilievo le diverse dinamiche ricostruttive prospettate dalla dottrina e dalla giurisprudenza evidenziando i punti di condivisione. L'autore, poi, si dedica ad analizzare (par. 3) la normativa regolamentare in materia di imposizione patrimoniale sugli immobili che è stata oggetto di diversi interventi normativi. Qui è apprezzabile l'approccio critico del candidato espresso nella ricostruzione sistematica, chiaramente argomentata, della episodica normativa. Poi il candidato evidenzia che tra i profili più controversi in materia di IMU vi è quello della corretta determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili e sottolinea che il legislatore ha introdotto l'art. 1, comma 777, L. n. 160/2019 secondo cui è permesso al Comune di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili per autolimitare il proprio potere di accertamento IMU e diminuire, così, la litigiosità con il contribuente. Il candidato, dunque, in merito alla disposizione in esame individua in maniera arguta una problematica interpretativa particolarmente rilevante e di interesse generale. Ossia il candidato si chiede se il Comune possa, con proprio regolamento, delegare l'opera di determinazione del valore delle aree a un soggetto terzo, ovvero la previsione legislativa sopra citata non consenta tale "delega", in quanto ivi non espressamente menzionata. Per rispondere a tale interrogativo il candidato si confronta, con notevole rigore metodologico ed esaminando le relative posizioni dottrinarie e giurisprudenziali, con i principi costituzionali di cui all'art. 117 Cost. approfondendo la tematica dell'equilibrio tra principio di legalità e principio di autonomia locale, che sarebbe raggiunto in quanto i regolamenti comunali trovano il proprio fondamento giuridico nelle fonti a loro sovraordinate. Il candidato dopo approfondita analisi sul punto evidenzia, invero, in maniera originale più di una soluzione che troverebbe legittima giustificazione in base ai criteri costituzionali e normativi esaminati e, in maniera del tutto innovativa, indica la scelta, a suo motivato giudizio, di maggior equilibrio, appunto, tra autonomia locale e principio di legalità. Per il candidato non dovrebbe essere coartata la scelta del Comune sulla modalità organizzativa di esercitare la potestà di determinazione del valore delle aree da parte di un soggetto terzo. La disposizione di rango primario di cui all'art. 1, comma 777, citato sarebbe, infatti, da considerarsi osservata quando l'ente locale, nel proprio regolamento, rinvii direttamente alla valutazione che verrà eseguita successivamente dal soggetto terzo "tecnico" attraverso un rinvio "recettizio", fissando opportunamente i parametri a cui l'organo tecnico si dovrà attenere per la materiale attività di determinazione. Del resto, evidenzia il candidato il Comune è organo deputato a scelte "politiche" più che "tecniche". Apprezzabili anche le argomentazioni svolte nel par. 5. In conclusione l'articolo merita un ottimo

apprezzamento per la rilevanza della tematica individuata e sviluppata, il rigore metodologico dimostrato, e la innovatività ed originalità delle soluzioni adottate.

L'articolo "Sequestro, confisca e pagamento di tributi, in Riv. dir. trib., 2019, I, 47-74" si occupa del tema multidisciplinare afferente il rapporto tra i provvedimenti di carattere patrimoniale adottati dall'Autorità Giudiziaria e l'obbligo tributario. Più precisamente il lavoro ha quale norma centrale di riferimento l'art. 12 *bis* del d.Lgs. n. 74 del 2000 per cui il candidato osserva, ai fini della giustificazione dell'indagine da intraprendere, che sia necessario individuare possibili soluzioni interpretative in quanto il sequestro preventivo e, poi, la confisca, ivi disciplinati, vengono ad assorbire risorse del contribuente senza incidere sulla estinzione dell'obbligazione tributaria. Lo studio procede con una assai accurata analisi delle disposizioni sul sequestro e confisca in sede penale e in sede penale-tributaria. Qui il candidato ricostruisce gli istituti citati con rigore metodologico e confrontandosi con l'ampia letteratura e giurisprudenza, soprattutto di origine penalistica, che si è sviluppata al riguardo. Vengono evidenziate le diverse finalità che gli istituti intendono perseguire in ambito penalistico "generale" e in ambito "penale-tributario". Il candidato sottolinea, dunque, che il quadro normativo appare complesso e sussistono difficoltà interpretative per assicurare da un lato allo Stato di incassare le somme dovute, ed al contempo non appesantire l'onere per il contribuente che sarebbe inciso sia dal punto di vista penale sia tributario, almeno provvisoriamente. L'autore, poi, muovendo dalla circostanziata e motivata convinzione che la funzione principale della confisca, nel settore dei reati tributari, sia di tipo recuperatorio più che sanzionatorio, giunge a concludere che l'art. 12 *bis*, comma 2, va letto in maniera funzionale al perfezionamento del debito fiscale che sarebbe considerato obbiettivo di centrale interesse anche da un punto di vista generale della legislazione penale-tributaria. Quindi il reo può utilizzare quanto sottoposto a sequestro preventivo per assolvere ai propri debiti tributari. Tale interpretazione del disposto normativo appare per il candidato in linea con il vigente impianto logico-sistematico di attenzione legislativa al recupero di quanto evaso. Le considerazioni svolte si distinguono per completo rigore metodologico e per la valenza sistematica, originalità ed innovatività delle soluzioni raggiunte (alle medesime conclusioni è giunta la Corte di Cassazione nel corso del presente anno 2022). Rilevanti anche le ulteriori considerazioni, sempre originali ed innovative, circa i suggerimenti de iure condendo sulla necessità della previsione di una norma *ad hoc* che imponga all'Amministrazione finanziaria l'annullamento in autotutela dell'atto amministrativo definitivo una volta che si sia perfezionata la confisca. Successivamente, il candidato si pone l'ulteriore questione di verificare se quanto concluso per i delitti fiscali possa essere condiviso pure per il sequestro/confisca disposti a seguito del compimento di reati extratributari. L'indagine è svolta anche de iure condendo per un più razionale quadro normativo rispetto a quello attuale. Qui il candidato con padronanza si confronta con approccio interdisciplinare alla materia penalistica per osservare, dopo assai approfondita esegesi e con argomentazioni logicamente espresse, che in talune ipotesi di reati associativi non si possa escludere la rilevanza applicativa, secondo una lettura di sistema, dell'art. 12 *bis*, e far confluire quanto sequestrato/confiscato all'estinzione dell'obbligazione tributaria. Le conclusioni qui appaiono rilevanti ed innovative sia per la materia tributaria, sia per quella penalistica. In conclusione l'articolo tratta con approccio interdisciplinare tematiche di sicuro interesse ed è decisamente apprezzabile per rigore metodologico e innovatività delle soluzioni raggiunte. Il giudizio complessivo è, dunque, di eccellenza.

L'articolo "Procedure concorsuali e liquidazione dell'IMU, in Rass. trib., 2018, 11-28" affronta la tematica interdisciplinare delle regole di determinazione dell'IMU previste in seno alle procedure concorsuali. L'articolo principia con l'analisi della disciplina dell'IMU applicabile agli immobili che accedono alle diverse procedure concorsuali. Il candidato, quindi, riscontra che dal punto di vista fiscale appaiono discipline derogatorie quelle previste per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa. Il candidato riscontra, infatti, che, all'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992, solo per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, la fase di riscossione dell'imposta sia regolata in modo diverso mentre per le altre procedure (concordato preventivo etc.) sarebbe prevista la disciplina "ordinaria". Quindi il candidato si chiede se dal punto di vista sistematico sia giustificabile il perimetro applicativo di tale previsione alle sole procedure suddette. A tale proposito l'autore indaga quale altra procedura concorsuale persegua analoghi obiettivi del fallimento e della liquidazione coatta riscontrando, al riguardo, dirette similitudini solo con il concordato preventivo con cessione di beni. Qui è apprezzabile l'analisi della materia fallimentare. Inoltre, il candidato opera la ricognizione, citando appropriatamente la dottrina di riferimento, sul panorama impositivo per verificare i criteri del trattamento fiscale del fallimento e del concordato preventivo liquidatorio e sottolinea che il legislatore tributario differenzia il trattamento delle due fattispecie solo per i casi in cui

sussista una differenza sostanziale di obiettivi tra di esse. Da qui la originale considerazione che in ambito IMU l'aver escluso il concordato preventivo liquidatorio dalla disciplina derogatoria e più favorevole prevista per fallimento e liquidazione coatta apparirebbe non ragionevolmente giustificabile, anche alla luce dei principi costituzionali. Rilevato, infine, che la disciplina della liquidazione del tributo non è ancorata ai criteri di riparto delle spese pubbliche, il candidato in maniera innovativa propone una interpretazione analogica dell'art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 tesa ad includere nel perimetro applicativo della norma anche il concordato preventivo con cessione di beni che risulterebbe, altrimenti, irragionevolmente escluso da un trattamento fiscale più favorevole, anche con pregiudizio di eguale trattamento tra la massa creditoria pertinente al fallimento e a quella del concordato. In conclusione il giudizio sull'articolo è complessivamente molto buono per il rigore metodologico dimostrato nell'approccio esegetico interdisciplinare e per le conclusioni raggiunte in ordine ai criteri di applicazione analogica dell'art. 10 D.Lgs. n. 504/1992.

L'articolo "L'enunciazione della liberalità indiretta nell'atto di compravendita di immobili o aziende, in Riv. trim. dir. trib., 2017, 77-91", prendendo spunto da un arresto giurisprudenziale, si occupa nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni del perimetro applicativo dell'art. 1, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 346 del 1990 alla ipotesi di donazione indiretta di un immobile. Il candidato, dunque, confrontandosi con la letteratura in materia di imposta sulle donazioni e la giurisprudenza, evidenzia la problematica interpretativa sulla circostanza che il contribuente sia o meno chiamato ad indicare in maniera espressa nell'atto di compravendita dell'immobile di voler beneficiare dell'esenzione dal tributo sulle donazioni. In maniera interessante l'autore, poi, sottolinea che andrebbe qui chiarito se la norma del D.Lgs. 346/1990 preveda un'ipotesi di esenzione ovvero un'ipotesi di esclusione e compie un'attenta analisi tesa a classificare le due diverse fattispecie, anche citando la dottrina di riferimento. Giunge, poi, alla ben motivata ed originale conclusione che l'art. 1 in parola provveda una esclusione e non un'esenzione dall'imposta come altrove sostenuto – in quanto la norma perseguirebbe l'obiettivo di evitare una duplicazione del prelievo tributario su fattispecie imponibile composta da due distinti negozi. Da qui il candidato deduce, con piena argomentazione, che la norma di esclusione opera direttamente senza rendere necessario l'intervento del privato. Sarebbe, infatti, già il legislatore ad escludere la rilevanza impositiva della fattispecie a prescindere dalle scelte operate dal contribuente. Quindi, l'autore conclude, sempre in maniera originale, che nessuna esplicita opzione sarebbe necessaria. Molto bene argomentate le ulteriori considerazioni conclusive circa la esclusiva rilevanza, ai fini dell'applicazione della esclusione, del solo collegamento tra la liberalità ed il trasferimento del diritto immobiliare o dell'azienda assoggettabile ad imposta di registro o ad IVA. In conclusione il giudizio complessivo sull'articolo è molto buono.

L'articolo "La sorte dei crediti tributari dopo la cancellazione della società: molto rumore per nulla in Riv. dir. trib., 2017, I, 27-78" studia il tema di interesse generale e rilevante circa gli effetti portati dall'art. 28 del D.lgs. n. 175 del 2014 in merito alla sorte dei debiti fiscali dopo la cessazione della società come ente giuridico. Il candidato preliminarmente giustifica l'analisi da condurre sottolineando che, nonostante l'intervento del legislatore e gli apporti dottrinari e giurisprudenziali sulla materia, non apparirebbe essere stato ancora raggiunto un punto di equilibrio tra le esigenze di certezza collegate alla "morte" dell'ente lucrativo, e la necessità di arginare condotte fraudolente in danno dei terzi creditori e in particolare di quelli "involontari" quali è il Fisco. Poi viene compiuta in veste critica una decisamente attenta e completa disamina della normativa, della dottrina e della giurisprudenza che si sono occupate delle problematiche involgenti la tematica in esame, sia per gli interconnessi profili civilistici e fallimentari, sia per i profili strettamente tributari. Molto bene argomentata la parte dedicata ai complessi profili successori ove il candidato sviluppa, con grande rigore metodologico, osservazioni di sicuro interesse teorico e dotate di originalità, sia in riferimento alle società di capitali, sia in riferimento alle società di persone. Rilevanti, in particolare, le osservazioni circa la motivata negazione della natura tributaria del debito dei soci delle società di capitali, a cui segue la considerazione secondo cui il debito del socio deve essere sempre riscosso a mezzo delle vie "privilegiate" fiscali (anche a prescindere di quanto previsto dall'art. 36 del d.p.r. n. 602 del 1973). Esso, invero, rivestirebbe natura di supplenza del debito della società ne acquisirebbe anche le modalità di riscossione. Altrimenti, secondo il candidato, vi sarebbe una ingiustificata penalizzazione del creditore fiscale che ha già patito l'illegittima liquidazione delle attività sociali e si troverebbe, dunque, nuovamente prevaricato dall'impossibilità di riscuotere le somme a lui dovute nella originaria maniera spettantegli. Molto articolata anche la sistematizzazione compiuta dei complessi profili inerenti specificamente l'art. 36 del d.p.r. n. 602/1973, ove il candidato continua a dimostrare piena padronanza degli strumenti di analisi e sviluppa

anche qui considerazioni interessanti e sicuramente originali. Rilevanti ed innovative, infine, le considerazioni di sintesi esplicitate negli ultimi due paragrafi dell'articolo. In conclusione, il lavoro si distingue per aver affrontato in maniera completa tematiche complesse e di interesse generale con padronanza di metodo di indagine e sviluppando considerazioni originali ed innovative meritando così un giudizio complessivo in termini di eccellenza.

L'articolo "Il divieto di abuso del diritto in materia tributaria nell'ordinamento del Regno Unito di Gran Bretagna, in Riv. dir. trib., 2016, I, 649-676" affronta un rilevante tema di diritto tributario estero. In particolare è studiata la normativa sull'abuso del diritto introdotta nel Regno Unito, stato ove, sottolinea il candidato, in epoca risalente ha avuto origine il contrasto alle fattispecie abusive in campo fiscale. Apprezzabile, innanzitutto, la circostanza che lo studio è stato compiuto dal candidato in loco su fonti originali. L'introduzione del principio generale di divieto di abuso del diritto si pone, rileva il candidato, quale potenziale superamento da parte del legislatore anglosassone del sistema di contrasto all'elusione in base a norme settoriali e specifiche (TAARs), anche in ossequio alle raccomandazioni della Commissione Europea. Il candidato, poi, bene evidenzia il percorso che ha portato all'introduzione della GAAR nel Regno Unito dando conto anche del locale dibattito dottrinario sul tema. Poi passa in veste critica alla disamina del dato positivo. Qui in maniera originale vengono valorizzati due istituti previsti dal legislatore anglosassone: il c.d. "double reasonableness test" e le funzioni dell'"Advisory panel", organo indipendente che partecipa al procedimento di accertamento e costituisce tratto del tutto peculiare della disciplina della GAAR anglosassone. Molto apprezzabili le considerazioni conclusive di livello sistematico ove il candidato pone in rilievo la "pragmaticità" del legislatore anglosassone che è riuscito a conciliare interessi pubblici di notevole rilievo nel giusto equilibrio tra l'aspettativa dei contribuenti di operare in un quadro certo, con la necessità dell'Amministrazione finanziaria di disporre di uno strumento per la lotta ai fenomeni abusivi svincolato dalla tassatività delle ipotesi già individuate dal legislatore. Tuttavia, evidenzia in maniera originale il candidato, l'obiettivo di stabilizzazione della materia non sembra essere del tutto raggiunto in quanto il sistema apparirebbe minato dalla persistenza delle TAARs. Si auspica un intervento de iure condendo di interpretazione autentica per dare prevalenza alla più garantista e moderna GAAR. In conclusione per il rigore metodologico adottato nel campo della normativa e della letteratura straniera, per l'interesse generale del tema analizzato e per l'originalità di quanto espresso, il giudizio complessivo sull'articolo è di eccellenza.

L'articolo "La liquidazione dei tributi destinati a finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Riv. dir. trib., 2014, I, 555-574" principia con una accurata ricostruzione storica in chiave sistematica sul sistema di liquidazione dei tributi evidenziando anche la nozione di tributo in autoliquidazione, categoria a cui è da ascrivere il tributo sulla raccolta dei rifiuti. Viene poi focalizzata l'attenzione direttamente sulla natura (si veda l'assai approfondita nota 10) e sui criteri liquidatori relativi ai tributi sui rifiuti evidenziando che la ricostruzione sistematica del migliore meccanismo di funzionamento per tali tributi è particolarmente complessa, attesi gli innumerevoli e non conformi interventi del legislatore sul tema. Infatti, sottolinea efficacemente il candidato, la normativa, che non ha mai dimostrato limpidezza, pare aver talvolta introdotto criteri autoliquidatori, talaltra aver imposto la liquidazione all'ente impositore. L'articolo si conclude con il motivato apprezzamento da parte del candidato del sistema di invio dell'avviso di pagamento da cui l'autore ricava la considerazione di carattere generale e di portata innovativa che la liquidazione dei tributi se operata dall'ente impositore apparirebbe più efficiente. Quindi, secondo l'autore, tutto l'attuale sistema di autoliquidazione dei tributi da parte del contribuente andrebbe ripensato e rivisto spostando una parte delle attività dichiarative e liquidatorie sugli enti impositori, che potrebbero avvalersi di idonei mezzi informatici assicurati dalla tecnologia. In conclusione l'articolo appare completo e redatto con rigore metodologico ed offre spunti innovativi di rilevanza sistematica considerando soprattutto che è stato edito nel 2014. Il giudizio complessivo è, quindi, molto buono.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Fabio Saponaro sul Prof. Giovanni Girelli

Il curriculum e i titoli presentati dal Prof. Giovanni Girelli si lasciano complessivamente apprezzare in termini di eccellenza per la continuità dell'impegno didattico e scientifico, poi anche trasfuso nelle pubblicazioni indicate nel curriculum, che si accompagna ad una notevole attività convegnistica, non solo nazionale, ed alle responsabilità assunte in riviste italiane e straniere. In particolare per quanto riguarda l'attività didattica svolta in sede universitaria è molto apprezzabile l'aver tenuto negli anni corsi universitari

in cinque differenti Atenei, dimostrando così il candidato di essere stimato anche al di fuori dell'Ateneo di appartenenza. Pregevoli sia le indicazioni circa gli insegnamenti in lingua inglese a cui, come indicato nel bando, sarà chiamato il vincitore della procedura comparativa, sia le esperienze scientifiche in sede internazionale. Apprezzabili i servizi svolti presso gli organi universitari e nelle commissioni concorsuali. Sul piano della ricerca, il giudizio molto positivo può certamente riferirsi a tutti i parametri in valutazione assunti (attività di ricerca presso atenei ed enti italiani e stranieri, fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati a tale attività), ottimo è il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, così come l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca. Con riguardo alle pubblicazioni presentate deve essere evidenziato che sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e tutte qualificate dalla ottima collocazione editoriale. Tutti i detti lavori scientifici, attesa la collocazione editoriale, hanno avuto diffusione all'interno della comunità scientifica. Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione dimostrano costanza nell'impegno scientifico nell'ambito del periodo temporale di loro produzione, documentano varietà e rilevanza dei filoni di ricerca affrontati e risultano improntate ad un ottimo livello complessivo in termini di approccio esegetico, rigore metodologico, ricostruzione degli istituti giuridici e innovatività ed originalità. Il candidato Girelli è l'unico che presenta ai fini della presente valutazione comparativa due monografie in collana di prestigio nella materia tributaria e dieci articoli in riviste di classe A. In conclusione, il giudizio complessivo sul candidato in considerazione di tutti i criteri indicati dal bando e dalla Commissione nella propria riunione del 25 maggio 2022 è qualificabile quale ottimo.

\* \* \*

### Giudizio collegiale

La Commissione, dopo un'approfondita discussione sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione, all'unanimità ritiene che il candidato Giovanni Girelli dimostra attitudine all'insegnamento e alla ricerca in un'ampia gamma di tematiche relative al settore scientifico disciplinare oggetto della presente procedura con risultati particolarmente buoni. Emerge, inoltre, un'esperienza didattica in lingua inglese nel settore scientifico disciplinare del diritto tributario. Per tali ragioni la Commissione ritiene di poter esprimere un giudizio particolarmente positivo ai fini della presente procedura comparativa.

\* \* \*

**CANDIDATA: Valeria MASTROIACOVO**

### Note generali

La valutazione dei singoli titoli, articolata in funzione delle categorie indicate nei "criteri di massima" riportati nel bando, "criteri di massima" fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022), è delle precipue caratteristiche che connoteranno l'impegno didattico per come richiesto dal bando, quest'ultimo anche in lingua inglese (insegnamento "International Tax Law", nell'ambito del percorso denominato "Global Legal Studies"), è stata effettuata estraendo gli stessi dalle informazioni rinvenibili nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà, nonché dal curriculum.

La valutazione effettuata dai singoli Commissari tiene conto dei titoli di seguito prospettati in forma sintetica, tenuto conto che la Commissione dovrà, in ogni caso, esprimersi in merito ai titoli per come raggruppati nelle sei categorie espressamente indicate nel bando.

In merito alle pubblicazioni, al fine della successiva valutazione comparativa, la Commissione procede alla valutazione tenendo conto dell'originalità e dell'innovatività della produzione scientifica, e del suo rigore metodologico, dell'apporto dato dal candidato, analiticamente determinato nei lavori svolti in collaborazione, della congruenza della sua produzione con il settore scientifico disciplinare, del valore scientifico della sede editoriale e della diffusione all'interno della comunità scientifica di riferimento, della continuità temporale dell'impegno e del grado di aggiornamento delle stesse, come indicato nei "criteri di massima" riportati nel bando, "criteri di massima" fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022). Ai fini della valutazione comparativa di cui alla presente procedura, la candidata ha

presentato n. 1 monografia e n. 11 contributi (di cui n. 2 note a sentenza) in riviste di classe 'A', di cui 10 in riviste di settore.

### **Notizie biografiche e altri titoli desumibili dal curriculum**

A seguito dell'analitica considerazione dell'intero curriculum della candidata, che si tiene presente in tutte le sue articolazioni ai fini della valutazione, si riporta sinteticamente quanto segue.

La candidata Valeria Mastroiacovo è Professore Ordinario per il settore scientifico disciplinare IUS 12 – diritto tributario – presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. È dottore di ricerca in diritto tributario, vincitrice di assegno biennale. Dal 1° novembre 2018 la candidata non è più titolare di alcun corso universitario in quanto è comandata a tempo pieno quale assistente di studio presso la Corte Costituzionale. È membro dell'EATLP. È membro del comitato di direzione di una rivista di classe A, del comitato scientifico di un'altra rivista di classe A e del comitato di redazione di altre riviste di classe A (fino al 2018) e scientifiche. È revisore esterno per varie riviste e ANVUR. È membro del collegio di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche in convenzione tra l'Università degli studi di Siena e l'Università degli studi di Foggia, consorziato con il programma internazionale Ca' Foscari dell'Università di Venezia.

### **Attività didattica**

Anche se in comando a tempo pieno, dal 1° novembre 2018, presso la Corte Costituzionale, ha in precedenza svolto attività di insegnamento, in particolare dal:

- 2017/2018: diritto tributario 9 CFU Laurea magistrale in Giurisprudenza; diritto tributario 9 CFU (Laurea triennale Consulente del lavoro), Attuazione dei tributi, poteri d'indagine e tutela del contribuente 6 CFU (Laurea triennale Scienze investigative) e diritto tributario comunitario e internazionale 6 CFU;
- 2016/2017: diritto tributario 9 CFU Laurea magistrale in Giurisprudenza; diritto tributario 9 CFU (anche in mutuaione su diritto tributario 9 CFU su Laurea triennale in operatore giuridico delle P.A.) e diritto tributario comunitario e internazionale 6 CFU;
- 2015/2016: diritto tributario 9 CFU Laurea magistrale in Giurisprudenza; diritto tributario 9 CFU (anche in mutuaione su diritto tributario 9 CFU su Laurea triennale in operatore giuridico delle P.A.) e diritto tributario comunitario e internazionale 6 CFU;
- 2014/2015: diritto tributario 9 CFU Laurea magistrale in Giurisprudenza; diritto tributario 9 CFU (anche in mutuaione su diritto tributario 9 CFU su Laurea triennale in operatore giuridico delle P.A.) e diritto tributario comunitario e internazionale 6 CFU;
- 2013/2014: diritto tributario 9 CFU Laurea magistrale in Giurisprudenza (anche in mutuaione su diritto tributario 9 CFU su Laurea triennale in operatore giuridico delle P.A.) e diritto tributario comunitario e internazionale 6 CFU;
- 2012/2013: diritto tributario 9 CFU Laurea triennale operatore giuridico delle P.A. e diritto tributario comunitario 6 CFU opzionale.
- 2011/2012: diritto tributario 9 CFU Laurea triennale operatore giuridico delle P.A.; diritto tributario comunitario 6 CFU opzionale.
- Dal 2006 al 2010 ha avuto la titolarità del corso di diritto tributario 9 CFU Laurea triennale operatore giuridico delle P.A.
- Prima dell'immissione nei ruoli ha svolto i seguenti incarichi di insegnamento:
- 2004/2005 professore a contratto dell'insegnamento di Diritto tributario presso il Polo distaccato di Olbia dell'Univ. degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia.
- 2003/2004 professore a contratto dell'insegnamento di Diritto tributario delle transazioni telematiche presso l'Univ. degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia.
- Nel 2006, 2009 e 2011 ha fruito dei 5 mesi di congedo obbligatorio per maternità.

### **Titoli presentati dalla candidata suscettibili di singola valutazione**

A) *Attività didattica a livello universitario* – come sopra riportato, l'attività didattica svolta per quindici anni (2003-2018) – prima dal 2003 presso l'Università di Sassari e poi dal 2006 presso quella di Foggia – dimostra una consolidata esperienza e un impegno di particolare intensità nell'anno 2017/2018 (pari a 30 CFU) nel settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. Tale esperienza però si è interrotta nel 2018 per effetto dell'assunzione delle funzioni di assistente di studio di un giudice presso la Corte Costituzionale. Durante i quindici anni di attività didattica (per 3 anni accademici) risultano soggiorni Erasmus presso l'Università di Edimburgo (Regno Unito). Tuttavia, essendo tale mobilità stata svolta in modalità *Erasmus training mobility*, essa non costituisce attività didattica. Infatti, diversamente dalla cd. *Erasmus teaching mobility*, quella di tipo Erasmus training mobility ha finalità di formazione del docente in mobilità e non presuppone alcun obbligo didattico presso l'Università ospitante, né risultano dalla documentazione allegata dalla candidata alla presente procedura elementi da cui sia possibile ricavare l'effettivo svolgimento di attività didattica nella lingua inglese presso la suddetta Università. È invece valutabile come esperienza didattica all'estero quella svolta presso l'Università di Siviglia (Spagna) nel 2015/2016 in modalità Erasmus teaching mobility, ma l'indicazione nel curriculum della lingua italiana per il titolo di questa docenza (diversamente da quanto in precedenza fatto per quelle presso l'Università di Edimburgo), induce a ritenere che la stessa sia stata svolta in italiana. Né sono rinvenibili ulteriori informazioni da cui è possibile attestare l'esperienza didattica della candidata in lingua inglese.

B) *Servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri* – la candidata ha prestato vari servizi, principalmente presso l'Università di Foggia. Non risultano servizi prestati presso atenei ed enti di ricerca stranieri.

C) *Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri* – a parte quelli riportati sub E), la candidata ha partecipato al Gruppo Astrid e a due progetti del CNEL, entrambi valutabili ai fini di questa categoria di titoli in ragione delle caratteristiche prevalentemente scientifiche delle suddette attività di ricerca. L'attività di assistente di studio presso la Corte Costituzionale non è invece valutabile ai fini del presente titolo, in quanto relativa a funzioni di carattere prevalentemente giudiziale, invece che scientifica. Non risulta alcuna attività di ricerca presso soggetti stranieri.

D) *Fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca* – la candidata ha fruito una borsa di studio nel 1999 da Assogestioni. Tuttavia, non essendo rinvenibili elementi in grado di chiarire se si tratti di un'attività di ricerca a carattere prevalentemente scientifico o professionale, tale borsa di studio non può essere valutata come titolo ai fini di questa procedura.

E) *Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca* – la candidata ha svolto le funzioni di responsabile di unità locale PRIN negli anni 2009 e 2017.

F) *Coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale* – la candidata ha coordinato l'attività scientifica di un progetto sull'interpretazione e l'attuazione della norma tributaria, presso l'Università La Sapienza di Roma.

### **Lavori scientifici presentati**

1. *Il diritto tributario alla prova del regime tra urgenze di guerra e ambizioni di sistema*, in *Diritto e pratica tributaria*, 2021, n. 2, pagine 521-554, già in: (a cura di): I. Birocchi G. Chiodi M. Grondona, *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta. La cultura giuridica. Testi di scienza, teoria e storia del diritto*, Roma, RomaTrE-Press, 2020, vol. 9.
2. *Il mandato ad alienare tra limiti ordinamentali e pregiudizi fiscali*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2018, n. 1.
3. *Interpretative di accoglimento e divieto di analogia*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2018, n. 1.
4. *Patti sull'imposta: riflessioni a margine un'ordinanza interlocutoria di remissione alle Sezioni Unite*, in *Rassegna tributaria*, 2018, n. 2.
5. *Considerazioni a margine della legge sulle unioni civili: il concorso alle pubbliche spese nella prospettiva dell'effettiva attuazione dei diritti*, in *Rivista di diritto tributario*, 2016, I.
6. *Riflessi penali delle definizioni consensuali tributarie e riflessi fiscali delle definizioni bonarie delle vertenze penali*, in *Rivista di diritto tributario*, 2015, parte I.

7. *Il valore venale nell'accertamento dell'imposta di registro: sistema e deroghe*, in *Rivista trimestrale di diritto tributario*, 2015.
8. *Mutuo dissenso e prestazioni derivanti dalla risoluzione: spunti ricostruttivi in materia tributaria*, in *Rivista di diritto tributario*, 2014, parte I.
9. *Considerazioni a margine dell'applicazione dell'imposta di registro alla trasformazione eterogenea regressiva*, in *Rivista di diritto tributario*, 2012.
10. *Esiste davvero la legge di interpretazione autentica?*, in *Rivista di diritto tributario*, 2012, parte I.
11. *L'imposizione indiretta del passaggio generazionale dell'azienda tra regimi agevolati e criticità di sistema*, in *Rassegna tributaria*, 2012.
12. *La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei tributi*, Torino, 2012.

## **Giudizi individuali**

### **Commissario Prof. Giuseppe Tinelli**

I titoli presentati dalla candidata Valeria Mastroiacovo ne attestano l'impegno continuativo nell'attività didattica presso l'Università degli Studi di Foggia, salvo il periodo dal 2018 al 2022, caratterizzato dal comando presso la Corte Costituzionale quale assistente di un giudice. Non risulta la responsabilità di corsi in lingua inglese. Anche l'attività di ricerca e quella editoriale risulta svolta in modo continuativo, trovando, però, una interruzione dal 2017 a seguito delle funzioni presso la Consulta.

In merito alle pubblicazioni, si dà atto che la candidata Valeria Mastroiacovo presenta n. 12 pubblicazioni, tra cui n. 1 monografia.

La monografia (*La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei tributi*, Giappichelli, Torino, 2012) è stata pubblicata in esito ad una ricerca PRIN, ma non risulta assoggettata a doppio referaggio anonimo. Il lavoro si dirige allo studio delle forme di rilevanza tributaria della rinuncia, dopo avere proceduto alla ricostruzione della portata di tale atto nella sua dimensione metagiuridica e giuridica, collocando nei diversi contesti normativi le forme ipotizzabili di atti abdicativi. La ricerca viene poi indirizzata sulla dimensione attuativa, per verificare la sussistenza di poteri amministrativi di scrutinio dell'economicità della rinuncia, esaminando partitamente l'ipotesi della rinuncia al credito nella disciplina dell'imposizione sul reddito d'impresa e quella della rinuncia all'eredità nel tributo successorio. Il contributo della Mastroiacovo si arresta però ad una fase ancora preparatoria, non risultando adeguatamente sviluppata una regola per ricostruire la rilevanza della rinuncia nel diritto tributario. L'autrice, in particolare, escludendo una possibile efficacia della rinuncia ai fini dell'individuazione del presupposto d'imposta, salvi gli effetti nella determinazione del reddito d'impresa, sembra proporre una ricostruzione della fattispecie generatrice del tributo sganciata dal costante riferimento alla base civilistica degli atti che ne influenzano la rilevanza fiscale, prendendo in tal modo le distanze dal principio di legalità, imposto dall'art. 23 Cost., che deve invece animare la costruzione giuridica del tributo. Il lavoro, in definitiva, appare ben strutturato, ma sembra presentare i caratteri di un'analisi non del tutto meditata e forse imposta, nei suoi tempi, dall'imminenza di una valutazione concorsuale. Sarebbe, in ultima analisi, un'opera provvisoria, ampiamente integrabile e rivedibile in un secondo momento. Ma ciò non sembra essere poi avvenuto, lasciando all'esame di questa Commissione un lavoro certamente di qualità, ma non all'altezza delle capacità della candidata, ben testimoniata anche dalle altre pubblicazioni non presentate in questa sede.

In un successivo saggio sul mandato ad alienare (*Il mandato ad alienare tra limiti ordinamentali e pregiudizi fiscali*, in *Riv. Trim. Dir. Trib.*, 2018, 95-126), inserito tra le pubblicazioni presentate allo scrutinio di questa Commissione, la candidata aveva avuto l'occasione di ritornare sul tema degli atti abdicativi, ma l'indagine si limita ad approfondire lo studio di un negozio dispositivo nella sua dimensione tributaria, per verificare se esso possa ricondursi ad un atto avente natura onerosa oppure gratuita, derivando la scelta tra le due opzioni dall'individuazione di un doppio passaggio di beni, oppure dalla ricostruzione unitaria della portata negoziale dell'atto. Sempre tra le opere minori, deve attribuirsi una nota particolare al recente (2020) lavoro storico sulle riforme tributarie del regime fascista (*Il diritto tributario alla prova del regime tra urgenze di guerra e ambizioni di sistema*, in *Dir. prat. trib.*, 2021, 521-554). Tale contributo, inserito anche in un'opera collettanea sulla cultura giuridica di tale periodo della politica nazionale (AA.VV., *La costruzione della "legalità" fascista negli anni Trenta. La cultura giuridica*, Roma, 2020) dimostra un'attenzione all'analisi storica dell'evoluzione del diritto tributario, fornendo un contributo originale e documentato allo studio storico della disciplina attuativa del tributo. Di elevato livello, inoltre, appare il meno recente lavoro

sull'interpretazione autentica (*Esiste davvero la legge di interpretazione autentica?*, in *Riv.Dir.Trib.*, 2012, I, 511-551), nel quale l'autrice si muove, con ampio utilizzo di contributi storici e con padronanza di mezzi teorici, nello studio delle regole dell'ermeneutica per adattarle alle esigenze del sindacato costituzionale sulla legge tributaria, rilevando la pericolosità dell'intervento legislativo nella fissazione della portata della disposizione normativa, alla luce della sua efficacia retroattiva, e le più recenti forme di prevenzione del possibile abuso inserite nell'ambito dei principi generali del diritto tributario.

Gli altri contributi presentati (*Riflessi penali delle definizioni consensuali tributarie e riflessi fiscali delle definizioni bonarie delle vertenze penali*, in *Riv.dir.trib.*, 2015, I, 143-178; *Il valore venale nell'accertamento dell'imposta di registro: sistema e deroghe*, in *Riv.trim.dir.trib.*, 2015, 111-136), pur quando costituiscono una rielaborazione di relazioni congressuali, dimostrano una costante attenzione allo studio di tematiche tipiche del settore disciplinare della presente valutazione comparativa ed anche quelle nella forma della nota a sentenza (*Patti sull'imposta: riflessioni a margine di un'ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite*, in *Rass.trib.*, 2018, 2, 417-431; *Interpretative di accoglimento e divieto di analogia*, in *Giur.Cost.*, 2018, 1, 95-126) confermano una buona qualità espositiva ed una sicura conoscenza delle basi giuridiche dei temi trattati. In alcuni saggi viene poi approfondita la base civilistica su cui poggia l'applicazione di imposte sui trasferimenti (*L'imposizione indiretta del passaggio generazionale dell'azienda tra regimi agevolati e criticità di sistema*, in *Rass.trib.*, 2012, 615-638; *Considerazioni a margine dell'applicazione dell'imposta di registro alla trasformazione eterogena regressiva*, in *Riv.dir.trib.*, 2012, 51-64; *Mutuo dissenso e prestazioni derivanti dalla risoluzione: spunti ricostruttivi in materia tributaria*, in *Riv.dir.trib.*, 2014, I, 111-136) o che costituisce la premessa per discutere su più ampie scelte di politica fiscale (*Considerazioni a margine della legge sulle unioni civili: il consenso alle pubbliche spese nella prospettiva dell'effettiva attuazione dei diritti*, *ivi*, 2016, I, 511-533). I lavori si presentano ben scritti e non indulgono in cedimenti a favore dell'utenza professionale, anche quando il tema trattato sembra finalizzato alla partica.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Giuseppe Tinelli sulla Prof.ssa Valeria Mastroiacovo

I titoli presentati dalla candidata Valeria Mastroiacovo pur attestando un continuo impegno nell'insegnamento, solo di recente interrotto da un incarico non didattico, non sono tali da dimostrare l'attitudine all'insegnamento in lingua inglese della materia oggetto della presente procedura comparativa. Per quanto riguarda la produzione scientifica sottoposta al vaglio di questa Commissione, la complessiva valutazione delle pubblicazioni presentate, pur risultando espressiva di un'elevata attitudine alla ricerca e del possesso di indubbe doti scientifiche, non sembra tale da poter consentire un giudizio pienamente favorevole ai fini della presente procedura comparativa. In particolare, la mancanza di una monografia più recente e l'andamento ondivago della ricerca espresso dalle pubblicazioni minori non sembrano tali da porre la candidata su una posizione di prevalenza scientifica rispetto ad altri candidati.

#### **Commissario Prof. Pasquale Pistone**

La candidata, fino al 2018, presenta un buon curriculum nel suo complesso, anche tenuto conto del numero di anni in cui ha svolto la propria attività all'interno della comunità scientifica nazionale. Nel triennio successivo ha svolto attività non caratterizzata da un prevalente interesse scientifico.

I titoli relativi alla categoria A) dimostrano per il periodo 2003-2018 una consolidata esperienza didattica presso due Atenei. Tuttavia, tale esperienza è stata interrotta negli ultimi quattro anni per effetto dello svolgimento delle funzioni a tempo pieno presso la Corte Costituzionale. Ai fini della presente procedura va poi tenuto conto di una docenza esperienza didattica internazionale (12 ore), nonché della mancanza di esperienza didattica in lingua inglese.

La candidata presenta un buon profilo di titoli relativi alla categoria C, sia in termini di qualità, sia di continuità temporale, che riflettono il buon inserimento nella comunità scientifica italiana e l'impegno per questo tipo di attività nel settore scientifico-disciplinare oggetto di questa procedura. Risultano assenti attività di ricerca di carattere internazionale.

I titoli relativi alle categorie B) ed E) sono valutabili come buoni.

I titoli relativi alla categoria F) sono sufficienti.

Non sono valutabili titoli relativi alla categoria D).

In merito alle pubblicazioni, la candidata Valeria Mastroiacovo ha presentato alla valutazione 12 pubblicazioni, tutte in lingua italiana e inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. In particolare, tali pubblicazioni sono una monografia, pubblicata fuori collana e senza referaggio nel 2012, 9 articoli e 2 note a sentenza in riviste di classe A tra il 2012 e il 2021.

La monografia (“La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei tributi”, Giappichelli, Torino, 2012), riportata nell’elenco al n. 12, presenta caratteristiche di originalità quanto all’oggetto e al contenuto dell’analisi in essa sviluppata, che consente alla candidata di trattare aspetti di parte generale e speciale (in relazione a varie imposte), nonché di dimostrare la matura conoscenza delle tematiche che riguardano i rapporti con il diritto privato, peraltro comprovata anche da altre pubblicazioni sottoposte a valutazione nell’ambito di questa procedura. La rilevanza del diritto civile all’interno della materia tributaria in merito agli aspetti oggetto di questa pubblicazione rappresenta anche uno degli elementi di maggior valore del lavoro svolto dalla candidata con chiarezza del metodo di indagine e degli obiettivi di ricerca. In questo senso, va valutata positivamente l’analisi delle varie vicende abdicative ai fini impositivi, effettuata nei vari capitoli della pubblicazione. Non sempre però la candidata riesce a realizzare una sintesi tra diritto civile e diritto tributario che riesca a fornire un soddisfacente grado di approfondimento delle problematiche sollevate da quest’ultima disciplina. In questo senso, l’analisi dei tributi contenuta nel capitolo IV rappresenta più un punto di partenza che il risultato di uno studio compiuto in linea con le premesse metodologiche innanzi prospettate. Peraltro, ciò alla fine sembra giustificato in ragione della natura solo preliminare di questa monografia, come indicato a p. 175. Per queste ragioni, nonostante l’apprezzamento per l’originalità dell’approccio di questa metodologia e per la padronanza dell’analisi dei rapporti con il diritto civile, la valutazione di questa pubblicazione è soltanto discreta.

Le altre undici pubblicazioni sottoposte a valutazione trattano le tematiche dei rapporti con il diritto civile (nn. 2, 4, 5), che in parte toccano anche i profili specifici relativi all’imposta di registro (nn. 7, 8, 9, 11), nonché la storia del diritto tributario (n. 1), i rapporti con il diritto penale (n. 6), e la teoria generale del diritto (nn. 3, 10). Si ritiene opportuno articolare la valutazione in funzione dei suddetti gruppi.

La pubblicazione n. 2 presenta una parziale sovrapposizione con la monografia sia pure in un ambito molto più circoscritto, confermando la piena padronanza delle tematiche relative ai rapporti con il diritto civile in una chiave che dimostra la conoscenza delle implicazioni pratiche del tema ad oggetto, senza però che queste assumano un carattere prevalente su quelle di natura scientifica. La interpretazione giudiziale di merito e legittimità da parte delle corti tributarie assume nell’economia di questo lavoro un rilievo maggiore rispetto a quello della dottrina, mantenendo però il buon livello dell’analisi delle tematiche oggetto della pubblicazione.

La pubblicazione n. 4 è un commento ad una pronuncia della Suprema Corte in cui la candidata dimostra la piena familiarità con l’evoluzione di questo filone giurisprudenziale, ma non apporta un contenuto originale in relazione agli aspetti oggetto di approfondimento, anche in considerazione della brevità del contributo. Pertanto, tenuto anche conto del fatto che si tratta di un lavoro minore, che dunque ha per sua natura un peso più limitato come pubblicazione, questa pubblicazione può essere valutata come discreta.

La pubblicazione n. 5 si caratterizza per l’originalità dell’argomento e conferma la padronanza delle tematiche inerenti i rapporti con il diritto civile, nonché per la capacità di estrapolare gli ambiti del diritto tributario in cui la riforma legislativa è in grado di produrre ripercussioni concrete. Tranne che per gli aspetti di rilevanza costituzionale, che sono oggetto di un’analisi originale e interessante, la pubblicazione non analizza con adeguato approfondimento le problematiche tributarie in precedenza delineate. Sulla base di queste considerazioni, la pubblicazione è valutabile come discreta.

La pubblicazione n. 7 esamina la novella legislativa in tema di imposta di registro, delineando le conseguenze derivanti dal ricorso al valore venale, ma non sviluppando particolari considerazioni di carattere scientifico in presenza di un contenuto che è in varie parti piuttosto descrittivo e che potrebbe costituire la base di partenza per un più compiuto approfondimento. Sulla base di tali considerazioni, la presente pubblicazione va valutata come sufficiente.

La pubblicazione n. 8 parte dalla ricostruzione del mutuo dissenso nel diritto civile per esaminarne le implicazioni ai fini delle imposte dirette, con particolare attenzione per quella di registro e quella sulle successioni e donazioni. Anche in questa pubblicazione la candidata dimostra una piena padronanza della materia, ma non un corrispondente approfondimento delle tematiche che individua, come del resto viene ammesso dalla candidata stessa alle pp. 881-882. Per questa ragione, ritenendo meritevole tale capacità, ma non potendo fare a meno di riconoscere la natura non definitiva dell’analisi contenuta in questa pubblicazione, è opportuno valutarla come discreta.

La pubblicazione n. 9 tratta un tema estremamente specifico in merito all'imposta di registro, dotato di una rilevanza più professionale che scientifica. Nonostante le limitazioni inevitabilmente conseguenti alla scelta del taglio dell'articolo (che rendono inevitabile la brevità dello stesso), la candidata mostra la consueta padronanza delle tematiche relative all'imposta di registro, che sviluppa in modo coerente e ben argomentato, ancorché senza particolari approfondimenti. Tenuto conto di tali aspetti, è opportuno valutare questa pubblicazione come discreta.

La pubblicazione n. 11 analizza un tema di particolare importanza nei rapporti con le discipline aziendali, fornendo un'analisi dei profili relativi all'imposizione indiretta, che differenzia tra gli obiettivi perseguiti dal legislatore con la riforma del 2000, e combina l'analisi teorica con le applicazioni pratiche. Pur non innovando in modo particolare rispetto a contributi precedenti a questa pubblicazione e dalla stessa citati, le argomentazioni sviluppate dalla candidata consentono di valutare questa pubblicazione come discreta.

La pubblicazione n. 1 presenta caratteristiche diverse quanto al suo oggetto rispetto ai filoni principali di ricerca della candidata, dimostrando la capacità di raccogliere il testimone di colleghi appartenenti ad altra generazione (e citati dalla candidata) che hanno studiato le tematiche storiche con elevato grado di approfondimento. Pertanto conferma la attitudine della candidata a svolgere ricerche scientifiche di tipo approfondito in materia tributaria, fondate su una seria attività di ricerca bibliografica. Tuttavia, dal contenuto della ricostruzione svolta dalla candidata non emergono gli spunti interpretativi innovativi che altri esponenti della dottrina italiana (Fregni, relatrice nazionale italiana al convegno EATLP 2021) hanno sviluppato nel contesto di analisi pressoché parallele a quelle in cui la candidata ha pubblicato il proprio lavoro. Sulla base di queste considerazioni questa pubblicazione si può valutare come discreta.

La pubblicazione n. 6 si differenzia dalle altre in quanto tocca tematiche inerenti ai rapporti con il diritto penale, partendo da considerazioni relative alla cd. teoria del doppio binario per esaminare varie problematiche specifiche, fra cui quelle inerenti l'impatto degli istituti premiali sul pagamento del tributo, che sviluppano elementi scientifici di interesse e che consentono una valutazione discreta della pubblicazione.

La pubblicazione n. 3 fornisce un breve commento a una sentenza della Corte Costituzionale, sviluppando spunti interessanti per possibili approfondimenti di carattere sistematico in relazione all'impiego dell'interpretazione adeguatrice, che ne giustificano una buona valutazione, fermo restando il limitato apporto scientifico di una pubblicazione così breve ai fini della procedura valutativa in esame.

La pubblicazione n. 10 analizza tematiche di teoria generale del diritto inerenti l'interpretazione autentica, servendosi dell'indagine storica e con un interessante approfondimento, che però riguarda in modo solo marginale (e in ogni caso solo a partire da p. 534) per quanto riguarda la materia oggetto di questa procedura, in relazione alla quale lo sviluppo delle argomentazioni può però qualificarsi come discreto.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Pasquale Pistone sulla Prof.ssa Valeria Mastroiacovo

Il curriculum della candidata Valeria Mastroiacovo è molto apprezzabile per la consolidata esperienza didattica e per l'originalità dell'attività di ricerca sia a carattere scientifico, sia applicata al contesto giudiziale, grazie all'esperienza in corso presso la Corte Costituzionale.

Nel complesso la candidata dimostra una conoscenza molto approfondita di alcuni aspetti della materia tributaria, specialmente per quel che riguarda i rapporti con il diritto civile e le tematiche inerenti all'imposizione di registro, ma non ha finora sviluppato in modo sempre adeguato il proprio notevole potenziale scientifico, di talché la valutazione complessiva delle pubblicazioni ai fini della presente procedura è, solo in linea di massima, buona. L'apprezzamento per le capacità scientifiche della candidata porta ad auspicare che un rinnovato impegno e slancio nella ricerca possa consentirle nel prossimo futuro di raggiungere traguardi ancora più ambiziosi, certamente alla sua portata.

#### ***Commissario Prof. Fabio Saponaro***

In merito ai titoli e al curriculum, si rileva quanto segue.

La candidata presenta nel complesso un buon curriculum. Quanto all'*attività didattica a livello universitario*, ne dichiara lo svolgimento per un quindicennio, presso due atenei, ciò che ne dimostra una buona esperienza, in un caso connotata da un impegno di particolare intensità (a.a. 2017/2018); deve rilevarsi, tuttavia, come l'attività accademica si sia interrotta per effetto dell'assunzione delle funzioni di assistente di studio presso la

Corte Costituzionale. Negativamente deve valutarsi il fatto che non risultino documentate attività di docenza in lingua inglese, né in Italia né all'estero. Quanto all'attività di *servizio prestata in atenei e in enti di ricerca, italiani e stranieri*, la candidata ne ha svolti diversi, per la maggior parte presso l'Università di Foggia, mentre non ne risultano presso atenei ed enti di ricerca stranieri: la valutazione, quindi, è apprezzabile. Buono risulta essere il giudizio in merito all'*organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca*. Anche in merito all'*attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri*, deve rilevarsi il buon profilo della candidata, sia in termini qualitativi sia in termini temporali. Non risulta svolta, invece, alcuna attività di ricerca presso soggetti stranieri. Quanto alla *fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca*, il titolo dichiarato dalla candidata a tal fine non risulta adeguatamente descritto al fine di comprendere se sia trattato di un'attività di ricerca di natura prevalentemente scientifica o, al contrario, professionale: sicché non può esprimersi una ponderata valutazione. In merito al *coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale e internazionale*, la candidata può essere valutata in maniera sufficientemente positiva, anche per il fatto che tali attività sono state condotte all'interno del solo contesto nazionale, e non nell'ultimo periodo.

In merito alle pubblicazioni, si rileva quanto segue.

La candidata presenta n. 12 pubblicazioni tutte congruenti con il settore concorsuale di riferimento. Si tratta di n. 1 monografia e n. 9 articoli e n. 2 note a sentenza pubblicati su riviste di classe A come da attuale classificazione dell'ANVUR e che rispettano l'arco temporale fissato dal bando. Le pubblicazioni si segnalano per l'ottima collocazione editoriale che ne assicura la diffusione all'interno della comunità scientifica ad eccezione della monografia la cui collocazione va qualificata quale discreta in quanto essa, sebbene edita da editore a rilevanza nazionale, non è inserita in alcuna collana così da ragionevolmente attenuarne la diffusione tra la comunità scientifica.

Seguendo l'elencazione così come offerta dalla candidata:

i nove articoli e le due note a sentenza riguardano i seguenti temi e trovano i seguenti luoghi di pubblicazione:

1. *Il diritto tributario alla prova del regime tra urgenze di guerra e ambizioni di sistema*, in *Dir. prat. trib.*, I, 2021, 521-554;
2. *Il mandato ad alienare tra limiti ordinamentali e pregiudizi fiscali*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2018, 95-126;
3. *Interpretative di accoglimento e divieto di analogia*, in *Giur. cost.*, 2018, 366-374 (nota a sentenza);
4. *Patti sull'imposta: riflessioni a margine un'ordinanza interlocutoria di remissione alle Sezioni Unite*, in *Rass. trib.*, 2018, 417-431 (nota a sentenza);
5. *Considerazioni a margine della legge sulle unioni civili: il concorso alle pubbliche spese nella prospettiva dell'effettiva attuazione dei diritti*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, I, 511-533;
6. *Riflessi penali delle definizioni consensuali tributarie e riflessi fiscali delle definizioni bonarie delle vertenze penali*, in *Riv. dir. trib.*, 2015, I, 143-178;
7. *Il valore venale nell'accertamento dell'imposta di registro: sistema e deroghe*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2015, 111-136;
8. *Mutuo dissenso e prestazioni derivanti dalla risoluzione: spunti ricostruttivi in materia tributaria*, in *Riv. dir. trib.*, 2014, I, 851-882;
9. *Considerazioni a margine dell'applicazione dell'imposta di registro alla trasformazione eterogenea regressiva*, in *Riv. dir. trib.*, 2012, I, 51-64;
10. *Esiste davvero la legge di interpretazione autentica?*, in *Riv. dir. trib.*, 2012, I, 511-551;
11. *L'imposizione indiretta del passaggio generazionale dell'azienda tra regimi agevolati e criticità di sistema*, in *Rass. trib.*, 2012, 615-638;

la monografia riguarda il seguente tema e trova la seguente luogo di pubblicazione:

12. *La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei tributi*, 2012, Giappichelli Editore, Torino.

L'articolo "Il diritto tributario alla prova del regime tra urgenze di guerra e ambizioni di sistema, in *Dir. prat. trib.*, I, 2021, 521-554" ricostruisce storicamente l'evolversi del diritto tributario nel periodo degli anni Trenta del secolo scorso. L'articolo evidenzia la conversione autoritaria avutasi in quegli anni anche con il riconoscimento al Governo dei pieni poteri pure in ambito tributario sebbene vi fosse anche stata la nota e frontale avversione da parte dell'On. Matteotti. A tale indiscutibile ampio spettro di azione, evidenzia la candidata, non sarebbe seguita però una efficiente introduzione di disposizioni impositive di rilievo sino all'inizio della guerra, così come non sarebbero state presenti norme adeguate in materia di accertamento, riscossione e contenzioso. Viene quindi evidenziato dalla candidata il primo approccio del regime che sarebbe stato teso sostanzialmente all'incremento della disciplina sanzionatoria, che venne modellata con L. n. 4 del 1929. Solo con l'introduzione della riforma degli ordinamenti tributari del 1936 si individuerebbero pure previsioni impositive finalizzate ad incrementare il gettito. Viene, infine, dalla candidata dato atto della nascita delle prime riviste scientifiche dedicate alle problematiche fiscali. L'articolo, quindi, si sostanzia in una completa ed attenta ricostruzione dei fatti storici avvenuti nel periodo di osservazione ma rimane ad essa limitata senza offrire spunti ulteriori di riflessione.

L'articolo "Il mandato ad alienare tra limiti ordinamentali e pregiudizi fiscali, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2018, 95-126" fornisce corredo informativo circa le posizioni di chi, in ambito civilistico e fiscale, ritiene tale negozio non privo di criticità. A tale riguardo viene anche sottolineata la rilevanza della fattispecie ai sensi della disciplina dell'abuso del diritto su cui però la candidata si sofferma su questioni che appaiono di rilevanza pratica più che teorica. Vengono, infatti, riportati nel testo interi passi di alcune sentenze della giurisprudenza di merito che mal si attagliano a profili di approfondimento a cui sarebbe finalizzata la tematica dell'articolo. La esposizione, poi, si dipana nell'analisi a carattere casistico delle fattispecie individuate dalla dottrina civilistica, dall'Agenzia delle Entrate e dalla Corte di Cassazione senza elevarsi a riflessioni a valore sistematico. Anche il breve paragrafo dedicato alle conclusioni, ove viene suggerita l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, non è originale, né tale suggerimento è adeguatamente motivato. In sintesi, l'articolo non supera l'interesse di carattere pratico/professionale dei criteri di tassazione dell'istituto oggetto di esame.

La nota a sentenza "Interpretative di accoglimento e divieto di analogia, in *Giur. cost.*, 2018, 366-374" muove dall'analisi di fattispecie concernente una norma agevolativa che sarebbe stata ritenuta non conforme alla Costituzione, per svolgere considerazioni di carattere più generale sulle problematiche sottese all'intervento della Corte per fattispecie ove si sia già consolidato il c.d. diritto vivente. La nota è pubblicata in rivista non specificamente riferibile al settore scientifico disciplinare IUS 12 e, quindi, dimostra apprezzamento della candidata anche fuori del proprio settore scientifico-disciplinare. La nota appare ben impostata e ricca di riferimenti bibliografici e va considerata redatta con rigore metodologico. Nel complesso il lavoro, nei limiti di una nota a sentenza, è valutato molto buono.

La nota a sentenza "Patti sull'imposta: riflessioni a margine un'ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sezioni Unite., in *Rass. trib.*, 2018, 417-431" affronta il tema assai noto in dottrina secondo cui è discusso se i privati, in assenza di norma espressa che vieti la pattuizione, possano legittimamente decidere di attribuire l'onere dell'adempimento fiscale a soggetto diverso dal titolare della capacità contributiva. Viene dalla candidata al riguardo evidenziato che non sussisterebbe un precetto legislativo espresso di obbligatoria imputazione dal punto di vista soggettivo dell'obbligazione tributaria. Sussisterebbero semmai singole regole normative dedicate ad evitare condotte evasive. La candidata, distaccandosi dalle conclusioni dell'ordinanza in commento, sottolinea, infatti, che l'attribuzione dei carichi fiscali sarebbe compiuta a livello legislativo in ottemperanza degli artt. 23 e 53 Cost. La regola di imputazione soggettiva desumibile dallo stesso art. 53 Cost. non porrebbe preclusioni all'autonomia negoziale dei privati circa l'attribuzione dell'onere fiscale in quanto esse risultano inidonee a falsare il criterio di riparto delle pubbliche spese, già fissato a livello legislativo. In buona sostanza l'autrice ripercorre le posizioni espresse sull'argomento dalla dottrina (e dalla medesima in precedenti scritti citati in nota) senza apportare elementi di novità al dibattito sul tema. In ogni caso la nota è bene documentata ed esposta con chiarezza argomentativa.

L'articolo "Considerazioni a margine della legge sulle unioni civili: il concorso alle pubbliche spese nella prospettiva dell'effettiva attuazione dei diritti, in *Riv. dir. trib.*, 2016, I, 511-533" affronta tema di interesse generale e parte dalle introdotte disposizioni sulle unioni civili per sottolineare preliminarmente che con tale normativa il legislatore verrebbe a determinare sostanzialmente un'equiparazione delle "forme" nei diritti e

nei doveri a cui, poi, l'interprete dovrebbe fare riferimento. Le disposizioni in parola pur non riferendosi esplicitamente alla materia tributaria, evidenzia la candidata, offrirebbero spunti per riflettere circa l'impatto di esse nella disciplina tributaria degli istituti che considerano l'unione matrimoniale (ad es. impresa familiare), ma che oggi sarebbero riferibili anche alle unioni civili. Da qui la considerazione che all'esito delle modifiche normative disposte sul piano meramente civilistico, deriverebbero, comunque, indubbe ripercussioni in materia di copertura delle pubbliche spese perché le disposizioni in parola verrebbero a determinare un allargamento soggettivo di diverse forme di erosione della base imponibile. La candidata, poi, in maniera, invero, descrittiva si sofferma sul comma 20 della disciplina delle unioni civili, che richiederebbe una previa valutazione funzionale delle fattispecie per l'equiparazione delle unioni civili al matrimonio. Non sempre però in materia fiscale, evidenzia con uno spunto di una certa originalità la candidata, tale preventiva valutazione funzionale, così come sarebbe imposta dal detto comma 20, sarebbe necessaria. Infatti, secondo la candidata, l'interpretazione che equipari i coniugi agli uniti civilmente potrebbe derivare già da un'esigenza di tipo sistematico, piuttosto che conseguenza del disposto del comma 20. È il caso in cui è necessario arginare eventuali comportamenti "elusivi" degli uniti civilmente (così come dei coniugi). La candidata abbraccia, comunque, la visione della fiscalità come diritto dovere in ragione della valorizzazione della persona così come indicato dall'art. 2 Cost. che, come noto, è dedicato oltre che al singolo, a tutte le formazioni sociali, comprese appunto le unioni civili. Da ciò deriverebbe l'esigenza di attenta disamina delle ricadute in ambito tributario della normativa civilistica in esame circa le diverse fattispecie impositive e/o agevolative. Al riguardo, correttamente sottolinea la candidata, la problematica principale riguarderebbe innanzitutto le ipotesi di erosione della base imponibile derivanti dall'applicazione agli uniti civilmente dei regimi fiscali riservati ai coniugi. Tali ricadute, invero, afferma la candidata in maniera invero un po' apodittica, non sarebbero state così attentamente valutate e condivise in sede parlamentare all'atto di approvazione della normativa in esame, con inevitabile anche ripercussione sul rispetto del principio di riserva di legge in campo impositivo. Per la candidata ben attenzionate, infine, devono essere queste novelle anche ai fini dell'estensione di preclusioni antiabuso ai soggetti uniti civilmente, il tutto sotto la lente della considerazione che sussistono situazioni riferibili a parametri costituzionali differenti. L'articolo è, in sintesi, decisamente apprezzabile per il rigore di analisi e le riflessioni che denotano spunti di originalità su tale tematica interdisciplinare tale da riconoscere ad esso una ottima valutazione complessiva.

L'articolo "Riflessi penali delle definizioni consensuali tributarie e riflessi fiscali delle definizioni bonarie delle vertenze penali, in Riv. dir. trib., 2015, I, 143-178" tratta tematica interdisciplinare di interesse generale ed è dedicato alle interconnessioni tra la normativa fiscale e penale nell'ambito delle fattispecie definitorie. L'articolo si dipana in notevole parte in perimetro puramente descrittivo delle problematiche da affrontare e della disciplina della materia ovvero delle relazioni governative. La candidata sottolinea, poi, che dalla riforma normativa analizzata emergerebbe la scelta del legislatore di voler privilegiare l'ottenimento da parte del reo dell'adempimento dell'onere fiscale, rispetto all'irrogazione della sanzione penale che costituisce, dunque, extrema ratio. Tale considerazione risulta fuggacemente sostenuta e avrebbe meritato, per la sua rilevanza sistematica, ben maggiore approfondimento. Meglio argomentate risultano le successive considerazioni sul ravvedimento operoso e la voluntary disclosure e quelle sulle azioni del giudice penale tese all'accertamento dell'evasione che risulterebbero comunque possibili in mancanza dell'atto impositivo. Considerazione interessante è quella svolta al termine del lavoro, anche se però solo accennata e non – pure qui – ben sviluppata, sulla valenza sistematica degli istituti analizzati. Gli istituti descritti in ambito penalistico e tesi ad assicurare al reo la non punibilità, o comunque l'attenuazione di essa, a fronte dell'assolvimento del carico fiscale, andrebbero considerati, secondo l'autrice, confermativi, e non eccezioni, di un sistema teso al corretto riparto delle spese pubbliche. In conclusione l'articolo, seppur connotato da chiara e completa esposizione delle tematiche oggetto di disamina, non si lascia apprezzare per grande parte di esso attesa la valenza descrittiva, riservando solo un marginale spazio a riflessioni di approfondimento delle problematiche affrontate. Merita, pertanto, nel complesso sufficiente apprezzamento.

L'articolo "Il valore venale nell'accertamento dell'imposta di registro: sistema e deroghe, in Riv. trim. dir. trib., 2015, 111-136" parte dall'analisi della rilevanza del valore venale ai fini impositivi nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro per poi studiarne anche i connotati in seno alle imposte sui redditi. La candidata in relazione alla disciplina dell'accertamento in materia di imposta di registro evidenzia che il concetto di valore normale risulterebbe piuttosto indefinito e dunque a causa di esso si è ingenerato un notevole contenzioso tra contribuente e Fisco. Tali effetti sarebbero stati attenuati in parte dalla previsione della disciplina del c.d. "prezzo-valore" ove, in maniera apprezzabile sottolinea l'autrice, il legislatore

avrebbe privilegiato, agli effetti sostanziali della determinazione del tributo, un valore stimato rispetto a quello effettivo. Così si sarebbe permesso l'emersione dei reali corrispettivi pattuiti oltre che diminuire il contenzioso sulle controversie di valore. Secondo la candidata il sistema del registro sarebbe più efficiente, anche a scapito di ottenere basi imponibili veritiere rispetto a basi imponibili meramente indicative della effettiva capacità contributiva. Del tutto descrittive appaiono le successive argomentazioni sia in materia di rivalutazione, sia sulle posizioni giurisprudenziali circa l'importanza del valore definito in sede di accertamento con adesione ai fini dell'imposta di registro. L'autrice, infatti, meramente ricapitola lo stato dell'arte in materia. L'articolo risulta redatto con adeguato rigore metodologico e merita nel complesso una discreta valutazione in termini di spunti di riflessione.

L'articolo "Mutuo dissenso e prestazioni derivanti dalla risoluzione: spunti ricostruttivi in materia tributaria, in Riv. dir. trib., 2014, I, 851-882" studia un tema specifico sviluppato nell'ambito delle previsioni concernenti l'imposizione indiretta. Più precisamente vengono analizzati gli effetti impositivi nell'ambito dell'imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni derivanti dalla pattuizione da parte dei contraenti del mutuo dissenso, che determina l'eliminazione o risoluzione del contratto non più voluto dalle parti. L'articolo si definisce esso stesso come primo studio preliminare di successiva monografia sul tema. Il fine dell'articolo, comunque, è di voler verificare se, qualora venga mutualmente risolto il contratto e siano anche conseguentemente pattuite delle prestazioni di trasferimento (ossia di restituzione dei beni all'originario proprietario), possa considerarsi applicabile l'imposta di registro in misura fissa e non in misura proporzionale (sebbene tali trasferimenti non accedano alle ipotesi disciplinate nell'ambito dell'art. 28 del D.P.R. n. 131 del 1986). Tale tema ruoterebbe secondo l'autrice sulla condivisione dal punto di vista della disciplina civilistica di riconoscere efficacia risolutiva *ex tunc* al contratto ad effetti reali. Per la candidata se questo fosse legittimo allora il (ri)trasferimento del bene dovrebbe seguire le regole di imponibilità del tributo in misura fissa, altrimenti rimarrebbe l'alternativa dell'imposizione proporzionale collegata alla causa dell'atto. L'articolo procede con una disamina descrittiva dell'evolversi della disciplina circa la risoluzione del contratto nell'ambito dell'imposta di registro per poi passare all'analisi del disposto attuale del citato art. 28. Del tutto descrittivo l'intero paragrafo dedicato alla prassi dell'Agenzia delle Entrate che, semmai per dovere di completezza espositiva, avrebbe dovuto essere esposta per cenni nelle note a piè di pagina. La candidata conclude la sua analisi circa la rilevanza dell'imposta di registro evidenziando che il mutuo dissenso non troverebbe esplicita disciplina nell'ambito di tale tributo. La candidata, poi, afferma senza adeguata motivazione ma in maniera sostanzialmente apodittica che il negozio dovrebbe trovare criterio impositivo quale atto non traslativo e quindi in misura fissa. Andrebbero, poi, ricercate le discipline impositive espresse per le prestazioni da esso derivanti. Quindi per la candidata, siccome a seguito del mutuo dissenso non verrebbe pattuito un contro-negozio ma si assisterebbe solo alla dissoluzione del negozio originario, non apparirebbe giustificata l'imposta proporzionale sui trasferimenti conseguenti. In relazione agli effetti sugli altri tributi del mutuo dissenso vi sono solo accenni e l'autrice preferisce rimandare ad approfondimenti successivi, così come è anche detto nel paragrafo conclusivo. Deve essere conclusivamente evidenziato che l'argomentazione sostenuta dalla candidata sulla tassazione in misura fissa ai fini dell'imposta di registro, che contrasta con posizioni consolidate sul tema, pur non priva di logica, avrebbe meritato ben maggiore ponderazione in quanto essa è sviluppata senza adeguata motivazione. Inoltre, anche in riferimento alla tematica centrale di rilevanza sistematica nell'ambito della tassazione degli atti sottoposti a registrazione, ossia la disamina sulla natura dell'imposta di registro quale imposta d'atto o imposta sul negozio l'autrice non compie alcuna riflessione. L'articolo, quindi, appare uno studio preliminare che ancora non è giunto a compiuti sviluppi.

L'articolo "Considerazioni a margine dell'applicazione dell'imposta di registro alla trasformazione eterogenea regressiva, in Riv. dir. trib., 2012, I, 51-64" pure affronta un tema molto specifico riguardante l'imposta di registro. La candidata, infatti, analizza l'applicazione dell'imposta di registro ad una particolare ipotesi di operazione straordinaria. Il tema di indagine riguarda l'applicazione in misura fissa all'atto relativo a tale operazione straordinaria. Viene al riguardo evidenziato che l'operazione in parola, riguardando meri profili di carattere soggettivo, non determinerebbe espressione di capacità contributiva e, quindi, apparirebbe giustificato il prelievo in misura fissa. Viene poi analizzata la rilevanza ai fini della fattispecie in esame dell'art. 4 della Tariffa, parte prima. Secondo l'autrice, in conclusione, in base alla trasformazione eterogenea regressiva non si verrebbe ad attribuzione di carattere patrimoniale ma semmai solo, in caso, a destinazioni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (non rilevanti ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, parte prima). Dunque non sarebbe ravvisabile nella specie l'applicazione dell'imposta proporzionale ma sarebbe

dovuta l'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 4, lett. c, della Tariffa, parte prima, ovvero in via subordinata ai sensi dell'art. 11 della stessa Tariffa. L'articolo risulta essere chiaramente argomentato ma il tema trattato non appare di ampio respiro ma di rilevanza pratico/professionale e, comunque, l'elaborazione della candidata è limitata sostanzialmente alla ricostruzione di posizioni dell'Amministrazione finanziaria e della dottrina.

L'articolo "Esiste davvero la legge di interpretazione autentica?, in Riv. dir. trib., 2012, I, 511-551" affronta il tema di portata generale e rilevante della portata delle leggi di interpretazione autentica. Più precisamente viene indagata la effettiva sussistenza della differenziazione giuridica con le altre leggi, così come la verifica della legittimità costituzionale di esse. L'analisi viene condotta in una prospettiva storica partendo dai tempi dell'imperatore Augusto, passando al divieto di interpretazione autentica di matrice giustiniana, proseguendo per sommi capi sino alla nostra Costituzione. Tale parte dell'articolo che occupa circa 20 pagine (fino a pag. 532) appare, seppure la narrativa espositiva sia chiara e documentata, meramente descrittiva e, invero, ultronea rispetto all'economia del lavoro di studio che va caratterizzato, a meno che le intenzioni dell'autrice fossero di scrivere un articolo di storia del diritto, ma ciò non emerge dalle premesse introduttive, sulle problematiche giuridiche attuali circa l'attività di interpretazione autentica e, soprattutto, con riferimento al diritto tributario affinché lo studio possa essere considerato rilevante nell'ambito del settore scientifico IUS 12. Maggiormente pertinente è la parte dedicata alla Costituzione sebbene qui la candidata indulga in riflessioni su tematiche assai note (e sostanzialmente superate) quale è la sentenza della Consulta n. 118 del 1957. Quindi l'analisi condotta sino alla pag. 542, che secondo l'autrice valorizzerebbe una prospettiva diacronica, si risolve in una esposizione, pur accurata e documentata, di posizioni note e non pare aggiungere riflessioni apprezzabili in termini di originalità e innovazione ermeneutica sulla tematica. Solo con l'analisi della disposizione di cui all'art. 1 dello Statuto dei diritti del contribuente la candidata si interroga sull'efficacia della legge di interpretazione autentica nell'attuale panorama positivo e, in particolare, nel vigente diritto tributario. Viene, dunque, evidenziata la volontà legislativa che limiterebbe l'abuso al ricorso all'atto di interpretazione autentica, che determina riflessi in termini di retroattività delle norme, e viene sottolineato che la distinzione tra legge innovativa e legge interpretativa apparirebbe anacronistica. Prima di giungere alle conclusioni l'autrice compie un accenno al regime vigente in materia nella Repubblica Popolare Cinese che, invero, appare del tutto "fuori contesto" e, comunque, si distingue per una troppo fugace analisi per assurgere ad apprezzabile disamina di carattere comparato. Nelle conclusioni viene confermata dalla candidata l'esistenza e la valenza della legge di interpretazione autentica nel nostro ordinamento. Viene poi argomentato, in maniera non innovativa, che l'interpretazione di fonte legislativa permetterebbe legittimamente di fissare le regole esegetiche, circa le fattispecie già sorte in vigenza della norma interpretata, solo quando sia esplicitamente affermata la disciplina in termini temporali della legge di interpretazione. Lo studio, in sintesi, si presenta accurato nell'analisi delle fonti e bene argomentato ma non supera la soglia della, pur attenta, descrizione di posizioni di dottrina e giurisprudenza espresse nella materia. Solo nel paragrafo 2.5 sussistono riflessioni di un certo interesse in termini di originalità. Nel complesso il lavoro va, quindi, qualificato quale discreto per l'accuratezza della analisi e per quanto espresso al detto par. 2.5.

Con l'articolo "L'imposizione indiretta del passaggio generazionale dell'azienda tra regimi agevolati e criticità di sistema, in Rass. trib., 2012, 615-638" la candidata esamina (ancora) i profili relativi ai trasferimenti (qui limitati all'azienda in ambito familiare) nell'imposizione indiretta. L'autrice compie una premessa sulla rilevanza del tema in Italia attesa la numerosità delle aziende familiari esistenti nel nostro Paese, per poi procedere ad una descrizione dell'evoluzione normativa in tema di trasferimento dell'azienda familiare nell'imposizione indiretta scegliendo (correttamente) di tralasciare la normativa precedente all'anno 2000. Viene, quindi, evidenziato che solo recentemente (rispetto a quando è stato scritto l'articolo) il legislatore avrebbe cominciato a volgere attenzione alla problematica del passaggio generazionale dell'azienda, sia nell'ambito della imposizione indiretta che in quella diretta. Al riguardo, in campo fiscale, la candidata sottolinea che sarebbero state introdotte da un lato disposizioni che tentano di rendere più fluido tale passaggio, dall'altro disposizioni di matrice antielusiva, sebbene queste ultime non del tutto efficaci. Sono da segnalare buoni spunti interpretativi nel paragrafo dedicato ai profili impositivi dell'avviamento anche in collegamento con gli assetti onerosi di trasferimento del componente aziendale. Meramente espositivo, invece, il paragrafo (peraltro assai lungo) dedicato alle posizioni dell'Agenzia delle Entrate. Troppo sintetico l'ultimo paragrafo dedicato al confronto con l'imposizione diretta ove peraltro l'autrice fornisce solo un assai limitato panorama dottrinario. La questione del confronto e della coerenza tra regole

impositive dettate ai fini dell'imposizione indiretta e diretta in materia di passaggio generazionale dell'azienda che, se affrontata, involve evidenti profili di rilievo sistematico, avrebbe meritato doveroso approfondimento mentre risulta solo accennata. Comunque per la completezza di analisi e per le riflessioni svolte l'articolo merita una buona valutazione complessiva.

La monografia “La rilevanza delle vicende abdicative nella disciplina sostanziale dei tributi, 2012, Giappichelli Editore, Torino” risulta pubblicata presso editore a rilevanza nazionale ma non è inserita in alcuna collana editoriale, né è stata sottoposta ad alcun referaggio. Viene indicato che la ricerca è stata finanziata con fondi PRIN 2009. Lo studio affronta il tema degli effetti della “rinuncia” nell’ambito del panorama impositivo. Più precisamente viene analizzato il carattere prettamente economico di questo atto considerando che le ragioni della “rinuncia” possano essere difficilmente sindacate. Ai fini impositivi andrebbe, quindi, osservato il mero vantaggio patrimoniale eventualmente occorso. La monografia appare, invero, studio preliminare dell’autrice che avrebbe dovuto essere oggetto di maggiori riflessioni per giungere ad un senso effettivamente compiuto. Del resto è la stessa candidata che nelle conclusioni del lavoro monografico (pag. 175) si esprime in termini di “studi preliminari” ed evidenzia che la giurisprudenza in materia di abuso del diritto sarebbe “certo da esaminare più approfonditamente”. Tale approccio non definitivo emerge innanzitutto dal primo capitolo della monografia ove vengono svolte digressioni in merito a ricostruzioni filosofiche/sociologiche del concetto di rinuncia che appaiono, invero, assolutamente descrittive e, comunque, quasi “riempitive” nell’ambito di uno studio monografico di diritto tributario sugli effetti ai fini impositivi della rinuncia. Trattando lo studio in esame la rilevanza degli assetti abdicativi nella disciplina sostanziale dei tributi tale parte appare, appunto, ridondante, se non addirittura ultronea. Solo il par. 3 di questo capitolo riporta considerazioni di tempra specificamente giuridica, che però rimangono di carattere assai generale e descrittivo. Poi ben n. 10 pagine sono dedicate a giustificare i motivi della scelta di tale studio e la metodologia che sarà seguita. Anche il cap. II è da considerarsi descrittivo in quanto enuncia i principi riguardanti l’istituto della rinuncia e come i soggetti adottino tale scelta riportando quanto studiato dalla dottrina civilistica e solo accennando ai profili fiscali. Solo nel cap. III la candidata procede a confrontarsi con le problematiche tributarie che ha ritenuto di voler approfondire. Anche qui, però, abbondano le premesse in quanto viene dedicato spazio a preliminari digressioni sulle categorie della onerosità, gratuità e liberalità, del principio di inerenza e della destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, che poi vengono successivamente sostanzialmente ripetute in sede di analisi della disciplina Iva e delle imposte sui redditi. Viene, quindi, passata in rassegna, in relazione alla rilevanza della causa negoziale degli atti, la disciplina del presupposto per le imposte patrimoniali, le imposte ipotecarie e catastali, l’imposta di registro e sulle successioni e donazioni, l’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sul reddito. In questa ultima parte della monografia la candidata cerca di esplicitare che, in termini funzionali, sussisterebbe una distinzione tra causa negoziale e inerenza all’attività così da sottolineare la non necessaria coincidenza. Qui l’analisi è denotata da adeguato rigore metodologico sebbene talvolta risultino omessi importanti riferimenti dottrinari. La parte migliore del lavoro monografico è da individuarsi nel cap. IV. Infatti l’autrice prendendo quale punto di riferimento del proprio argomentare il criterio di riparto di cui all’art. 53 Cost. (sebbene in dottrina non tutti condividano tale impostazione relativa all’art. 53 e di questo non vi è adeguata confutazione), sottolinea che la rinuncia, se intesa quale assetto negoziale unilaterale irrevocabile, ben si presterebbe alle dinamiche mediante le quali i contribuenti verrebbero ad incidere sui presupposti dei diversi tributi per modularli in ragione della volontà del singolo. La strumentalizzazione dell’istituto della rinuncia permetterebbe, dunque, al privato in un’ottica “strategica” la manipolazione del presupposto impositivo, anche in riferimento ad altri soggetti diversi dal rinunziante. Da tali considerazioni, che denotano una certa originalità, viene svolta (nuovamente) l’analisi della disciplina positiva nei singoli tributi tratteggiando considerazioni denotate da spunti di innovatività che risultano però sviluppati solo in via embrionale. Del resto in sole circa 40 pagine vengono affrontate le considerazioni, che sarebbero dovute risultare centrali nell’economia del lavoro, in relazione all’intero e diversificato panorama impositivo nazionale. L’ultima parte della monografia è dedicata al contrasto da parte dell’Amministrazione finanziaria ai fenomeni della rinuncia, se integranti ipotesi di elusione e abuso del diritto. Tale argomento che si sarebbe prestato a certamente interessanti riflessioni è solo frettolosamente trattato mentre avrebbe necessitato ben più ampio spazio di analisi in quanto, volendo seguire quanto detto dall’autrice, se la rinuncia è un atto “strategico”, tale “strategia”, pur non violando formalmente alcuna norma, non deve tradursi in una condotta abusiva. In conclusione il lavoro monografico appare studio su argomento che potenzialmente si sarebbe prestato a riflessioni ermeneutiche non trascurabili ma che risulta essere giunto, nella monografia

dimessa dalla candidata, a risultati solo parziali e non ancora soddisfacenti in termini di esaustività ed approfondimento esegetico.

Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Fabio Saponaro sulla Prof.ssa Valeria Mastroiacovo

Il curriculum e i titoli presentati dalla Prof.ssa Valeria Mastroiacovo denotano continuità dell'impegno scientifico, poi anche trasfuso nelle pubblicazioni indicate nel curriculum, quest'ultimo di buon livello. Meno soddisfacente il profilo della continuità dell'impegno didattico nei corsi universitari che risulta interrotto dal giorno 1° novembre 2018, in quanto da allora la Prof.ssa Mastroiacovo ha assunto il ruolo di assistente di studio a tempo pieno presso la Corte Costituzionale, che risulta essere tuttora in corso. Inoltre deve essere anche segnalato, sempre in negativo, l'assenza dello svolgimento di insegnamento in lingua inglese a cui, come indicato nel bando sarà chiamato chi vincerà la presente procedura comparativa. Apprezzabile l'attività svolta presso gli organi di Ateneo, salva l'assenza di attività di tal genere all'estero. Il giudizio è buono in merito all'attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, mentre è sufficientemente positivo in merito al coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, entrambe le attività risalenti e svolte esclusivamente in ambito nazionale. L'attività di ricerca svolta presso soggetti pubblici e privati si valuta buona in termini di qualità e di continuità, sebbene limitata al contesto nazionale. Non ponderatamente valutabile la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzata all'attività di ricerca. Con riguardo alle pubblicazioni presentate deve essere evidenziato che sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e tutte qualificate dalla ottima collocazione editoriale ad eccezione, come detto, della monografia per cui la collocazione è da valutarsi quale discreta. Comunque tutti i detti lavori scientifici, attesa la collocazione editoriale, hanno avuto diffusione all'interno della comunità scientifica. Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione, pur troppo focalizzate sulla disciplina dell'imposizione indiretta (di essa si occupano 5 lavori sui 12 dimessi in totale), dimostrano costanza nell'impegno scientifico nell'ambito del periodo temporale di loro produzione e risultano improntate ad un discreto livello complessivo in termini di approccio esegetico, rigore metodologico, ricostruzione degli istituti giuridici e spunti di innovatività ed originalità. Va, però, sottolineato che la candidata presenta per la valutazione una sola monografia rispetto alle due monografie dimesse da tutti gli altri candidati e che, peraltro, come evidenziato, appare lavoro di carattere preliminare. In sintesi, il giudizio sulla candidata in considerazione di tutti i criteri indicati dal bando e dalla Commissione nella propria riunione del 25 maggio 2022 è più che buono.

\* \* \*

Giudizio collegiale

La Commissione, dopo un'approfondita discussione sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione, all'unanimità ritiene che la candidata Valeria Mastroiacovo dimostra attitudine all'insegnamento e alla ricerca con tratti di originalità e risultati, in linea di massima, buoni, anche se suscettibili di miglioramento in prospettiva del recupero dell'impegno a tempo pieno universitario. Per tali ragioni la Commissione ritiene di non poter esprimere un giudizio pienamente positivo, anche tenuto conto del fatto che la candidata non ha dimostrato di avere esperienza didattica di insegnamento di corsi in lingua inglese nella materia oggetto della presente procedura.

\* \* \*

CANDIDATO: Francesco PEPE

Note generali

La valutazione dei singoli titoli, articolata in funzione delle categorie indicate nei "criteri di massima" riportati nel bando, "criteri di massima" fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022), e delle precise caratteristiche che connoteranno l'impegno didattico per come

richiesto dal bando, quest'ultimo anche in lingua inglese (insegnamento "*International Tax Law*", nell'ambito del percorso denominato "*Global Legal Studies*"), è stata effettuata tenendo conto dell'elenco titoli, così come delle informazioni rinvenibili nel curriculum, e delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà presentate l'11.2.2022 e, a seguito del soccorso istruttorio, il 17.6.2022. Pur se le suddette dichiarazioni coincidono solo parzialmente quanto al contenuto, la maggiore estensione della seconda dichiarazione contiene elementi comunque ricavabili sulla base del curriculum tempestivamente presentato.

La valutazione effettuata dai singoli Commissari tiene conto dei titoli di seguito prospettati, tenuto conto che la Commissione dovrà, in ogni caso, esprimersi in merito ai titoli per come raggruppati nelle sei categorie espressamente indicate nel bando.

In merito alle pubblicazioni, al fine della successiva valutazione comparativa, la Commissione procede alla valutazione tenendo conto dell'originalità e dell'innovatività della produzione scientifica, e del suo rigore metodologico, dell'apporto dato dal candidato, analiticamente determinato nei lavori svolti in collaborazione, della congruenza della sua produzione con il settore scientifico disciplinare, del valore scientifico della sede editoriale e della diffusione all'interno della comunità scientifica di riferimento, della continuità temporale dell'impegno e del grado di aggiornamento delle stesse, come indicato nei "*criteri di massima*" riportati nel bando, "*criteri di massima*" fatti propri dalla Commissione giudicatrice (come da allegato n. 1 al verbale n. 1 del 25/05/2022). Ai fini della valutazione comparativa di cui alla presente procedura, il candidato ha presentato n. 2 monografie e n. 10 contributi in riviste di settore (di cui n. 2 note a sentenza), classificate di classe 'A'.

#### **Notizie biografiche e altri titoli desumibili dal curriculum**

A seguito dell'analitica considerazione dell'intero curriculum del candidato, che si tiene presente in tutte le sue articolazioni ai fini della valutazione, si riporta sinteticamente quanto segue.

Il candidato Francesco Pepe è Professore Associato per il settore scientifico disciplinare IUS 12 – diritto tributario – presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari (dal 2018). In data 16 giugno 2021 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare IUS 12 – diritto tributario. Precedentemente, tra il 2016 e il 2018, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Sassari è stato ricercatore confermato per la stessa disciplina. Prima è stato ricercatore universitario confermato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia dal 2012 al 2016 e, precedentemente, dal 2008 al 2012 è stato ricercatore universitario nel medesimo Ateneo per il medesimo settore disciplinare. È dottore di ricerca in diritto tributario. È abilitato allo svolgimento della professione forense. È membro del collegio di Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche presso l'Università degli Studi di Sassari. Tra il 2011 e il 2019 il candidato ha tenuto un esiguo numero di relazioni di carattere scientifico inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura, nessuna nel biennio 2020/2021.

#### **Attività didattica**

Ha svolto attività di insegnamento, avendo, in particolare, ricoperto le seguenti posizioni:

- (dal 01.11.2018) Professore associato di Diritto tributario (s.s.d. IUS/12) presso l'Università degli Studi di Sassari -Dipartimento di Giurisprudenza
- (2016-2018) Ricercatore confermato di Diritto tributario (s.s.d. IUS/12) presso l'Università degli Studi di Sassari -Dipartimento di Giurisprudenza ed ivi titolare del corso di Diritto tributario per l'a.a. 2016-2017
- Per gli aa.aa. 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, Professore aggregato di "Diritto processuale tributario", presso l'Università degli Studi di Foggia -Dipartimento di Giurisprudenza
- Per gli aa.aa. 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, supplente di Diritto tributario (10 CFU, 9 CFU dall'a.a. 2015-2016) presso l'Università degli Studi di Sassari - Dipartimento (ex Facoltà) di Giurisprudenza
- Per gli aa.aa. 2009-2010 e 2010-2011, Professore aggregato di "Diritto tributario per l'impresa", presso l'Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza

- Per l'a.a. 2008-2009, titolare per affidamento dell'insegnamento di "Diritto tributario per l'impresa", presso l'Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Giurisprudenza.

### **Titoli presentati dal candidato suscettibili di singola valutazione**

A) *Attività didattica a livello universitario* – come sopra riportato, il candidato ha esperienza didattica dal 2008 presso le Università di Foggia e di Sassari, anche a livello dottorale, su insegnamenti relativi al settore scientifico-disciplinare oggetto di questa procedura.

B) *Servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri* – è membro del collegio di dottorato presso l'Università di Sassari. Non risulta alcuna attività di ricerca presso soggetti stranieri.

C) *Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri* – il candidato ha partecipato al gruppo di ricerca PRIN 2009 e ha svolto nel 2008 un contratto semestrale all'interno del progetto diretto dal prof. Perrone presso l'Università La Sapienza di Roma. Non sono rinvenibili ulteriori attività di ricerca a carattere prevalentemente scientifico, tali da rilevare ai fini di questa categoria di titoli. Il candidato non ha svolto attività di ricerca presso soggetti stranieri.

D) *Fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca* – dal curriculum e dall'elenco dei titoli del candidato non sono rinvenibili titoli valutabili in relazione a questa categoria.

E) *Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca* – il candidato ha coordinato un gruppo di ricerca a livello locale presso l'Università di Foggia.

F) *Coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale* – il candidato non risulta aver documentato attività di coordinamento di ricerche scientifiche.

### **Lavori scientifici presentati**

1. *La fiscalità delle cooperative. Riparto dei carichi pubblici e finalità mutualistiche*, 2009, Giuffrè Editore, Milano;
2. *Dal diritto tributario alla diplomazia fiscale. Prospettive di regolazione giuridica delle relazioni fiscali internazionali*, 2020, Cedam, Padova;
3. *Gli effetti "premiati" delle nuove fattispecie dell'adesione: alcune riflessioni "a caldo" in tema di sanzioni tributarie e di istituti fiscali "concordatari"*, in *Riv. dir. trib.*, I, 2010, 471-481;
4. *Le agevolazioni fiscali "regionali" in materia ambientale*, in *Riv. dir. trib.*, I, 2012, 281-313;
5. *Il problema della "giusta" mutualità cooperativa e l'(in)efficacia dei controlli: osservazioni in tema di "aiuti di Stato" a margine della sentenza Paint Graphos della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, in *Dir. prat. trib.*, 2012, II, 413-440 (nota a sentenza);
6. *Cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia ed imposizione reddituale*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2014, 157-182;
7. *Le implicazioni fiscali della morte (e resurrezione?) delle società cancellate dal registro delle imprese*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, I, 39-88;
8. *Ne bis in idem "europeo" e sanzioni relative a tributi "armonizzati": tentativi di dialogo e possibili "attriti" tra giudici nazionali e giudici europei*, in *Federalismi.it*, n. 19 del 5 ottobre 2016 (nota sentenza);
9. *Sulla tenuta giuridica e sulla praticabilità geo-politica della "dottrina Vestager" in materia di tax rulings e aiuti di stato alle imprese multinazionali*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2017, 702-747;
10. *Vizio di "sottoscrizione" ed invalidità degli atti di accertamento: inquadramento teorico, questioni attuali e prospettive future*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2018, 127-162;
11. *How to Dismantle an Atomic Bomb: osservazioni sul caso Apple e sulla prima giurisprudenza europea sui rulings internazionali*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2021, 329-355;
12. *"Uso" e non più "abuso": recenti trend amministrativi in materia di "spin-off" societari costituiti mediante scissione*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2021, 897-928.

## Giudizi individuali

### **Commissario Prof. Giuseppe Tinelli**

I titoli presentati dal candidato Francesco Pepe attestano la sua attività didattica e di ricerca presso l'Università degli Studi di Foggia e di quella di Sassari, ma non la responsabilità di corsi universitari in lingua inglese. Non risulta la partecipazione ad organi di direzione o di referaggio di riviste del settore disciplinare oggetto della presente procedura comparativa.

In merito alle pubblicazioni, si osserva che il candidato Francesco Pepe presenta n. 12 pubblicazioni, di cui n. 2 monografie.

Nella prima monografia, dedicata al regime fiscale delle cooperative (*La fiscalità delle cooperative. Riparto dei carichi pubblici e scopo mutualistico*, Giuffrè, Milano, 2009), inserita in una collana editoriale di riconosciuto prestigio scientifico, il candidato analizza, con ampia rassegna di contributi scientifici sul punto, la fiscalità propria delle cooperative, esaminando le diverse forme di espressione del particolare regime agevolativo previsto dall'ordinamento tributario al fine di adeguare l'imposizione diretta alle particolari modalità di manifestazione dello scopo mutualistico, fino a giungere ad un tentativo di ricostruzione sistematica della disciplina, anche in un'ottica di coerenza con la disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato. In tale opera, il Pepe dimostra padronanza delle posizioni teoriche espresse in materia dalla dottrina, per giungere a formulare tesi non prive di originalità, anche se ancora caratterizzate da un'impostazione dello studio che denota una maturità scientifica ancora in divenire.

Nella seconda monografia (*Dal diritto tributario alla diplomazia fiscale. Prospettive di regolazione giuridica delle relazioni fiscali internazionali*, Cedam, Padova, 2020), anch'essa pubblicata su una collana di elevato prestigio scientifico, il candidato, prende le distanze dal tradizionale metodo d'indagine sulle problematiche tributarie per volgere l'attenzione verso i rapporti tra l'economia digitale e l'imposizione tributaria in ambito transnazionale. L'originalità dell'approccio ed il costante richiamo a fonti internazionali condizionano l'indagine del Pepe, che si trova a verificare la tenuta di istituti propri della disciplina interna del tributo nel loro rapporto con concetti pensati per l'armonizzazione di sistemi impositivi. Da ciò la premessa per una rivisitazione critica delle soluzioni offerte dal Diritto Internazionale Tributario e l'apertura ad una visione "diplomatica" dell'imposizione transnazionale. Il lavoro, per quanto sostenuto da ampi richiami di dottrina, prevalentemente straniera, si dimostra però fondato su intuizioni non agevolmente riscontrabili, se non in una prospettiva *de iure condendo*, rappresentando un contributo alla discussione su una futura modifica di fondo dei rapporti tra Stati in materia di fiscalità. Nella Postilla finale l'autore esamina l'impatto della crisi pandemica connessa al Covid19 sul processo di integrazione delle discipline fiscali dei singoli Stati, rilevando come un'imposizione sempre più focalizzata sulle imprese operanti nel mondo digitale, che hanno ricevuto minori condizionamenti economici dalla crisi sanitaria, possa essere valutata nell'accelerazione di un processo di "coalizzazione" degli Stati. Il taglio del lavoro ed il costante richiamo a materiali non sempre suscettibili di essere condivisi dal punto di vista giuridico non consentono di esprimere un giudizio di convinto apprezzamento dell'opera, specie in una procedura di valutazione comparativa.

Un simile giudizio viene confermato dallo scrutinio delle opere minori, tra le quali non si ravvisano contributi idonei ad attribuire al candidato un giudizio favorevole. Alcune di esse riprendono la direttrice di ricerca tracciata nella monografia sulla fiscalità delle cooperative, come il saggio sulle agevolazioni fiscali regionali (*Le agevolazioni fiscali "regionali" in materia ambientale*, in *Riv. dir. trib.*, 2012, I, 281) e quello sul problema della "giusta" mutualità cooperativa (*Il problema della "giusta" mutualità cooperativa e l'(in)efficacia dei controlli: osservazioni in tema di "aiuti di Stato" a margine della sentenza Paint Graphos della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, in *Dir. prat. trib.*, 2012, II, 395). Si presenta accurato il lavoro che approfondisce il tema della convergenza di tutele nella prospettiva del diritto unionale, esaminando il *Ne bis in idem* "europeo" e sanzioni (*Ne bis in idem "europeo" e sanzioni relative a tributi "armonizzati": tentativi di dialogo e possibili "attriti" tra giudici nazionali e giudici europei*, in *Federalismi.it*, n. 19 del 5 ottobre 2016), come pure quello sulla cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia (*Cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia ed imposizione reddituale*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2014, 157).

Si presenta, invece, ordinatamente ricostruttivo del quadro normativo vigente il saggio sulle implicazioni fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese (*Le implicazioni fiscali della morte (e resurrezione?) delle società cancellate dal registro delle imprese*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, I, 39), mentre più limitato appare il saggio sugli effetti "premiali" delle nuove fattispecie dell'adesione (*Gli effetti "*

*premiali" delle nuove fattispecie dell'adesione: alcune riflessioni "a caldo" in tema di sanzioni tributarie ed istituti fiscali "concordatari", in Riv. dir. trib., 2010, I, 473), come pure quello dedicato alla patologia dell'atto impositivo (Vizio di "sottoscrizione" ed invalidità degli atti di accertamento: inquadramento teorico, questioni attuali e prospettive future, in Riv. trim. dir. trib., 2018, 127). Il tema della fiscalità delle imprese multinazionali forma oggetto di uno studio (Sulla tenuta giuridica e sulla praticabilità geo-politica della "dottrina Vestager" in materia di tax. rulings e aiuti di Stato alle imprese multinazionali, in Riv. trim. dir. trib., 2017, 702), nel quale la componente pratica sembra anteposta alla ricerca di soluzioni originali e meditate. Nei saggi più recenti ("How to Dismantle an Atomic Bomb": osservazioni sul caso Appie e sulla prima giurisprudenza europea sui rulings fiscali, in Riv. trim. dir. trib., n. 2/2021, 329; "Uso" e non più "abuso": recenti trend amministrativi in materia di "spin-off" societari costituiti mediante scissione, in Riv. trim. dir. trib., n. 4/2021, 897), il Pepe sviluppa i temi accennati nella seconda monografia, senza però offrire contributi scientifici idonei a consentire una positiva considerazione della sua produzione scientifica ai fini della presente procedura.*

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Giuseppe Tinelli sul Prof. Francesco Pepe

Complessivamente, i titoli presentati dal candidato Francesco Pepe ne attestano l'impegno didattico e l'attitudine alla ricerca, ma non testimoniano l'insegnamento della materia, oggetto della presente valutazione comparativa, in lingua inglese. Le pubblicazioni presentate non dimostrano un grado di originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca affrontati e non possono essere ritenute di qualità elevata tale da consentire un'utile collocazione di merito ai fini della presente valutazione comparativa.

#### **Commissario Prof. Pasquale Pistone**

Il candidato partecipa alla presente procedura in quanto abilitato, pur non presentando un curriculum nel suo complesso tale da denotare una particolare dedizione alla ricerca in linea con gli standards richiesti dalla presente procedura.

I titoli in precedenza prospettati dimostrano una buona esperienza rispetto alla categoria A).

I titoli relativi a tutte le restanti categorie (B – C – D – E – F) non hanno caratteristiche tali da denotare un impegno scientifico rilevante a livello nazionale ai fini del profilo richiesto per la presente procedura.

In merito alle pubblicazioni, il candidato Francesco Pepe ha presentato alla valutazione 12 pubblicazioni, tutte in lingua italiana e inerenti al settore scientifico-disciplinare oggetto della procedura. In particolare, tali pubblicazioni sono due monografie, pubblicate in collane di prestigio rispettivamente nel 2009 e nel 2020, 8 articoli in riviste di classe A, pubblicate tra il 2012 e il 2021, e 2 note a sentenza, anch'esse pubblicate in rivista di classe A.

La prima monografia ("La fiscalità delle cooperative. Riparto dei carichi pubblici e scopo mutualistico", Milano, Giuffrè, 2009) ha ad oggetto una tematica fino a quel momento poco esplorata da parte della dottrina tributaria. Nei primi due capitoli (fino a p. 104) la trattazione presenta un carattere fortemente descrittivo di tematiche varie e già affrontate dalla dottrina tributaria. Nonostante l'apprezzabile sforzo di ricerca bibliografica, l'approccio impedisce alla trattazione un'analisi approfondita di tematiche complesse, che riempiono molte pagine di note (in molti casi anche con solo un paio di righe di testo), riducendo in questo modo l'apporto scientifico innovativo da parte del candidato. I successivi due capitoli delineano gli sviluppi relativi al regime giuridico delle società cooperative prima e dopo la riforma del 2003, ancora una volta con un limitato valore aggiunto di tipo scientifico all'interno del settore scientifico-disciplinare oggetto di questa procedura (per il capitolo terzo almeno fino a p. 149 e per il quarto almeno fino a p. 174). Questo tipo di problema è osservabile nelle prime conclusioni (p. 189 ss.), prive di una immediata rilevanza per la materia tributaria. Colpisce inoltre che al tentativo di sintesi tra discipline civilistiche e tributarie siano invece dedicate solo 14 pagine (da p. 263 a p. 277). Tale parte fa seguito a una puntuale analisi della disciplina fiscale applicabile – prospettata peraltro in modo alquanto staccato dai capitoli che la precedono (come implicitamente testimoniato dall'inserimento di un piano d'indagine a p. 199) – e che affronta tematiche di vivo interesse nell'ottica del tema della monografia, ma che finisce per essere trattata in modo superficiale rispetto a quanto sarebbe invece richiesto dalla complessità di tali tematiche. Infine, la scelta di trattare la normativa sovranazionale sulla concorrenza solo nella parte finale della monografia non è condivisibile, né da un punto di vista della coerenza con la metodologia adottata (visto che il candidato dedica ampio spazio

all'incidenza della normativa civilistica), né tenuto conto del fatto che finisce per essere molto superficiale e priva di una considerazione adeguata della dottrina eurounionale sugli aiuti di Stato, oltre che priva di quella relativa al diritto tributario europeo in lingue diverse dall'italiano. Queste considerazioni inducono ad avanzare riserve - sia di tipo metodologico, sia contenutistico - in merito al valore scientifico di questa monografia, riducendone il carattere innovativo e sistematico, ed impedendo un giudizio positivo in questa sede.

La seconda monografia ("Dal diritto tributario alla diplomazia fiscale" Cedam, Padova, 2020) ha ad oggetto un tema interessante - ma poi non così tanto trascurato dalla dottrina tributaria italiana, come invece viene affermato dal candidato a p. XII, e relativo al diritto tributario internazionale e della sovranità tributaria. Anche questa monografia conferma l'attitudine del candidato a sviluppare una trattazione che indugia su elenchi di lunghe citazioni dottrinali nelle note, spesso non accompagnate da un adeguato approfondimento delle tematiche giuridiche rilevanti e attinenti al settore scientifico-disciplinare oggetto di questa procedura valutativa. Da un punto di vista metodologico, questa monografia per un verso dimostra una forte inclinazione all'influenza della politica sul diritto e, per altro, non dimostra sufficiente considerazione per lo studio scientifico degli aspetti sovranazionali e internazionali rilevanti nella materia tributaria. Non convince l'agglomerazione di tutti tali aspetti all'interno di una unica categoria del diritto tributario transnazionale, che peraltro era stata già prospettata nella dottrina italiana nel 1990. Il mancato successo di tale categoria nella materia tributaria è infatti dovuto al fatto che essa finisce o per essere approssimativa da un punto di vista scientifico - in quanto ignora le differenze tra i due aspetti prima indicati - o per avere una limitata utilità, nella misura in cui li riconosce e quindi ricomprende nel diritto tributario transnazionale tutto ciò che non sia diritto interno. Peraltro, se anche si volesse riconoscere un rilievo di carattere scientifico a questa seconda alternativa, la monografia non avrebbe dovuto limitarsi a riprodurre il dibattito nel diritto internazionale generale (cap. III) ed economico (cap. IV), ma avrebbe dovuto spingersi fino ad analizzare con maggiore attenzione i problemi che emergono per effetto delle interazioni tra gli ordinamenti nazionali degli Stati e delle limitazioni che gli Stati accettano al livello internazionale in relazione alla propria sovranità tributaria. Questo tipo di problema emerge anche in relazione all'analisi dell'impatto del progetto BEPS nel cap. VI, che avrebbe potuto accompagnare i riferimenti al consenso all'imposizione con un approfondito studio delle ripercussioni sulla validità formale e sostanziale del principio di legalità dell'imposizione nel contesto internazionale, invece solo accennata. In mancanza di tale tipo di approfondimento, anche la stessa attenzione del candidato per l'interazione con gli studi di politica internazionale - di carattere originale e valido - finisce per perdere il proprio potenziale scientifico innovativo all'interno della materia oggetto di questa procedura di valutazione. Emblematiche sono a questo riguardo le conclusioni (p. 173), che ingiustamente riducono il ruolo dell'analisi giuridica nel contesto tributario internazionale, in cui si verificherebbe una "de-giuridificazione". Pur non negandosi la rilevanza metagiuridica di quella che il candidato definisce come la "diplomazia fiscale" (che caratterizza il punto di arrivo di questa monografia) nelle dinamiche della costruzione del coordinamento fiscale internazionale, l'impianto teorico prospettato da questa monografia risente dell'inadeguato approfondimento delle elaborazioni dottrinali svolte sia in Italia, sia in altri Paesi, in merito al diritto tributario internazionale e sovranazionale. Inevitabilmente, ciò comporta un certo grado di superficialità scientifica ai fini della valutazione oggetto di questa procedura comparativa, che ne impedisce una valutazione positiva nel suo complesso.

Le altre dieci pubblicazioni sottoposte a valutazione trattano diversi aspetti della materia tributaria, relativi sia alla parte generale, sia a quella speciale, trattando altresì tematiche di diritto tributario internazionale ed europeo.

La pubblicazione n. 5 ritorna sul tema delle società cooperative - già oggetto della pubblicazione n. 1 - all'indomani della sentenza Paint Graphos. Il commento a tale sentenza ha però un carattere del tutto marginale nell'economia complessiva di questa pubblicazione, che prospetta nuovamente le tematiche già ampiamente analizzate nella pubblicazione n. 1. Risulta quindi superficiale in merito all'analisi delle questioni di diritto tributario europeo oggetto della sentenza e delle tematiche da essa sollevate, che avrebbero richiesto un maggiore approfondimento ai fini di una valutazione positiva.

Le pubblicazioni nn. 9 e 11 trattano problematiche affini e relative al diritto europeo della concorrenza e al suo impatto sulla materia tributaria. La n. 11 coglie l'occasione delle prime pronunce del Tribunale sugli aiuti fiscali di Stato a singole imprese per alcune riflessioni sulla posizione assunta dalla Commissione Europea, che erano già state oggetto della pubblicazione n. 9. Pur dimostrando entrambe le pubblicazioni consapevolezza delle tematiche tecniche oggetto di tali procedure, la n. 9 indugia su valutazioni geopolitiche di natura non strettamente giuridica, cui fanno però seguito interessanti considerazioni giuridiche a carattere evolutivo (in particolare al par. 12), e la n. 11 manifesta alcune imprecisioni che denotano una

conoscenza non approfondita del diritto tributario europeo. Così, ad esempio, affermando a p. 335 che i giudici europei “hanno ... messo nelle mani della Commissione uno strumento giuridico molto potente”, la pubblicazione n. 11 sembra ignorare che il ruolo delle due istanze giudiziali europee in tema di diritto della concorrenza è più limitato e omette di trattare invece le problematiche relative alla prova, che erano già emerse nelle cause sul sistema di Gibilterra e che sarebbero poi invece state censurate dalle successive pronunce della Corte di Giustizia Europea. Stesso dicasi per l’affermazione sulla potenziale sensibilità geopolitica delle Corti internazionali (pubblicazione n. 11, p. 347 e ss., che sembra richiamare il contenuto della pubblicazione n. 2), sul contributo alla trasformazione dell’“international tax regime” (pubblicazione n. 11, p. 355), che sviluppano in modo soggettivo alcune teorie di un’autrice americana, senza tenere conto in modo adeguato dell’apporto degli organi giurisdizionali europei, come invece dovrebbe fare uno studio a carattere scientifico in materia di diritto tributario europeo. Per queste ragioni, ai fini di questa procedura può valutarsi positivamente la pubblicazione n. 9, ma non altrettanto la n. 11.

La pubblicazione n. 8 effettua un confronto tra giurisprudenza costituzionale e CEDU su questioni non direttamente legate a problematiche tributarie, ma con un approccio inerente ai fini di questa procedura. Da alcune affermazioni (come ad esempio quella a p. 4, secondo cui il “ne bis in idem CEDU esprime tanto un divieto di doppia punizione, quanto un divieto di doppio giudizio”) può ricavarsi una non piena conoscenza tecnica dell’ambito entro cui opera la giurisprudenza CEDU in ambito tributario, che invece ha una posizione ben precisa tanto in tema di *ne bis puniri*, come di *ne bis vexari*. Condivisibile è invece la parte relativa alla sentenza della Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia, che dimostra la percezione del potenziale conflitto con la giurisprudenza CEDU, anche se non prospetta una soluzione, né prova la consapevolezza delle diversità di contesto tra le fattispecie prospettate alle suddette Corti nei singoli procedimenti. Anche tenendo conto di tali aspetti si può esprimere comunque un giudizio positivo su questa pubblicazione.

La pubblicazione n. 4 affronta una tematica oggetto di studi approfonditi da parte della dottrina durante vari decenni. Riproponendo nel contesto dei tributi ambientali – analizzati dalla pubblicazione nel solco tracciato dalla dottrina tributaria – alcune considerazioni già contenute nei capitoli iniziali della pubblicazione n. 1, il candidato sviluppa in questa pubblicazione alcuni aspetti originali in merito alla fiscalità regionale, che analizza nel contesto del riformato titolo V della Costituzione in modo da tenere conto anche delle diverse problematiche tra regioni a Statuto ordinario e a Statuto speciale. L’analisi dei profili relativi al divieto degli aiuti di Stato non appare altrettanto soddisfacente, non avendo l’autore approfondito in chiave critica le problematiche oggetto di sentenze della Corte di Giustizia Europea, che erano disponibili nel momento in cui tale pubblicazione è stata scritta e che invece vengono solo menzionate. Nel complesso questa pubblicazione può essere valutata come sufficiente.

La pubblicazione n. 6 analizza in modo approfondito una problematica puntuale attinente all’impatto della fiscalità nel trasferimento dell’impresa, dimostrando rigore metodologico e sviluppando argomenti a carattere critico, che denotano adeguata considerazione della dottrina rilevante. Tenuto conto dell’impatto innovativo non particolarmente evidente, questa pubblicazione può essere valutata come discreta.

La pubblicazione n. 7 sviluppa un interessante studio di problematiche a cavallo tra diritto societario e tributario con una metodologia integrata tra tali discipline, che dimostra piena padronanza della materia oggetto di analisi. Tenuto conto anche dell’apporto scientifico individuale del candidato, questa pubblicazione può essere valutata come buona.

La pubblicazione n. 12 tratta l’ambito relativo all’applicazione dell’abuso del diritto nelle operazioni di riorganizzazione societaria che è già stato oggetto di particolare attenzione da parte della dottrina nell’arco di oltre un decennio. Ciò comporta una limitazione dell’apporto originale del candidato, che però ha compiuto una buona ricerca bibliografica e che ha sviluppato le proprie considerazioni con debita considerazione di dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa. Per queste ragioni questa pubblicazione può considerarsi come discreta.

Infine, la pubblicazione n. 3, per quanto affronti un tema circoscritto, può essere valutata positivamente quanto alla metodologia, all’impianto sistematico, alla considerazione della dottrina e allo sviluppo di considerazioni critiche da parte dell’autore.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Pasquale Pistone sul Prof. Francesco Pepe

Il candidato Francesco Pepe dimostra una buona esperienza didattica, ma non risulta nel complesso apprezzabile quanto ai titoli e alle attività di ricerca svolte. La buona attitudine alla ricerca bibliografica consente al candidato di raggiungere risultati positivi o, in due casi, anche buoni. Sarebbe però in molti casi

auspicabile che il candidato dedicasse maggiore attenzione e approfondimento scientifico per migliorare i risultati della propria attività di ricerca. Questo tipo di problematiche è particolarmente visibile negli ambiti relativi al diritto tributario internazionale ed europeo, ma emerge anche in altre pubblicazioni sottoposte a valutazione, in relazione alle quali il contenuto descrittivo prevale su quello di approfondimento scientifico. Tenuto conto del fatto che tali profili critici riguardano entrambe le monografie e altre due pubblicazioni sottoposte a valutazione, non è possibile esprimere un giudizio sufficiente ai fini della presente valutazione comparativa.

### **Commissario Prof. Fabio Saponaro**

In merito ai titoli e al curriculum, si rileva quanto segue.

I titoli e il curriculum del candidato risultano essere sufficienti ai fini richiesti dalla presente procedura, benché non accompagnati da una rilevante attività convegnistica. Quanto all'*attività didattica a livello universitario*, deve rilevarsi come essa sia più che sufficiente, avendo egli maturato esperienza didattica presso due atenei. Assente, però, l'esperienza di insegnamento in lingua inglese o presso atenei stranieri, con conseguente valutazione negativa sul punto. Mentre, con riferimento all'*attività di servizio prestata in atenei e in enti di ricerca, italiani e stranieri*, il candidato, membro del collegio di dottorato presso l'Università di Sassari, può essere valutato anche in questo caso sufficientemente, salvo che, anche in tale frangente, per l'assenza di attività di servizio svolta all'estero. Quanto all'*attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri*, il candidato, avendo partecipato a un gruppo di ricerca PRIN (2009), ed avendo svolto seppur in epoca risalente, attività di ricerca semestrale presso l'Università "La Sapienza" di Roma, può essere pure solo appena sufficientemente valutato, posto che non risultano ulteriori attività di ricerca a carattere prevalentemente scientifico, né in Italia né all'estero. Non valutabile il candidato in merito alla *fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca*, attesa l'assenza di tali elementi, ad eccezione di un finanziamento di ateneo, a livello locale. Il candidato non risulta aver *coordinato iniziative in campo didattico e scientifico*, né in ambito nazionale né internazionale, sicché, sotto tale profilo, la valutazione non può essere positiva. Quanto all'*organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca*, il candidato, avendo coordinato un gruppo di ricerca a livello locale, può essere solo sufficientemente valutato.

In merito alle pubblicazioni, si rileva quanto segue.

Il candidato presenta n. 12 pubblicazioni tutte congruenti con il settore concorsuale di riferimento. Si tratta di n. 2 monografie, n. 8 articoli e n. 2 note a sentenza pubblicati su riviste di classe A come da attuale classificazione dell'ANVUR e che rispettano l'arco temporale fissato dal bando. Le pubblicazioni si segnalano per l'ottima collocazione editoriale che ne assicura la diffusione all'interno della comunità scientifica.

Seguendo l'elencazione così come offerta dal candidato:

le due monografie riguardano i seguenti temi e trovano i seguenti luoghi di pubblicazione:

1. *La fiscalità delle cooperative. Riparto dei carichi pubblici e finalità mutualistiche*, 2009, Giuffrè Editore, Milano;
2. *Dal diritto tributario alla diplomazia fiscale. Prospettive di regolazione giuridica delle relazioni fiscali internazionali*, 2020, Cedam, Milano;

gli otto articoli e le due note a sentenza riguardano i seguenti temi e trovano i seguenti luoghi di pubblicazione:

1. *Gli effetti "premiati" delle nuove fattispecie dell'adesione: alcune riflessioni "a caldo" in tema di sanzioni tributarie e di istituti fiscali "concordatari"*, in *Riv. dir. trib.*, I, 2010, 471-481;
2. *Le agevolazioni fiscali "regionali" in materia ambientale*, in *Riv. dir. trib.*, I, 2012, 281-313;

3. *Il problema della “giusta” mutualità cooperativa e l’(in)efficacia dei controlli: osservazioni in tema di “aiuti di Stato” a margine della sentenza Paint Graphos della Corte di Giustizia delle Comunità europee*, in *Dir. prat. trib.*, 2012, II, 413-440 (nota a sentenza);
4. *Cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia ed imposizione reddituale*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2014, 157-182;
5. *Le implicazioni fiscali della morte (e resurrezione?) delle società cancellate dal registro delle imprese*, in *Riv. dir. trib.*, 2016, I, 39-88;
6. *Ne bis in idem “europeo” e sanzioni relative a tributi “armonizzati”: tentativi di dialogo e possibili “attriti” tra giudizi nazionali e giudici europei*, in *Federalismi.it*, n. 19 del 5 ottobre 2016 (nota sentenza);
7. *Sulla tenuta giuridica e sulla praticabilità geo-politica della “dottrina Vestager” in materia di tax rulings e aiuti di stato alle imprese multinazionali*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2017, 702-747;
8. *Vizio di “sottoscrizione” ed invalidità degli atti di accertamento: inquadramento teorico, questioni attuali e prospettive future*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2018, 127-162;
9. *How to Dismantel an Atomic Bomb: osservazioni sul caso Apple e sulla prima giurisprudenza europea sui rulings internazionali*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2021, 329-355;
10. *“Uso” e non più “abuso”: recenti trend amministrativi in materia di “spin-off” societari costituiti mediante scissione*, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2021, 897-928.

La monografia “La fiscalità delle cooperative. Riparto dei carichi pubblici e finalità mutualistiche, 2009, Giuffrè Editore, Milano” risulta pubblicata in autorevole collana universitaria di diritto tributario e non è stata sottoposta a doppio referaggio cieco. A tal proposito vi è da sottolineare, comunque, che alla data di edizione della monografia – anno 2009 – la prassi editoriale valutativa dei lavori scientifici non prevedeva il referaggio cieco. Lo studio affronta il regime tributario applicabile alle cooperative volendo chiarire se tale disciplina abbia o meno effettivamente funzione agevolativa. La prima parte del lavoro è dedicata all’analisi del concetto di agevolazione fiscale, anche con particolare riferimento al mondo delle cooperative. Vengono peraltro messi in luce i differenti canoni che caratterizzano l’agevolazione, l’esenzione e l’esclusione in materia fiscale. Accurata e corretta la distinzione tra esenzione ed esclusione. Più frettolosa quella tra agevolazione ed esenzione in quanto si valorizza la assimilazione tra i due concetti senza adeguato confronto con posizioni sul punto differenti. Viene, dunque, ricostruito l’istituto della agevolazione fiscale individuando in esso una finalità sottrattiva (diminuzione dell’onere impositivo) che troverebbe giustificazione in principi diversi rispetto a quelli fondanti il tributo e che assumono carattere promozionale. Questa prima parte del lavoro appare nel complesso ben impostata dal punto di vista metodologico sebbene non offra argomenti innovativi sul tema. Nel secondo capitolo della monografia il candidato compie una buona analisi dell’istituto della capacità contributiva e del requisito dell’effettività anche con particolare riferimento all’evidenziazione del suo carattere relativo tra i diversi tributi. Poi affronta diverse tematiche (economicità, rapporto tra forma giuridica e sostanza economica, etc.) ove la consecuzione logica delle argomentazioni non appare chiara. Lo studio si dilunga anche sull’analisi degli istituti dell’elusione e dell’abuso del diritto che non paiono essere istituti strettamente connessi a quello delle agevolazioni nel settore cooperativo. L’indebito utilizzo delle norme di agevolazione, difatti, viene a comportare una ipotesi di evasione. L’ampio spazio dedicato all’elusione e all’abuso del diritto appare, quindi, ultroneo. Tutta la Parte II della monografia (poco meno di 200 pagine) è dedicata alla evoluzione della disciplina civilistica delle cooperative anche in chiave storica. L’analisi è documentata ed accurata ma non appare confacente ad uno studio monografico sulla fiscalità delle cooperative che abbia quale obiettivo un serio approfondimento scientifico teso a portare un contributo rilevante nella materia tributaria. Tale qui troppo lunga digressione civilistica è da ritenersi appropriata per una monografia di carattere informativo e divulgativo. Pur comprendendo, infatti, che possa essere stato ritenuto dall’autore utile ai fini dell’indagine fiscale anche un inquadramento civilistico dell’istituto studiato, mai esso avrebbe dovuto risolversi, in un’ottica di rilevanza scientifica, in una così lunga digressione, peraltro del tutto descrittiva. Il candidato meglio avrebbe dotato il suo lavoro a mezzo di una sintetica esposizione dei principali requisiti civilistici propri della disciplina delle cooperative ed in particolare di solo quelli che poi possano avere un impatto nella normativa tributaria oggetto del titolo e dell’argomento della monografia (la fiscalità delle cooperative). Nella parte III dedicata alla “fiscalità cooperativa” il candidato giunge a confrontarsi con le problematiche centrali afferenti il suo studio, ossia le disposizioni tributarie riguardanti il sistema mutualistico delle cooperative, sia in merito alle regole dettate in via generale dai principali tributi, sia in relazione a disposizioni specifiche. Qui l’analisi della normativa è (finalmente) direttamente pertinente al tema di indagine e risulta essere ben documentata. L’approccio esegetico appare, però, troppo casistico e, quindi, quasi ad esclusiva valenza

pratico/professionale. Inoltre vengono ripercorse tesi già note. Unico ambito di apprezzamento è da individuarsi nel tentativo di ricostruzione della disciplina in termini “funzionali” così da cercare di ottenere un collegamento tra le varie disposizioni fiscali sulla cooperazione. Successivamente la monografia è dedicata al confronto tra le finalità civilistiche della normativa sulle cooperative con quelle fiscali, in modo da verificarne l’omogeneità a livello sistematico. Viene dal candidato esclusa la configurazione della disciplina fiscale delle cooperative quale agevolativa in senso tecnico. Essa sarebbe, invece, il risultato strutturale delle esigenze proprie della normativa civilistica e fiscale sulle cooperative. L’effetto finale della disciplina tributaria si caratterizzerebbe, peraltro, per la scelta del legislatore di voler spostare la tassazione dall’ente al socio. Queste considerazioni appaiono ben argomentate. L’ultima parte dello studio monografico è dedicato alla verifica circa la compatibilità della normativa fiscale sulle cooperative con il divieto di aiuti di stato di fonte UE. Dal punto di vista metodologico, invero, porre al termine dello studio tale parte non appare ortodosso. Tale verifica di compatibilità, che è questione generale e si muove su ragionamenti sui principi fondanti l’ordinamento eurounitario, avrebbe dovuto trovare collocazione non certo alla fine dell’opera monografica, ma in settore ove vengono studiate dal candidato le questioni preliminari e, appunto, di principio. Nel merito non viene aggiunto alcunché al dibattito in corso alla data di pubblicazione dell’opera. In conclusione la monografia appare uno studio attento e documentato su una questione di interesse generale ma che sostanzialmente assume carattere per lo più descrittivo e merita, dunque, nel suo complesso un discreto apprezzamento.

La monografia “Dal diritto tributario alla diplomazia fiscale. Prospettive di regolazione giuridica delle relazioni fiscali internazionali, 2020, Cedam, Milano” risulta pubblicata in autorevole collana universitaria di diritto tributario ed è stata sottoposta a doppio referaggio cieco ed ha goduto del contributo per la stampa dal Fondo di Ateneo per la ricerca 2019 dell’Università degli Studi di Sassari. La monografia si prefigura di voler studiare le geometrie dei rapporti tra gli Stati che deriverebbero dalle posizioni fiscali dei medesimi quando esse vanno a toccare problematiche di rilevanza tributaria internazionale. Lo studio principia evidenziando la recente espansione dell’economia digitale ed illustra in maniera non solo meramente illustrativa ma, invero, quasi alluvionale, le tematiche che riguardano la fiscalità internazionale e i rimedi che sono stati individuati per cercare di contenere le politiche delle imprese multinazionali tese ad indebiti risparmi d’imposta. Viene, poi, evidenziato il noto e diffuso auspicio secondo cui l’economia digitale ormai richieda un radicale ripensamento del modo di essere della fiscalità nel suo complesso, non potendosi limitare il contrasto al solo commercio “digitale”, ma essendo necessari nuovi metodi di tassazione che possano evitare la progressiva erosione delle basi imponibili avutasi anche grazie alla “globalizzazione”. Successivamente l’autore vuole “gettare uno sguardo” sui possibili futuri sbocchi della fiscalità internazionale per evidenziarne problemi ed opportunità, anche de iure condendo. A tale proposito viene suggerito un mutamento di approccio nello studio della fiscalità internazionale. Viene evidenziato che sussisterebbe una dimensione “geo-politica” della fiscalità internazionale in quanto il diritto tributario internazionale sarebbe connesso al diritto internazionale “generale” e al diritto internazionale dell’economia. Gli insuccessi nel campo del diritto tributario internazionale dipenderebbero soprattutto dal rapporto conflittuale tra USA ed UE. L’esposizione si caratterizza, però, per un approccio del tutto non rigoroso dal punto di vista metodologico in quanto vengono postulati concetti e criteri di analisi solo annunciati ma non adeguatamente motivati e giustificati per essere accettati in uno studio monografico a carattere scientifico per il settore IUS-12. Le suggestive ambizioni interpretative rimangono di carattere assertivo e divulgativo. Viene fuggacemente recepita dalla dottrina statunitense (senza dare evidenza di come tale concetto sia stato ivi elaborato) anche la definizione di diritto tributario trans-nazionale (DTT). Tale nozione, però, assume nello studio mera novità lessicale che non riesce a rappresentare, almeno nella monografia, un diverso ed ulteriore ambito giuridico rispetto a quelli tradizionali del diritto tributario internazionale, del diritto internazionale tributario, etc. Infatti il candidato non spiega adeguatamente come tale nozione riesca a superare i consolidati ambiti giuridici del diritto tributario internazionale, del diritto internazionale tributario, del diritto tributario europeo. Il secondo capitolo è, poi, dedicato specificamente alla rilevanza “geo-politica” del diritto tributario trans-nazionale volendo, appunto, riconoscere rilevanza “geo-politica” alle norme che si occupano della materia fiscale oltre l’ambito puramente domestico. Il DTT avrebbe, infatti, due anime: una tecnica e una geo-politica. Come noto la geo-politica, però, si occupa di regolare e pensare i rapporti internazionali in chiave geografica, considerando che dalla disposizione dei fenomeni nello spazio derivino in parte i comportamenti politici, qui sarebbero quelli di politica fiscale. Secondo la visione della attuale dottrina in ambito tributario, invece, per i fenomeni di produzione della ricchezza al di fuori della dimensione domestica, la estensione territoriale impositiva appare sempre più in crisi ed irrilevante a favore

di una valorizzazione dell'attuazione del prelievo in termini di globalizzazione. Globalizzazione e geo-politica sono, difatti, concetti sostanzialmente antitetici. La globalizzazione rende irrilevante la dimensione geo-politica. Dunque, la ricostruzione del candidato non appare giungere a logiche conclusioni e, comunque, non è supportata da idoneo iter argomentativo di sostenimento. Peraltro manca anche l'accurata evidenziazione degli eventuali limiti dell'impostazione dottrinarie oggi in essere per cui sarebbe necessario il paventato necessario superamento. Tutto il quarto capitolo (circa 40 pagine) è dedicato a considerazioni di stampo economico, storico e sociologico che appaiono non confacenti, soprattutto nella estensione voluta dal candidato, ad una monografia di carattere scientifico di diritto tributario, in particolare se presentata per la valutazione comparativa per professore ordinario. Nel capitolo successivo vengono illustrati i limiti delle tecniche sinora adottate (BEPS) di contrasto ai fenomeni di erosione della base imponibile da parte delle imprese multinazionali. Viene, inoltre, sottolineato che nell'assetto odierno le multinazionali assumerebbero la veste di parte forte del rapporto tributario in quanto in grado anche di diminuire decisamente il loro apporto in termini di imposte versate. Da qui nascerebbe l'esigenza di rafforzare il potere impositivo degli Stati per riequilibrare il detto rapporto. Poi, qui con adeguata argomentazione, viene proposta la valorizzazione dei tax ruling anche eventualmente estendendone l'adozione a livello sovra-nazionale (regionale). Secondo l'autore dovrebbero essere previste procedure che consentano alle multinazionali operanti entro un'area di cooperazione "regionale", relativa a diverse giurisdizioni fiscali, di definire ex ante l'entità del prelievo da scontare nella "regione", per un numero eventualmente predeterminato di annualità. In buona sostanza si svilupperebbe così lo strumento pattizio tra multinazionale e più Stati accomunati geograficamente dallo spazio del mercato in cui opera la multinazionale. L'Unione Europea sarebbe idoneo ambito ove sviluppare tale metodologia di ruling "regionale" e consolidare in futuro tali negoziati. In conclusione la monografia, pur trattando un tema di interesse generale e potenzialmente innovativo, è stata redatta nel complesso senza adeguato rigore metodologico, spesso l'esegesi appare frettolosa e priva di tecnicità giuridica. Solo nell'ultima parte, come detto, sono svolte considerazioni correttamente argomentate. Sulla base di quanto esposto il giudizio globale è sufficientemente positivo.

L'articolo "Gli effetti "premiali" delle nuove fattispecie dell'adesione: alcune riflessioni "a caldo" in tema di sanzioni tributarie e di istituti fiscali "concordatari", in Riv. dir. trib., I, 2010, 471-481" si occupa delle previsioni normative di riduzione del carico sanzionatorio irrogato al contribuente che definisca bonariamente la pretesa tributaria. L'articolo appare uno studio preliminare ove le problematiche sono sollevate ma non si giunge a compiute conclusioni. Del resto le osservazioni sono sommarie per stessa ammissione dell'autore e meritano, sempre secondo il candidato, successivo maggiore approfondimento a quello riservato nell'articolo. Avrebbero meritato, infatti, maggiore ponderazione le considerazioni secondo cui le sanzioni perderebbero il loro connotato preventivo/punitivo per assumere quello di spingere il contribuente all'adesione, vista la loro diminuzione. In realtà, per la dottrina, negli istituti deflattivi la sanzione mantiene la sua funzione ordinaria di prevenzione e di punizione: è solo la dimensione quantitativa che si attenua in quanto il contribuente ha dimostrato resipiscenza. Analoghe osservazioni metodologiche sono da svolgere per quanto assai brevemente affermato sulla natura giuridica dell'accertamento con adesione.

L'articolo "Le agevolazioni fiscali "regionali" in materia ambientale, in Riv. dir. trib., I, 2012, 281-313" affronta tema di interesse generale e vuole chiarire se le Regioni, grazie alle disposizioni sul federalismo fiscale, possano introdurre proprie agevolazioni fiscali in materia ambientale. Lo studio, che affronta un tema di interesse generale, inizia con la definizione di agevolazione ove il candidato riprende quanto già espresso sul tema nella propria monografia sulla fiscalità delle cooperative. Viene, poi, chiarito il concetto di agevolazione fiscale ambientale. Segue la disamina dei limiti che incontrerebbero le Regioni all'introduzione nel loro territorio di disposizioni che regolino tale materia in relazione ai dettami costituzionali e di fonte eurounitaria, in particolare ponendo in evidenza il divieto di aiuti di stato (il tema degli aiuti di stato è, invero, trattato ripetitivamente dal candidato in diversi lavori sottoposti all'esame della Commissione). Questa parte del lavoro è costituita da una attenta e completa descrizione dell'esistente in materia. Poi il candidato passa ad esaminare i criteri di riparto tra Stato e Regioni secondo i dettami fissati dalle nuove normative in tema di federalismo fiscale. In relazione alle regioni a statuto ordinario viene sottolineata la distinzione che sussisterebbe tra tributi regionali propri in senso stretto e tributi regionali propri derivati. Qui viene sottolineata, seguendo l'impostazione della dottrina dominante, l'assai stretto ambito di azione della Regione in relazione ai tributi propri e, quindi, anche per le agevolazioni non sussisterebbero sostanziali spazi di manovra regionale. In relazione ai tributi regionali propri derivati, l'autore bene argomenta circa la

sostenuta legittimità da parte della Regione di un certo ambito di azione in tema di agevolazioni ambientali in materia di IRAP. Tale posizione deriva dalla proposta del candidato di leggere in collegamento gli artt. 53 e 117 Cost. con il concetto di ambiente, inteso quale valore trasversale individuato dalla Corte Costituzionale. Tali ultime argomentazioni denotano anche una certa innovatività di pensiero. Troppo stringate, poi, le considerazioni sia in tema di azione normativa della Regione in relazione a Comuni e Province, sia quelle dedicate alla Sardegna quale regione a statuto speciale. Tali questioni appaiono, infatti, ben pertinenti al tema dell'articolo ed avrebbero meritato maggiore spazio di approfondimento, soprattutto se comparate con lo spazio dedicato a tutte le questioni introduttive. Sulla base di quanto esposto la valutazione complessiva dell'articolo è buona.

La nota a sentenza “Il problema della “giusta” mutualità cooperativa e l’(in)efficacia dei controlli: osservazioni in tema di “aiuti di Stato” a margine della sentenza Paint Graphos della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in Dir. prat. trib., 2012, II, 413-440” analizza la pronuncia della Corte di Giustizia ove sono indicati gli elementi necessari per interpretare la nozione di «aiuto di stato» ai sensi della normativa sovranazionale europea, così stimolata dalla Corte di Cassazione italiana con particolare riferimento alle cooperative di lavoro. Il candidato torna, quindi, a sottoporre all'analisi della Commissione tematiche già affrontate nella monografia del 2009 (e non solo lì). Oggetto di particolare attenzione della nota è il giudizio assunto dalla Corte di Giustizia di “coerenza” della misura fiscale col sistema generale. Tale giudizio è anche fatto dipendere dall'efficacia dei meccanismi di vigilanza interni in ordine al rispetto della normativa nazionale. Dunque, secondo la Corte, evidenzia il candidato, sarebbe importante l'apparato di controlli amministrativi sull'osservanza delle condizioni di fruizione del particolare regime della fiscalità cooperativa. Fissata la premessa secondo cui il problema centrale di tutto il diritto della cooperazione sarebbe da individuare nella salvaguardia del carattere genuinamente ed effettivamente mutualistico dell'impresa cooperativa, il candidato ripercorre con completezza, anche in chiave storica, i temi del rapporto tra lucratività e mutualità, dell'improprio utilizzo della categoria della mutualità, del concetto di mutualità prevalente, etc. Tali tematiche, però, già erano state illustrate nella monografia del 2009. Anche le conclusioni della nota ripercorrono sostanzialmente considerazioni già espresse. Il candidato pone, comunque, in luce che, a suo parere, la Corte di Giustizia avrebbe sbagliato obiettivo in quanto la vera criticità della fiscalità cooperativa, in relazione alla normativa vigente *ratione temporis*, avrebbe dovuto essere individuata non nelle mancanze in ordine ai controlli amministrativi, ma nell'ambiguità della normativa civilistica e, dunque, la scarsa incisività dei controlli sarebbe stata la conseguenza dell'inadeguatezza della normativa sostanziale. Sulla base di quanto esposto il giudizio complessivo sulla nota a sentenza è discretamente positivo.

L'articolo “Cessione di azienda verso costituzione di rendita vitalizia ed imposizione reddituale, in Riv. trim. dir. trib., 2014, 157-182” affronta la particolare tematica della rilevanza reddituale del trasferimento aziendale pattuito a seguito di riconoscimento di una rendita vitalizia in capo al cedente. Tale questione è stata oggetto di ampia discussione in dottrina, in giurisprudenza e nell'ambito della prassi amministrativa anche in tempi risalenti rispetto al tempo di edizione dell'articolo. Del dibattito il candidato fornisce attento e completo riscontro nel corpo del paragrafo 2. Poi il candidato passa a criticare l'impostazione della dottrina prevalente che teorizza in capo al cedente il realizzo del presupposto impositivo, sia ai fini della categoria del reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ed individuato nelle rate di rendita percepite, sia ai fini del reddito d'impresa in relazione all'imponibilità della plusvalenza determinata su base attuariale. L'autore evidenzia a tale riguardo, non senza in verità qualche salto logico, che la ricostruzione della dottrina che sostiene la sussistenza dei due presupposti impositivi genererebbe l'anomalia della doppia imposizione. Viene, dunque, proposta una diversa ricostruzione, invero su linea non del tutto originale in quanto già prospettata da diverso filone dottrinario, secondo cui risulterebbe imponente la sola plusvalenza determinata sulla base del valore normale dell'azienda ceduta. L'articolo è dunque redatto con rigore metodologico e merita una valutazione complessiva molto buona.

L'articolo “Le implicazioni fiscali della morte (e resurrezione?) delle società cancellate dal registro delle imprese, in Riv. dir. trib., 2016, I, 39-88” analizza il tema di interesse generale e rilevante circa le ricadute in ambito tributario della disciplina di cui all'art. 28, comma 4, D.lgs. n. 175/2014 sulle società estinte dopo la cancellazione dal registro delle imprese. Fatta una breve premessa introduttiva, lo studio parte dalla disciplina civilistica dell'estinzione della società (par. 2 e 3) ove viene evidenziato che il disposto secondo cui i creditori sociali insoddisfatti possano agire nei confronti dei soci, nei limiti del valore dei beni e delle

somme loro assegnate in base al bilancio finale di liquidazione, e/o dei liquidatori, per l'intero ammontare del credito, ove la mancata soddisfazione di quest'ultimo sia dipesa da loro condotta colposa, appare assai lacunoso. Il legislatore, difatti, avrebbe lasciato, in particolare, non regolate le eventuali fattispecie patologiche di estinzione della società e, quindi, anche la sorte dei residui attivi e passivi della società estinta. Successivamente vengono passate in rassegna le interconnessioni tra la normativa civilistica e l'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Sin qui l'esposizione è chiara e documentata (sebbene manchino alcuni riferimenti dottrinari). Le considerazioni svolte circa la natura tributaria del debito dei soci e del liquidatore appaiono interessanti. Sarebbe stato, però, necessario che il candidato approfondisse al riguardo, mentre invece svolge solo un timido accenno, se stabilire la natura di tali crediti abbia una effettiva qualche rilevanza in riferimento ai criteri del procedimento di riscossione ad opera del Fisco. Nella parte successivamente sviluppata, ove il candidato giunge a confrontarsi direttamente con l'art. 28 D.lgs. 175/2014, circa la rilevanza della società fino a cinque anni dalla richiesta di cancellazione ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti tributari, risulta apprezzabile il confronto con la normativa fallimentare. Non argomentata in maniera compiutamente rigorosa, però, la considerazione conclusiva sulla portata dell'art. 28 citato, qualificata norma non idonea a risolvere i problemi strutturali che la cancellazione delle società solleva, bensì quale disposizione "condonistica". Il ragionamento, pur apprezzabile in termini di una certa originalità, infatti, non è limpido e non consente al lettore di ben comprendere i passaggi logici per giungere alla conclusione suddetta. Correttamente argomentato, invece, il paragrafo sui profili sostanziali e processuali della responsabilità dei soci. Completa, ma in chiave ricostruttiva, l'ultima parte sui residui attivi e sulle liti pendenti. Il giudizio globale sull'articolo, attesa anche la complessità del tema trattato, è molto buono.

La nota a sentenza "Ne bis in idem "europeo" e sanzioni relative a tributi "armonizzati": tentativi di dialogo e possibili "atriti" tra giudizi nazionali e giudici europei, in *Federalismi.it*, n. 19 del 5 ottobre 2016" analizza la sentenza n. 102 del 2016 della Corte Costituzionale. La nota è pubblicata su rivista non specificamente riferibile al settore scientifico-disciplinare IUS 12 e, dunque, pare dimostrare apprezzamento per il candidato anche al di fuori dell'ambito del settore scientifico di appartenenza. La nota si occupa dell'assai arata problematica circa il rapporto di convivenza tra sanzione amministrativa tributaria e sanzione penale, con particolare riferimento ai tributi armonizzati. Il candidato condivide la pronuncia di inammissibilità emessa dalla Consulta e valorizza, tesi sostenuta da tempo in dottrina, la possibilità da parte della giurisprudenza pratica di applicare il divieto di *ne bis in idem*. Il lavoro bene chiarisce il significato portato dalla sentenza della Corte Costituzionale corredando l'esposizione da una completa rassegna della normativa e della giurisprudenza unionale sia in termini più generali, sia in riferimento all'IVA. Il contenuto della nota, però, non supera tale, seppur attento, approccio espositivo.

L'articolo "Sulla tenuta giuridica e sulla praticabilità geo-politica della "dottrina Vestager" in materia di tax rulings e aiuti di stato alle imprese multinazionali, in *Riv. trim. dir. trib.*, 2017, 702-747" costituisce in larga parte anticipazione di quanto poi scritto nella monografia del 2020. L'articolo principia descrivendo l'indirizzo espresso dal Commissario Vestager circa le azioni che l'UE deve intraprendere per contrastare quanto compiuto da alcuni Stati membri in sede di concessione di ruling eccessivamente vantaggiosi a favore delle multinazionali. Sussisterebbe, infatti, evidente penalizzazione e disparità di trattamento per le imprese di più modeste dimensioni che non possono accedere a tali pattuizioni. A tale esposizione descrittiva sono dedicate più di 15 pagine dell'articolo che appaiono metodologicamente eccessive. Viene poi compiuta l'analisi del rapporto tra la normativa europea in tema di aiuti di stato e le linee guida OCSE a cui sia gli Stati membri che la Commissione assegnano un ruolo centrale, anche in ossequio all'art. 107 TFUE. Dall'azione della Commissione, però, sembrerebbe derivare la critica/intromissione al/nel sistema tributario nazionale del singolo Stato membro con rischio di incrinamento delle relazioni politiche tra Stato membro e UE. Di carattere pratico/professionale la disamina dei casi concreti (Apple, etc.). In buona sostanza, comunque, secondo l'autore, l'operato della Commissione risulterebbe corretto dal punto di vista strettamente giuridico in quanto la Commissione agisce nell'esercizio dei poteri conferitegli dalla disciplina sugli aiuti di stato e sulla base di criteri condivisi a livello OCSE. L'operato della Commissione, però, determinerebbe contrasti a livello geo-politico, anche all'interno della UE. Sono qui, espone sostanzialmente le tematiche poi riprese nella monografia del 2020. In ogni modo per sostenere tale rilevanza geo-politica dell'azione della Commissione il candidato compie una lunga digressione (che di certo nulla ha a che vedere con il diritto tributario, anche internazionale e/o europeo) sui processi di integrazione politica internazionale, con particolare riferimento all'Unione Europea. Nonostante il ripetuto richiamo da parte del candidato alla

(ritenuta) rilevanza giuridico/normativa dell'analisi di carattere economico/politico/sociologico dei descritti processi di integrazione, appare assai difficile considerare quanto esposto di rilevanza per il settore scientifico IUS 12. Qui naturalmente non si vuole criticare l'aspirazione del candidato di voler intraprendere percorsi di analisi innovativi e non consoni all'esegesi giuridica, ma non se ne condivide il metodo adottato in quanto le considerazioni svolte non si amalgamano, se non assai forzosamente, con le doverose analisi e conclusioni giuridiche a cui un articolo scientifico per il settore scientifico disciplinare IUS 12 deve essere finalizzato. Il paragrafo conclusivo dell'articolo è chiaro esempio di quanto appena detto. Il processo di introduzione dei profili metagiuridici di analisi nello studio operato dal candidato appare, dunque, ancora non sufficientemente consono ad assicurare risultati esegetici metodologicamente soddisfacenti e, allo stato, è da ritenersi ancora non adeguatamente ponderato. Del resto tali criticità sono già state sopra evidenziate in sede di giudizio sulla monografia del 2020, successiva al presente articolo. In conclusione, pur apprezzando l'opera di ricostruzione delle fonti afferenti a diverse discipline, l'articolo non appare meritevole ai fini della presente procedura.

L'articolo “Vizio di “sottoscrizione” ed invalidità degli atti di accertamento: inquadramento teorico, questioni attuali e prospettive future, in Riv. trim. dir. trib., 2018, 127-162” affronta il tema di interesse generale molto trattato in dottrina e in giurisprudenza circa la legittimità dell'atto amministrativo che sia sottoscritto in maniera non conforme alla normativa di settore. L'articolo si apre con l'assunto secondo cui sarebbe indubbio che la sottoscrizione sia un elemento necessario per la “validità” dell'atto di accertamento, sebbene invece vi sia anche chi tende a svaloriare il portato della sottoscrizione nell'atto dell'Amministrazione finanziaria in quanto esso è, comunque, ad essa riferibile a prescindere dalla legittima sottoscrizione. Vi è, poi, una completa descrizione, di carattere riepilogativo, delle possibili diverse patologie che possono affliggere l'atto amministrativo (nullità, invalidità, etc.). È indagata, inoltre, la questione sull'eventuale inesistenza dell'atto che difetta di legittima sottoscrizione. Il concetto di inesistenza viene assunto dal candidato nel significato ritenuto proprio, ossia indicativo di un atto privo di rilevanza giuridica dando conto delle posizioni espresse sul tema (sebbene l'autore si dilunghi eccessivamente su questioni di portata generale sul tema dell'accertamento e della riscossione citando la tradizionale dottrina, ormai in parte anche superata). Il candidato, poi, svolge alcune considerazioni che si apprezzano per lo spunto di originalità circa l'efficacia dell'atto non validamente sottoscritto o privo di sottoscrizione mutuando tale convinzione dalla normativa in materia di iscrizione a ruolo e affidamento all'Agente della riscossione. Tale normativa, infatti, permetterebbe l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta precedente sottoscrizione dell'atto impositivo ad essa prodromico. L'atto privo di sottoscrizione, quindi, purché riferibile all'Amministrazione, sarebbe giuridicamente esistente anche se viziato. Meramente riepilogativa dell'esistente, invece, la parte dedicata alla nullità. Avrebbe, poi, meritato maggiore spazio la tematica relativa al meccanismo di imputazione organica in seno alle Agenzia fiscali che appare di centrale rilevanza ai fini dell'indagine condotta. Apprezzabili in termini di spunti di originalità, infatti, le osservazioni circa la rilevanza nell'ambito dell'unità organizzativa di quanto la figura del titolare di essa abbia il potere-dovere di incidere personalmente sul merito delle decisioni, seppur elaborate da altri funzionari. Secondo il candidato ciò determinerebbe la maggiore incidenza della sua (personale o delegata) firma ai fini della completezza dell'atto. Invece, prosegue il candidato, tanto più il ruolo del direttore dell'ufficio è ruolo di mero coordinamento interno e non di apporto tecnico, tanto più la firma perde di rilevanza ai fini della legittimità dell'atto impositivo. Tali considerazioni risultano, però, brevemente accennate e avrebbero dovuto essere maggiormente approfondite anche in relazione alle direttamente connesse problematiche tra organizzazione e funzione amministrativa in ambito fiscale. Sulla base di quanto esposto, la valutazione complessiva dell'articolo è molto buona.

L'articolo “How to Dismantel an Atomic Bomb: osservazioni sul caso Apple e sulla prima giurisprudenza europea sui rulings internazionali, in Riv. trim. dir. trib., 2021, 329-355” parte dal pronunciamento della giurisprudenza eurounitaria sul “caso Apple” per riprendere i concetti già esposti in ben 2 lavori dimessi ai fini della presente procedura comparativa (monografia del 2020, articolo del 2017). Nell'articolo, infatti, oltre la parte espositiva sulla decisione giurisprudenziale analizzata, nulla di sostanzialmente nuovo vi è rispetto a quanto già precedentemente espresso dal candidato secondo metodologie che, peraltro, incontrano i rilevanti limiti già evidenziati.

L'articolo “Uso” e non più “abuso”: recenti trend amministrativi in materia di “spin-off” societari costituiti mediante scissione, in Riv. trim. dir. trib., 2021, 897-928” tratta tema specifico passando in rassegna le

recenti posizioni di prassi amministrativa che hanno analizzato le operazioni di spin-off aziendale. Il candidato inizia con il descrivere le diverse operazioni di spin-off e i relativi effetti nel campo fiscale. Successivamente si concentra sulla prassi applicativa dell'Agenzia delle Entrate che ha analizzato le operazioni di spin-off alla luce dell'abuso del diritto e vengono anche delineati i contorni di tale istituto citando ampia dottrina (ma non in maniera del tutto soddisfacente in quanto vengono dimenticate alcune rilevanti monografie scientifiche sul tema mentre, al contrario, vengono citati diversi manuali ad uso didattico e/o scritti a rilevanza pratico/professionale). Il candidato, completata la rassegna, evidenzia che la prassi interpretativa dell'Agenzia delle Entrate apparirebbe più orientata a contestare le operazioni straordinarie in esame ricorrendo a parametri che esulano l'istituto dell'abuso del diritto. L'Agenzia, difatti, ricondurrebbe l'attività accertativa sui binari dell'evasione. Tale approccio accertativo costituirebbe pregiudizio per il contribuente in quanto fuori dal perimetro accertativo dell'abuso non sussisterebbero quelle garanzie procedurali previste dalla normativa per la contestazione delle operazioni ritenute [peraltro tali ultime affermazioni sono solo parzialmente corrette in quanto la normativa (e l'interpretazione giurisprudenziale) prevede diverse fattispecie di contraddittorio endoprocedimentale al di fuori della disciplina sull'abuso)]. In conclusione l'articolo non supera l'interesse di carattere pratico/professionale perché si sostanzia in una rassegna delle posizioni del Fisco circa la specifica tipologia di operazione straordinaria esaminata.

#### Giudizio complessivo individuale del Commissario Prof. Fabio Saponaro sul Prof. Francesco Pepe

Il curriculum e i titoli presentati dal Prof. Francesco Pepe, sufficienti, denotano continuità dell'impegno scientifico, poi anche trasfuso nelle pubblicazioni presentate. Vi è continuità (a partire dall'a.a. 2008-2009) dell'impegno didattico nei corsi universitari tenuti presso due Atenei. In negativo va segnalata l'assenza dello svolgimento di insegnamento in lingua inglese a cui, come indicato nel bando, sarà chiamato chi vincerà la presente procedura comparativa. Limitata l'attività di servizio presso gli atenei, circoscritta solo a livello nazionale alla partecipazione al collegio di dottorato istituito presso l'Ateneo di appartenenza. Appena sufficiente è la valutazione del candidato in merito all'attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, attesa la sua limitatezza e la sua portata esclusivamente nazionale; sempre in tale ambito, si deve registrare la mancata fruizione di assegni, contratti e borse di studio a tale fine erogati, ad eccezione di un finanziamento locale di Ateneo. Il coordinamento di un gruppo di ricerca a livello locale consente una valutazione sufficiente quanto all'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, mentre l'assenza di coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico comporta la conseguente valutazione di non sufficienza sul punto. Con riguardo alle pubblicazioni presentate deve essere evidenziato che sono tutte congruenti con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e tutte qualificate dalla ottima collocazione editoriale. Tutti i detti lavori scientifici, attesa la collocazione editoriale, hanno avuto diffusione all'interno della comunità scientifica. Le pubblicazioni sottoposte alla valutazione dimostrano costanza nell'impegno scientifico nell'ambito del periodo temporale di loro produzione. Esse attestano, in parte, ripetitività delle tematiche affrontate, e tuttavia meritano nell'insieme un discreto apprezzamento in ordine all'approccio esegetico, al rigore metodologico (con le riserve sopra evidenziate per alcuni lavori), alla ricostruzione degli istituti giuridici e agli spunti di innovatività ed originalità. In sintesi, il giudizio sul candidato in considerazione di tutti i criteri indicati dal bando e dalla Commissione nella propria riunione del 25 maggio 2022 è solo parzialmente positivo.

\* \* \*

#### Giudizio collegiale

La Commissione, dopo un'approfondita discussione sul curriculum, i titoli e le pubblicazioni sottoposte a valutazione, ritiene che il candidato Francesco Pepe dimostra attitudine all'insegnamento e alla ricerca bibliografica, ma avrebbe bisogno di orientare la propria attività di ricerca verso un maggiore approfondimento teorico, al fine di ottenere risultati scientifici qualitativamente migliori. Per tali ragioni la Commissione ritiene di non poter esprimere un giudizio positivo. Inoltre, il candidato non ha dimostrato di avere esperienza didattica di insegnamento di corsi in lingua inglese nella materia oggetto della presente procedura.

\* \* \*

Il presente documento, conforme all'originale, è conservato nell'Archivio dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.

ALLEGATO B)  
**GIUDIZI COMPARATIVI DELLA COMMISSIONE**

In termini comparativi, assumendo i criteri posti nella prima riunione e confrontando i giudizi individuali e collegiali espressi nell'allegato A, la Commissione rileva quanto segue.

**SUI TITOLI E SUL CURRICULUM DEI CANDIDATI**

- a) Quanto all'*Attività didattica a livello universitario* la Commissione ritiene all'unanimità che la consolidata esperienza, in lingua italiana ed inglese, del candidato Giovanni Girelli, debba essere valutata in termini di eccellenza; che la consolidata esperienza, solo in lingua italiana, dei candidati Loredana Carpentieri, Guglielmo Fransoni e Valeria Mastroiacovo debba essere valutata come buona; che l'esperienza solo in lingua italiana del candidato Francesco Pepe debba essere valutata come discreta.
- b) Quanto ai *Servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri* la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come buono i candidati Guglielmo Fransoni, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo; come discreto il candidato Francesco Pepe. Non si rilevano sul punto specifici titoli per la Candidata Loredana Carpentieri. Nessun candidato ha prestato servizi all'estero.
- c) Quanto all'*Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri* la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come buono i candidati Loredana Carpentieri, Guglielmo Fransoni, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo; come discreto il candidato Francesco Pepe.
- d) Quanto alle *Fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca* la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come sufficiente i candidati Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo. Non si rilevano sul punto specifici titoli per gli altri tre candidati.
- e) Quanto all'*Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca* la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come buoni i candidati Loredana Carpentieri, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo; come sufficiente il candidato Francesco Pepe. Non si rilevano sul punto specifici titoli per il candidato Guglielmo Fransoni.
- f) Quanto al *Coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale* la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come sufficienti, in ambito nazionale, i candidati Loredana Carpentieri, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo. Non si rilevano sul punto specifici titoli per gli altri due candidati.

Per quanto concerne i curricula in generale dei candidati, la Commissione valuta all'unanimità come buoni quelli dei candidati Loredana Carpentieri, Guglielmo Fransoni, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo; come discreto quello del candidato Francesco Pepe.

**SUI LAVORI SCIENTIFICI DEI CANDIDATI**

- a) Con riguardo all'originalità ed all'innovatività dei lavori scientifici presentati, la Commissione all'unanimità ritiene di dover qualificare la complessiva produzione del candidato Giovanni Girelli come eccellente; sempre di buon livello quella della candidata Valeria Mastroiacovo e, con esclusione dei contributi di diritto tributario internazionale ed europeo, quella del candidato Guglielmo Fransoni; di sufficiente livello quella dei Candidati Loredana Carpentieri e Francesco Pepe.

Per quanto riguarda il rigore metodologico dei lavori scientifici presentati, la Commissione, all'unanimità, ritiene di dover qualificare la complessiva produzione del candidato Giovanni Girelli come eccellente; sempre di buon livello la candidata Valeria Mastroiacovo e, con esclusione dei contributi di diritto tributario internazionale ed europeo, il candidato Guglielmo Fransoni; di sufficiente livello la Candidata Loredana Carpentieri, tranne per i lavori pubblicati su riviste telematiche; di livello appena sufficiente il candidato Francesco Pepe.

- b) Tutti i candidati presentano esclusivamente lavori scientifici redatti individualmente.
- c) Per tutti i candidati, la Commissione rileva all'unanimità la congruenza al settore scientifico disciplinare, sia delle monografie sia degli altri contributi.
- d) Per tutti i candidati, la Commissione rileva all'unanimità la buona collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale sia delle monografie, sia degli altri contributi.
- e) Per quanto concerne la continuità temporale della produzione scientifica e il suo grado di aggiornamento, la Commissione valuta all'unanimità continuativa e con elevato grado di aggiornamento quella dei candidati Guglielmo Fransoni, Giovanni Girelli e Francesco Pepe; caratterizzata da un'involuzione nel periodo più recente quella della candidata Loredana Carpentieri, mentre quella della candidata Valeria Mastroiacovo condizionata dall'impegno extra universitario che ha dato luogo ad una riduzione della produzione scientifica.

Alla luce della valutazione comparativa effettuata tra i diversi candidati, la Commissione, all'unanimità, indica quale vincitore dell'indetta procedura il Prof. Giovanni Girelli, il quale prevale in tutti i parametri valutativi posti dalla legge, dai regolamenti, dal bando e dai criteri di valutazione fissati dalla Commissione nella sua prima riunione, tanto con riguardo alla produzione scientifica, ampia, variegata, innovativa ed originale nei risultati, continua e metodologicamente ben impostata, tanto con riguardo all'attività didattica (unico candidato con esperienza di insegnamento in lingua inglese nella disciplina oggetto della procedura), di ricerca ed ai connessi titoli.

www.alboptorino.it

ALLEGATO C)  
RELAZIONE

**della Commissione giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, ai sensi dell'Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale IUS/12, s.s.d. 12/D2, bandita con D.R. 11/01/2022, prot. n. 1755, rep. n. 29**

La Commissione giudicatrice si è riunita, in forma telematica tramite applicativo Microsoft Teams, nei seguenti giorni ed orari:

1. 1<sup>a</sup> riunione: giorno 25/05/2022, dalle ore 09.30 alle ore 11.03;
2. 2<sup>a</sup> riunione: giorno 06/06/2022, dalle ore 09.30 alle ore 13.13;
3. 3<sup>a</sup> riunione: giorno 05/07/2022, dalle ore 15.00 alle ore 15.42;
4. 4<sup>a</sup> riunione: giorno 13/07/2022, dalle ore 15.30 alle ore 16.57;
5. 5<sup>a</sup> riunione: giorno 27/07/2022, dalle ore 10.00 alle ore 11.55 e dalle ore 12.30 alle ore 15,36.

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 (cinque) riunioni iniziando i lavori il 25/05/2022 e concludendoli il 27/07/2022.

- Nella prima riunione del 25/05/2022, la Commissione, dopo aver proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Giuseppe Tinelli e del Segretario nella persona del Prof. Fabio Saponaro, ha preso visione degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento della procedura di chiamata, ed ha fissato in dettaglio i criteri di massima per la valutazione dei candidati, allegando gli stessi al verbale (all. 1 al verbale del 25/05/2022), che sono i seguenti:

1. Nel caso in cui taluno dei candidati abbia trasmesso un numero di lavori scientifici superiore a quello massimo indicato nell'art. 1 del bando di concorso, la Commissione prenderà in considerazione i lavori stessi nel numero massimo indicato e provvederà ad escludere i più vecchi.
2. Per quanto riguarda i lavori svolti in collaborazione ed, in particolare, la possibilità di individuare l'apporto dei singoli coautori delle pubblicazioni presentate dai candidati e che risultino svolte in collaborazione con i membri della Commissione o con terzi, si precisa che i detti contributi saranno valutabili solo se sia oggettivamente enucleabile l'apporto del singolo candidato, sulla base di una espressa menzione e/o dichiarazione in tal senso all'interno del contributo presentato.
3. Quanto alla valutazione dei titoli didattici del curriculum e dei lavori scientifici, la Commissione si atterrà ai criteri indicati nell'art. 4 del bando di concorso, specificandoli come segue.
4. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica, secondo i seguenti criteri:
  - a. originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
  - b. apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
  - c. congruenza dell'attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari;
  - d. valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale ed internazionale;
  - e. continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico – disciplinare, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Quanto alla valutazione dei titoli didattici e del curriculum, la Commissione prenderà in ogni caso in esame i seguenti elementi singoli di valutazione:

- a. l'attività didattica svolta e in particolare, nelle valutazioni comparative relative a posti di professore, l'attività didattica svolta a livello universitario;
- b. i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
- c. l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- d. la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca;
- e. l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- f. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Gli Uffici dell'Università degli Studi di Roma Tre, successivamente alla prima riunione del 25/05/2022 ed anteriormente alla seconda riunione del 06/06/2022, hanno comunicato che sono pervenute n. 6 domande da parte dei Proff. Carpentieri Loredana, Fransoni Guglielmo, Girelli Giovanni, Mastroiacovo Valeria, Paparella Franco, Pepe Francesco, tutte ammissibili.

- Nella seconda riunione del 06/06/2022, la Commissione, ha preso visione delle domande e della documentazione inviata dai singoli candidati (Carpentieri Loredana, Fransoni Guglielmo, Girelli Giovanni, Mastroiacovo Valeria, Paparella Franco, Pepe Francesco), nonché delle pubblicazioni effettivamente inviate dai singoli candidati, e dopo aver dichiarato di non avere relazioni di parentela e di affinità entro il quarto grado incluso con i candidati (*ex art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 1172/1948*), e che non sussistono cause di astensione (*ex art. 51 c.p.c.*), ha proceduto ad esaminare la documentazione inviata dai candidati all'Università di Roma Tre, iniziando a procedere sia individualmente sia collegialmente all'esame dei candidati, e verificando di prendere in esame solo le pubblicazioni corrispondenti all'elenco delle stesse allegato. Nel corso del predetto esame, la Commissione, avvedutasi che alcuni candidati (Carpentieri Loredana, Fransoni Guglielmo, Paparella Franco, Pepe Francesco) hanno omesso di allegare alcuni documenti, dato atto dei documenti mancanti in relazione alla posizione di ogni singolo candidato, ha deciso di richiedere chiarimenti in merito alla verifica della valutabilità dei candidati al Responsabile del Procedimento.

- Nella terza riunione del 05/07/2022, la Commissione, preso atto della fase di "soccorso istruttorio" attivata dal Responsabile del Procedimento a seguito di quanto esposto nel verbale della seconda riunione, e ricevuta la documentazione integrativa inviata dai candidati Carpentieri Loredana, Fransoni Guglielmo, Paparella Franco, Pepe Francesco, a seguito dell'espletamento della suddetta fase endoprocedimentale, ha preso atto che i citati candidati hanno effettivamente integrato la documentazione necessaria ai fini della procedura di valutazione, ed ha verificato, interpellando i competenti Uffici amministrativi, la regolarità dell'invio della predetta documentazione; ha, quindi, proceduto a visionare nuovamente la documentazione opportunamente integrata, ed ha iniziato a procedere sia individualmente sia collegialmente ad un nuovo esame dei singoli candidati.

- Nella quarta riunione del 13/07/2022, la Commissione, a seguito di ampia discussione, ha proceduto alla valutazione dei titoli dei singoli candidati, sia individualmente sia collegialmente, rinviando alla successiva riunione l'esame delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati.

- Nella quinta riunione del 27/07/2022, la Commissione, preliminarmente, prende atto della rinuncia da parte del candidato Franco Paparella e non procede alla sua valutazione. La Commissione ha, successivamente, proceduto a verificare la conformità delle pubblicazioni presentate dai candidati (come trasmesse all'Ufficio Concorsi dell'Ateneo, anche a seguito della procedura di "soccorso istruttorio") e quelle indicate dai candidati quali oggetto delle valutazioni. La Commissione ha preso atto che tutti i candidati hanno presentato n. 12 pubblicazioni, decidendo di prendere in esame, secondo l'ordine alfabetico dei candidati, solo le pubblicazioni corrispondenti all'elenco delle stesse allegato. Al riguardo il Presidente della Commissione ha ricordato che le pubblicazioni redatte in collaborazione con i membri della Commissione e con i terzi potevano essere oggetto di valutazione solo se rispondenti ai criteri individuati nella prima riunione. Nella medesima riunione, i Commissari hanno proceduto all'approfondito esame delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai fini della valutazione nella presente procedura, sia individualmente sia collegialmente, e, dopo ampia discussione, tenuto conto anche dei titoli, già precedentemente esaminati collegialmente, hanno espresso i singoli giudizi individuali sui candidati (come riversati nell'allegato A del verbale del 27/07/2022); in seguito hanno confrontato tali giudizi individuali, procedendo a formulare i giudizi collegiali (come riversati nell'allegato A del verbale del 27/07/2022).

Al termine delle valutazioni individuali e delle valutazioni collegiali, la Commissione ha effettuato la valutazione comparativa dei candidati, sulla base dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche, secondo quanto previsto nel bando e dei criteri di massima già indicati nell'all. 1 al verbale del 25/05/2022, ha formulato il seguente giudizio comparativo (come riversato nell'allegato B al verbale del 27/07/2022):

*“In termini comparativi, assumendo i criteri posti nella prima riunione e confrontando i giudizi individuali e collegiali espressi nell'allegato A, la Commissione rileva quanto segue.*

#### SUI TITOLI E SUL CURRICULUM DEI CANDIDATI

- a) *Quanto all'Attività didattica a livello universitario la Commissione ritiene all'unanimità che la consolidata esperienza, in lingua italiana ed inglese, del candidato Giovanni Girelli, debba essere valutata in termini di eccellenza; che la consolidata esperienza, solo in lingua italiana, dei candidati Loredana Carpentieri, Guglielmo Fransoni e Valeria Mastroiacovo debba essere valutata come buona; che l'esperienza solo in lingua italiana del candidato Francesco Pepe debba essere valutata come discreta.*
- b) *Quanto ai Servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come buono i candidati Guglielmo Fransoni, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo; come discreto il candidato Francesco Pepe. Non si rilevano sul punto specifici titoli per la candidata Loredana Carpentieri. Nessun candidato ha prestato servizi all'estero.*
- c) *Quanto all'Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come buono i candidati Loredana Carpentieri, Guglielmo Fransoni, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo; come discreto il candidato Francesco Pepe.*
- d) *Quanto alle Fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come sufficiente i candidati Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo. Non si rilevano sul punto specifici titoli per gli altri tre candidati.*
- e) *Quanto all'Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come buoni i candidati Loredana Carpentieri, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo; come sufficiente il candidato Francesco Pepe. Non si rilevano sul punto specifici titoli per il candidato Guglielmo Fransoni.*
- f) *Quanto al Coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale e internazionale la Commissione ritiene di valutare all'unanimità come sufficienti, in ambito nazionale, i candidati Loredana Carpentieri, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo. Non si rilevano sul punto specifici titoli per gli altri due candidati.*

*Per quanto concerne i curricula in generale dei candidati, la Commissione valuta all'unanimità come buoni quelli dei candidati Loredana Carpentieri, Guglielmo Fransoni, Giovanni Girelli e Valeria Mastroiacovo; come discreto quello del candidato Francesco Pepe.*

#### SUI LAVORI SCIENTIFICI DEI CANDIDATI

- a) *Con riguardo all'originalità ed all'innovatività dei lavori scientifici presentati, la Commissione all'unanimità ritiene di dover qualificare la complessiva produzione del candidato Giovanni Girelli come eccellente; sempre di buon livello quella della candidata Valeria Mastroiacovo e, con esclusione dei contributi di diritto tributario internazionale ed europeo, quella del candidato Guglielmo Fransoni; di sufficiente livello quella dei Candidati Loredana Carpentieri e Francesco Pepe.*

*Per quanto riguarda il rigore metodologico dei lavori scientifici presentati, la Commissione, all'unanimità, ritiene di dover qualificare la complessiva produzione del candidato Giovanni Girelli come eccellente; sempre di buon livello la candidata Valeria Mastroiacovo e, con esclusione dei contributi di diritto tributario internazionale ed europeo, il candidato Guglielmo Fransoni; di sufficiente livello la candidata Loredana Carpentieri, tranne per i lavori pubblicati su riviste telematiche; di livello appena sufficiente il candidato Francesco Pepe.*

- b) Tutti i candidati presentano esclusivamente lavori scientifici redatti individualmente.*
- c) Per tutti i candidati, la Commissione rileva all'unanimità la congruenza al settore scientifico disciplinare, sia delle monografie sia degli altri contributi.*
- d) Per tutti i candidati, la Commissione rileva all'unanimità la buona collocazione editoriale e la diffusione all'interno della comunità scientifica nazionale sia delle monografie, sia degli altri contributi.*
- e) Per quanto concerne la continuità temporale della produzione scientifica e suo grado di aggiornamento, la Commissione valuta all'unanimità continuativa e con elevato grado di aggiornamento quella dei candidati Guglielmo Fransoni, Giovanni Girelli e Francesco Pepe; caratterizzata da un'involuzione nel periodo più recente quella della candidata Loredana Carpentieri, mentre quella della candidata Valeria Mastroiacovo condizionata dall'impegno extra universitario che ha dato luogo ad una riduzione della produzione scientifica.*

*Alla luce della valutazione comparativa effettuata tra i diversi candidati, la Commissione, all'unanimità, indica quale vincitore dell'indetta procedura il Prof. Giovanni Girelli, il quale prevale in tutti i parametri valutativi posti dalla legge, dai regolamenti, dal bando e dai criteri di valutazione fissati dalla Commissione nella sua prima riunione, tanto con riguardo alla produzione scientifica, ampia, variegata, innovativa ed originale nei risultati, continua e metodologicamente ben impostata, tanto con riguardo all'attività didattica (unico candidato con esperienza di insegnamento in lingua inglese nella disciplina oggetto della procedura), di ricerca ed ai connessi titoli”.*

La Commissione redige la presente relazione, con la quale propone la chiamata del Prof. Giovanni Girelli, vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli ordinari, Dipartimento di Giurisprudenza, settore concorsuale IUS/12, s.s.d. 12/D2, bandita con D.R. 11/01/2022, prot. n. 1755, rep. n. 29.

Il Prof. Giuseppe Tinelli, Presidente della presente Commissione, si impegna a consegnare tutti gli atti concorsuali (costituiti da una copia dei verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, il giudizio comparativo ed una copia della relazione), al Responsabile del Procedimento.

La Commissione conclude i suoi lavori e scioglie la riunione alle ore 15,36 del 27/07/2022.

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, li 27/07/2022

Per la Commissione

F.to Prof. Giuseppe Tinelli

Il presente documento, conforme all'originale, è conservato nell'Archivio dell'Ufficio Reclutamento Personale Docente e Ricercatore.

Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I fascia, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale 12/D2, S.S.D. IUS/12, ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. n. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 7 del 25/01/2022.

### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Pasquale Pistone, membro della Commissione Giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I fascia, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale 12/D2, S.S.D. IUS/12, ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. n. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 7 del 25/01/2022, con la presente dichiara di aver partecipato, in via telematica, alla suddetta procedura di chiamata e di concordare con il verbale ed i relativi allegati, tra cui la relazione finale, approvata senza riserva alcuna dai Commissari, a firma del Prof. Giuseppe Tinelli, che saranno presentati agli Uffici dell'Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti di conseguenza.

In fede

Ponza (LT), li 27/07/2022

F.to Prof. Pasquale Pistone

Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I fascia, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale 12/D2, S.S.D. IUS/12, ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. n. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 7 del 25/01/2022.

### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Prof. Fabio Saponaro, membro della Commissione Giudicatrice della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di I fascia, Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, settore concorsuale 12/D2, S.S.D. IUS/12, ai sensi dell'art. 18, c. 1, della L. n. 240/2010, il cui avviso è stato pubblicato sulla G.U. n. 7 del 25/01/2022, con la presente dichiara di aver partecipato, in via telematica, alla suddetta procedura di chiamata e di concordare con il verbale ed i relativi allegati, tra cui la relazione finale, approvata senza riserva alcuna dai Commissari, a firma del Prof. Giuseppe Tinelli, che saranno presentati agli Uffici dell'Ateneo di Roma Tre, per i provvedimenti di conseguenza.

In fede

Manduria (TA), lì 27/07/2022

F.to Prof. Fabio Saponaro